21 Marzo 1952

# DCCLXXXIX SEDUTA

# VENERDÌ 21 MARZO 1952

(Seduta pomeridiana)

#### Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE											
Commissione permanente (Variazione nella composizione di)	31983										
Disegni di legge:											
(Approvazione da parte di Commissioni per-											
manenti)	31983										
(Assegnazione a Commissioni permanenti)	31982										
(Trasmissione)	31981										
Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tupini, Tartufoli ed altri (Presentazione)	31982										
Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Ritiro)	31983										
agenti della riscossione per il decennio 1953- 1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (1333) (Seguito della discussione e approva- zione):											
Vanoni, Ministro delle finanze passim											
passim Fortunati, relatore di minoranza	32047 31992										
passim Fortunati, relatore di minoranza passim passim	32047 31992 32047										
passim Fortunati, relatore di minoranza passim Ottani, relatore di maggioranza	32047 31992 32047 31991										
passim FORTUNATI, relatore di minoranza passim OTTANI, relatore di maggioranza passim	32047 31992 32047 31991 32047										
passim FORTUNATI, relatore di minoranza passim OTTANI, relatore di maggioranza passim DE LUCA	32047 31992 32047 31991 32047 32015										
passim FORTUNATI, relatore di minoranza passim OTTANI, relatore di maggioranza passim DE LUCA	32047 31992 32047 31991 32047 32015 31992										
FORTUNATI, relatore di minoranza	32047 31992 32047 31991 32047 32015 31992 32029										
Passim FORTUNATI, relatore di minoranza	32047 31992 32047 31991 32047 32015 31992 32029 32021										
FORTUNATI, relatore di minoranza	32047 31992 32047 31991 32047 32015 31992 32029 32021 32011 31997										
FORTUNATI, relatore di minoranza	32047 31992 32047 31991 32047 32015 31992 32029 32021 32011 31997 30017										
FORTUNATI, relatore di minoranza	32047 31992 32047 31991 32047 32015 31992 32029 32021 32011 31997 30017 32044										
FORTUNATI, relatore di minoranza	32047 31992 32047 31991 32047 32015 31992 32029 32021 32011 31997 30017 32044 32003										

Ruggeri			Pe	ag.	32	202	2,	320	) <b>2</b> 8,	3	202	9,	32030
BERLINGUER													32023
CARELLI													32024
TOMMASINI			•		•	•		٠		•	٠	•	32029
Interpellanze (Ani	aun	zi	0)										32048
Scoccimarro													32049
VANONI, Mini	str	0	del	le :	fin	an	ze	•	•	•	٠	•	32049
Interrogazioni :													
(Annunzio) .													32049
(Per lo svolgim	ent	<b>(0</b> )											31983

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, giovedì 20 marzo, che è approvato.

### Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

- « Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro » (2243), d'iniziativa del deputato Coli;
- « Miglioramenti economici al clero congruato » (2244);
- « Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei con-

21 Marzo 1952

tributi unificati dell'agricoltura » (2245), di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e poi assegnati alle Commissioni compententi.

## Presentazione di disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tupini, Tartufoli ed altri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Tupini, Tartufoli, Ciccolungo, Carelli, Caporali, Cerulli Irelli, Elia, Ricci Mosè e De Gasperis hanno presentato il seguente disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alla legge 1º ottobre 1951, n. 1133, recante provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1º aprile 1950 nelle provincie di Livorno e di Pisa; dell'8 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi; e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia » (2146).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e poi assegnato alla Commissione competente.

# Assegnazione di disegni di legge a Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono deferiti i disegni di legge della cui presentazione diedi comunicazione nelle sedute dell'11, 13, 14, 15 e 20 corrente, sono le seguenti:

- 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):
- « Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331 e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario » (2224), d'iniziativa dei senatori Romano Antonio ed altri.
- 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio » (2226) (Approvato dalla Camera dei deputati);

- « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Opera Pia ospedale civico di Treviso, il compendio immobiliare, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello » (2227) (Approvato dalla Camera dei deputati);
- « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, a condizione di reciprocità, sui redditi realizzati in Italia da società e compagnie estere di navigazione marittima ed aerea » (2228):
- « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » (2229), d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina;
- « Modifica dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme in materia di indennizzi per le requisizioni operate dalle Forze armate alleate » (2231), d'iniziativa del deputato Bartole (Approvato dalla Camera dei deputati);
- « Permuta con la Provincia dei Frati Minori "San Carlo Borromeo" di Lombardia, del complesso demaniale denominato "Monastero delle Grazie Vecchie" in Monza con un terreno in comune di Cornaredo » (2232) (Approvato c'alla Camera dei deputati);
- « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Viareggio, una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486, per il prezzo di lire 228.555.000 » (2234) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):
- « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (2230) (Approvato dalla Camera dei deputati);
- « Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (2233), d'iniziativa dei deputati Capua ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Concessione di un biglietto ferroviario permanente e gratuito di 1ª classe a favore degli

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

accompagnatori dei senatori dell'ex regime monarchico che abbiano compiuto l'ottantacinquesimo anno di età » (2217), d'iniziativa del senatore Varriale).

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e relative norme interpretative » (2225) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

# Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

- 6° Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):
- « Modificazione dell'articolo 16 della legge 14 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatorii astronomici » (1942-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);
- « Aumento della tassa d'ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato » (2116) (Approvato dalla Camera dei deputati);
- « Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 » (2122);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente

nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2203) (Approvato dalla Camera dei deputati).

# Ritiro di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Ciasca ha dichiarato di ritirare il disegno di legge, da lui presentato: « Trasferimento di ufficio di professori universitari » (1453).

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

# Variazione nella composizione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo democratico di sinistra, il senatore Luigi Rocco entra a far parte della 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) in sostituzione del senatore Sinforiani.

# Per lo svolgimento di interrogazioni con richiesta di urgenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno fatto sapere che risponderanno alle interrogazioni presentate nella seduta del 15 corrente dal senatore De Luca e nella seduta di ieri dai senatori Pennisi di Floristella e Pezzini, con dichiarazione di urgenza, nella prima seduta destinata allo svolgimento delle interrogazioni.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (1333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali ».

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri il nostro collega onorevole Fortunati ha detto che egli parlava prevalentemente per la storia.

Io, molto più concretamente e, mi permetto di dire, molto più modestamente, riassumendo questa discussione parlo piuttosto per la cronaca e non per la storia, perchè si tratta di arrivare a delle conclusioni concrete su un problema concreto, nelle nostre situazioni attuali. Si tratta in sostanza di decidere che cosa ci conviene di fare in questo momento rispetto al problema della riscossione delle imposte dirette.

L'onorevole Fortunati ha cercato anche di spostare la discussione in un àmbito molto più vasto, comprendendo tutto il dibattito sulla politica fiscale del Governo e sulla politica tributaria del Ministro delle finanze. Non è che questo invito ad un'ampia discussione mi trovi in qualche modo preoccupato o desideroso di evitare la discussione stessa: qualunque occasione il Senato vorrà trovare per risottoporre ad esame e a discussione questa nostra politica generale, troverà certamente il Ministro delle finanze a disposizione del Senato.

Ho letto sui giornali che è imminente la presentazione di un'interpellanza su alcuni di questi problemi. Ben venga questa interpellanza: discuteremo a fondo dei problemi dell'accertamento e della politica generale del Governo in materia tributaria. Ma non mi pare questa la sede più opportuna, se vogliamo arrivare a conclusione su un problema che è diventato ormai urgente per il troppo tardare nell'assumere delle decisioni definitive e concrete. E per questo prego il Senato di volere scusare il Ministro se si attiene strettamente alla materia del dibattito: al problema della legge di rinnovo delle esattorie che scadono al 31 dicembre 1952, ed al carattere che si è dato alla proposta di rinnovo decennale di queste esattorie.

L'onorevole Fortunati anche a questo riguardo ha voluto allargare la discussione e portare qui il problema generale: se il metodo della riscossione esattoriale sia il migliore dei metodi o se sia da preferirsi il metodo della riscossione diretta e mi ha anche fatto l'onore di insistere per sottolineare delle eventuali con-

traddizioni che ci sarebbero state nella posizione personale che io ho assunto occupandomi diverse volte di questo problema. Io non voglio fare delle ritorsioni che potrebbero sembrare estremamente meschine, ma, onorevole Fortunati, lei, come relatore di minoranza, ha presentato una relazione completa e larga sul problema della legge che ci interessa, nella quale non ha neanche lontanamente accennato al problema di fondo della convenienza o meno del sistema della riscossione esattoriale. Solo nel dibattito orale ha voluto affrontare a fondo questo problema. Ora, io le dirò che il mio punto di vista, non mai sottaciuto, reso più volte manifesto anche nella stessa Commissione di studio per la Costituente, è che nelle attuali nostre condizioni, soprattutto nelle attuali nostre condizioni economiche, nelle condizioni in cui è ripartito il reddito medio nel nostro Paese, nelle condizioni in cui si trova la gran parte dei contribuenti che sono chiamati al pagamento delle imposte dirette, il sistema della riscossione esattoriale è il sistema che meglio risponde alle nostre opportunità e alle nostre necessità. È il sistema più elastico, più comodo, quello che meglio segue le opportunità del contribuente e nello stesso tempo dà la maggiore sicurezza all'ente pubblico dell'esatta riscossione del tributo alla scadenza dovuta. È vero infatti che molte volte è stata portata davanti agli organi politici e davanti agli studiosi di questi problemi la richiesta di abbandonare la riscossione esattoriale per passare al pagamento diretto dell'imposta, ma questa richiesta l'hanno fatta soprattutto i grossi contribuenti, i quali non hanno nella loro valutazione individuale la possibilità di considerare utile il pagamento di un aggio che essi fanno all'esattore, quando potrebbero ottenere lo stesso risultato con il versamento attraverso un postagiro o un versamento bancario della loro quota di imposta. Ma quando noi scendiamo a considerare la situazione del piccolo e del medio contribuente, quando scendiamo a considerare, per esempio, la situazione di tutti i contribuenti legati all'agricoltura, che, per vivere in una economia prevalentemente di cose, in una economia scarsamente monetaria, hanno bisogno di aspettare il momento più conveniente nel ciclo annuale, per avere la disponibilità monetaria per il pagamento dell'imposta, noi tro-

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

viamo allora delle situazioni in cui l'esattore, che si introduce tra la esigenza rigorosa della legge del pagamento dell'imposta a una certa scadenza e la opportunità del contribuente di pagare l'imposta quando può, esercita veramente una funzione opportuna, una funzione conveniente per tutta la nostra generale situazione economica. Non è, come ci ha detto reri il senatore Braitenberg, o come è sembrato al senatore Fortunati e a me di capire dal suo intervento, che la giustificazione dell'esistenza delle esattorie si debba trovare in un livello medio inferiore di moralità del nostro contribuente. Per me è proprio una questione connessa alla struttura economica attuale del nostro Paese, che rende preferibile per molti contribuenti il sistema esattoriale, che, attraverso la elasticità maggiore dell'esattore, che aspetta il momento opportuno per riscuotere l'imposta, permette di seguire più da vicino le convenienze, le opportunità dei singoli contribuenti di quanto non potrebbe fare la riscossione diretta da parte di organi, di funzionari dello Stato legati alla stretta osservanza della lettera della legge. Ed allora, se questo è, e questa è in sostanza la conclusione della Commissione che si riunì per esaminare i diversi problemi prima della Costituente, credo opportuno di ricordare che si legge in questa relazione, proprio alla pagina che lei ha citato, onorevole Fortunati, che il sistema di riscossione esattoriale è stato criticato anche davanti alla Commissione, per esempio negli interrogatori dell'onorevole Pesenti, sia perchè il suo costo è attualmente elevato, sia perchè non si considera conveniente che un servizio pubblico così delicato sia affidato a privati che, almeno in tempi normali, ne ricavano un lucro abbastaza cospicuo e sicuro. Ma nel complesso, dice la relazione, nelle risposte della Commissione queste critiche hanno trovato notevole risposta e molte ragioni hanno un notevole peso e debbono essere attentamente vagliate prima di decidere eventuali modifiche del sistema attuale.

Io faccio grazia al Senato delle due o tre pagine in cui tutta la problematica è riassunta dalla Commissione per concludere in sostanza che l'unico punto che merita la più profonda considerazione e che merita di essere indagato per trovare qualche soluzione è la variabilità degli aggi dall'uno all'altro Comune. Su questo punto io sono d'accordo con lei, senatore Fortunati; come tutte le cose di questo mondo, accanto ad una serie di pregi anche la riscossione esattoriale presenta dei difetti ed il difetto più evidente è questa estrema variabilità degli aggi che però si è andata riducendo in questi anni ed ancora di più si ridurrà con l'approvazione di questa legge, perchè ritornerà in vigore il limite tradizionale del 6,72 per cento negli aggi contrattuali e questo limite chiude il campo delle variabilità degli aggi, entro limiti relativamente sopportabili. Ma anche questo problema della variabilità degli aggi che la Commissione alla Costituente proponeva che si studiasse di risolvere attraverso una cassa di compensanzione fra tutti i diversi esattori oppure attraverso un meccanismo ufficiale di reintegro del costo di esazione per le esattorie più gravate dai costi rispetto al gettito totale degli aggi, anche questo problema, in questo momento, non mi pare che possa essere affrontato con sufficiente sicurezza di risolverlo senza grossi inconvenienti, proprio perchè i ruoli delle imposte dirette non hanno ancora raggiunto una estensione che corrisponde ad una situazione di equilibrio sulla base della quale sia possibile determinare una l'inea di politica definitiva in questa materia. Per cui, se la stessa Commissione della Costituente, la quale rilevava che, nel momento in cui essa scriveva, gli aggi arrivavano fino al 15 per cento, non ha creduto ancora di consigliare la soppressione o la modificazione sostanziale del sistema della riscossione esattoriale, io credo, onorevole Fortunati, che non fu esatta la sua citazione quando accusò il Governo di staticità e di non voler seguire i consigli che un membro del Governo aveva dato, da privato studioso, a suo tempo, alla complessa riorganizzazione del nostro Stato. Sono sempre stato di questa opinione: che il sistema esattoriale presenta molti più vantaggi che difetti. Permette quindi un attutirsi degli inevitabili contrasti che sorgono nei momenti della riscossione dei tributi che, finchè permangono queste condizioni, finchè la situazione di fatto è quella in cui ci muoviamo, trova la sua giustificazione, nel nostro Paese e nella nostra condizione di cose. Il che non significa, onorevole Fortunati, visto che parliamo di storia, che questo sia un istituto eterno. Noi tutti possiamo augurare, come l'ha augurato ieri il se-

21 Marzo 1952

natore Braitenberg, che venga una condizione di cose in cui, attraverso il miglioramento della struttura legislativa del nostro sistema di imposizione diretta, attraverso il miglioramento delle abitudini economiche della gran parte degli italiani, sia possibile rinunciare anche da noi al sistema della riscossione esattoriale per passare ad altri sistemi più rapidi e meno complessi. Ma finchè la nostra condizione di cose è questa, non credo che le giustificazioni del sistema esattoriale siano di tale natura da non fare dubitare intorno all'opportunità di continuare ancora per qualche tempo su questa strada. Del resto lei stesso, onorevole Fortunati, non ha avuto tale impulso nell'impostare la discussione da farne oggetto preminente o essenziale della sua relazione e delle sue discussioni davanti alla Commissione di finanza, poichè in quella sede e nella relazione si parla dell'aspetto tecnico e non del problema di fondo del sistema di riscossione.

L'altro punto di profondo dissenso del senatore Fortunati riguarda la seconda parte di questo disegno di legge, cioè il proposto accoglimento del metodo di meccanizzazione nella formazione dei ruoli. Mi permetta, onorevole Fortunati, di non accettare la sua definizione della legge, che non risponde al testo della legge, secondo la quale qui si tratta di una semplice trascrizione dei ruoli fatta con metodi meccanici. Qui, come dice la legge, si tratta della formazione del ruolo. Gli enti impositori dànno gli elementi per la formazione del ruolo ed è il centro meccanografico che forma il ruolo, il che ha una notevole importanza perchè rappresenta veramente la ragione immediata dell'introduzione di questo nuovo sistema. Noi ci siamo indotti a studiare e ad approfondire le esperienze che erano in corso ormai da circa un ventennio, presso alcune esattorie del nostro Paese, perchè ci siamo proposti due scopi di natura pratica: uno, quello di avere dei ruoli formati molto più semplicemente, molto più rapidamente, con molto minore impegno da parte dei funzionari dell'amministrazione finanziaria; l'altro, di avere un metodo di rilievo delle cifre imponibili che permettesse la raccolta e la elaborazione di dati statistici rapida, completa e sicura per l'orientamento della conoscenza in generale del fenomeno tributario e, in particolare, per la critica dei risultati raggiunti con l'accertamento dei diversi uffici.

Ora, che cosa significa questa differenza di impostazione che c'è fra il progetto del Governo e la critica dell'onorevole Fortunati? L'onorevole Fortunati sembra dire che i ruoli sono trascritti, cioè che gli uffici preparano i ruoli e, invece di copiarli a mano, questi ruoli vengono trascritti col metodo meccanico, attraverso la perforazione delle schede, e quindi con una possibilità di elaborazione statistica, e v.a dicendo. No, onorevole Fortunati: nel nostro concetto, nell'esperienza pratica che noi abbiamo, la meccanizzazione dei ruoli significa calcolo dell'imposta fatto meccanicamente per cui all'ufficio competente è affidato il compito di dare il reddito imponibile, e, al centro meccanico, di calcolare l'imposta dovuta rispetto al singolo reddito imponibile. Lo facciamo da circa venti anni, onorevole Fortunati, e se lei è contro le cose che si fanno, vada a vedere e sarà convinto. Io ho portato gli onorevoli colleghi della Commissione di finanza a vedere come si forma un ruolo con il metodo meccanico: lo hanno constatato de visu. Lei lo conosceva già e non ha creduto di venire, quel giorno, e si è fatta una opinione diversa. Non ne ho colpa: posso dire questo, onorevole Fortunati: che nella nostra esperienza di quest'anno gli uffici di Milano hanno potuto, con l'applicazione del sistema meccanografico, compilare i propri ruoli — che importano 170 mila contribuenti — in nove giorni, mentre normalmente il lavoro della compilazione dei ruoli richiedeva l'impego di tutti gli uffici per un periodo dai due mesi e mezzo ai tre mesi. Che cosa significa questa enorme economia di tempo? Significa che i funzionari di concetto vengono sollevati da un impegno ed hanno la possibilità di dedicarsi al loro compito che è quello dell'accertamento e del controllo delle dichiarazioni. (Approvazioni dal centro). Con questo provvedimento di legge noi siamo convinti di aumentare di oltre un sesto l'efficienza dell'Amministrazione delle finanze, perchè le togliamo tutta una serie di compiti puramente materiali facendo lavorare la macchina là dove lavorava la meccanicità dell'opera individuale e lasciamo i funzionari al loro compito istituzionale che è quello dell'accertamento dell'imposta. Il secondo risultato è quello di avere le schede che, opportunamente elaborate, ci permettono di conoscere rapidamente per classi e tipi di redditieri il reddito complessivamente tassato che

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

come lei sa da ottimo statistico è certamente un notevole ausilio per l'amministrazione finanziaria e soprattutto per la conoscenza dei fatti economici e dei fatti finanziari e tributari da parte dell'opinione pubblica del nostro Paese. Lei si è soffermato su un punto veramente importante di questa nuova impostazione. Lei ha detto: io sono contrario al criterio che voi volete istituire nella costituzione di questi ruoli formati o trascritti meccanicamente, perchè voi realizzate un sistema che rende più difficile la pubblicità dei ruoli. Formalmente devo dire che ella ha ragione, onorevole Fortunati. I ruoli, quando sono formati a mano, portano per ogni tipo di imposta in ordine alfabetico i contribuenti con l'ammontare del reddito e con l'ammontare dell'imposta dovuta. Col sistema che noi abbiamo sperimentato (e non è stato esperimentato fuori dalle norme di legge perchè è stato fatto come ha ben ricordato ieri il senatore Braitenberg, sulla base di due norme di legge: una del 1930 che facoltizzava gli esperimenti e una del 1939 che rendeva obbligatorio al comando dell'amministrazione, l'esperimento da parte delle esattorie), laddove noi abbiamo sperimentato questo sistema della formazione del ruolo col criterio meccanografico, ogni contribuente riceve un numero e nell'elenco del ruolo non si leggono i nomi dei singoli contribuenti, ma si legge il numero, e accanto al ruolo vi è la rubrica dei contribuenti, nella quale essi sono elencati in ordine alfabetico e numerico. Si ricerca nell'ordine alfabetico il nome del contribuente e si trova accanto ad esso il numero con il quale il contribuente stesso è contrassegnato, che è unico per ogni contribuente per tutti i ruoli e che è permanente perchè non viene mai più variato. C'è dunque questa difficoltà: i ruoli che risultano col sistema meccanografico non contengono in sè l'ordine alfabetico dei contribuenti, ma il numero dei singoli contribuenti. L'ordine alfabetico si trova presso una rubrica allegata al ruolo in una specie di dizionario dei contribuenti che invece di darci il numero telefonico, ci dà il numero del contribuente. È difficile questo sistema per la consultazione del ruolo? Se devo guardare all'esperienza pratica che abbiamo fatto quest'anno, devo arrivare a conclusioni negative rispetto alla difficoltà. Devo ricordare al Senato un fatto molto importante che sotto-

linea lo spirito nuovo in cui ci muoviamo in materia tributaria nel nostro Paese. I ruoli sono sempre stati pubblicati in Italia dalla costituzione del nostro Stato in poi. Ogni anno negli ultimi cinque giorni di dicembre, normalmente, in tutti i comuni d'Italia si pubblicavano i ruoli. L'esperienza era che nessuno andava mai a verificare i ruoli. Quest'anno in cui c'è stato il primo passo della riforma tributaria, l'affluenza di cittadini per leggere i ruoli è stata veramente eccezionale. Per darvi una cifra, a Milano, durante i cinque giorni della pubblicazione dei ruoli, più di cinquantamila persone sono passate davanti ai ruoli ed hanno verificato quello che credevano opportuno verificare. Lo stesso è avvenuto a Torino, se debbo giudicare dalle pubblicazioni dei giornali di quella città. Lo stesso è avvenuto a Napoli, dove la gente ha fatto largamente la coda davanti ai registri dei ruoli, per leggere e verificare le cifre riportate.

In nessuna di queste città, se debbo credere, come debbo credere, alle relazioni che mi hanno fatto i funzionari dei miei uffici ed alle lettere che ho ricevuto dagli stessi amministratori comunali, si è verificata alcuna difficoltà nella lettura e nella verifica dei ruoli, tanto è vero che, come abbiamo visto, i giornali hanno potuto facilmente dedurre dai ruoli pubblicati in quel breve periodo di tempo tutte le notizie che hanno voluto rilevare in relazione alle cifre inscritte nei singoli ruoli.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Non le hanno prese dai ruoli, ma dagli elenchi delle dichiarazioni.

VANONI, Ministro delle finanze. Le hanno prese dai ruoli, perchè gli elenchi delle dichiarazioni sono in ordine di presentazione e non permettono nessuna verifica. Sarebbe un lavoro veramente improbo per un giornalista esaminare quasi un milione di dichiarazioni presentate, per esempio, all'ufficio di Milano. È molto più semplice invece prendere il ruolo, dove le dichiarazioni utili sono state iscritte.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Li avrà informati il capo ufficio.

VANONI, Ministro delle finanze. Il capo ufficio è vincolato al segreto d'ufficio e non ha dato nessuna notizia. È stato nel periodo della pubblicazione dei ruoli che i giornalisti hanno preso le cifre che hanno voluto prendere. Quan-

21 Marzo 1952

do lei crede, le farò vedere tutti i rapporti che ho ricevuti dagli uffici, in cui si vede come si sono svolte le consultazioni dei ruoli e quali sono i risultati ottenuti. Però voglio dire che sono d'accordo anch'io con lei sul fatto che in questo modo non si soddisfa alla pubblicità necessaria per il controllo delle dichiarazioni e degli accertamenti, e ciò per la semplice ragione che la pubblicazione dei ruoli nella nostra legge di riscossione non ha mai avuto come compito di suscitare la pubblicità per il controllo da parte dei cittadini, ma quello molto più limitato e solenne, dal punto di vista giuridico, di costituire debitore dell'imposta colui che era iscritto nel ruolo e di far decorrere i termini per i ricorsi al fine di correggere gli errori materiali dell'iscrizione a ruolo.

La pubblicità ai fini, vorrei dire politici e sociali, che interessano l'onorevole Fortunati ed anche il Ministro delle finanze, la dobbiamo raggiungere attraverso una via completamente diversa, Se mi permettono gli onorevoli senatori, spiegherò nei limiti del possibile, per non annoiare eccessivamente il Senato, perchè l'invito del senatore Fortunati di compilare i ruoli con la indicazione esplicita dei nomi non può essere accolto senza un grave dispendio per il servizio meccanografico. In sostanza attraverso il sistema meccanografico noi traduciamo tutti gli elementi che devono figurare nel ruolo o eventualmente nella cartella (parleremo successivamente di questo problema delle cartelle) in simboli, in fori che sono fatti in una certa scheda, la quale poi, passando attraverso una macchina che potremo chiamare rivelatrice, traduce questi fori di nuovo in numeri, che vengono stampati sui moduli del ruolo o della cartella. La scheda che porta il nome del contribuente è una scheda a parte.

Allora, per ottenere il risultato che ogni ruolo porti il nome del contribuente, noi dovremmo, invece di far passare un'unica scheda nella
macchina che compila il ruolo, farne passare
due o più di queste schede: la scheda o le schede
che portano il nome e quella che porta tutte le
cifre che riguardano il reddito, l'aliquota e l'importo dovuto dal contribuente. Ecco perchè, invece, per comodità, il nome si traduce in un
simbolo, cioè nel numero del contribuente. Il
numero può essere raccolto nell'unica scheda
che contiene reddito e imposta. Il nome invece

richiede il passaggio, ai fini della stampa, delle schede che contengono il nome e di quelle che contengono gli elementi numerici. (*Interruzione del senatore Fortunati*). È così, onorevole Fortunati: che vuole che le faccia se le cose sono così e non le vuol capire?

FORTUNATI, relatore di minoranza. Dipende dal numero e dalle colonne. Questi problemi li ho studiati prima di lei: non è questione di avere o no visitato ...

VANONI, Ministro delle finanze. Ma lei non vuole proprio capire!

FORTUNATI, relatore di minoranza. Ho letto la relazione del tecnico in proposito.

VANONI, Ministro delle finanze. Ma non l'ha capita. Anch'io l'ho avuta ieri sera e credo di averla ben'compresa. La relazione del tecnico legittima una cosa molto semplice: che non è possibile fare il ruolo nominativo, ma è possibile fare il riassunto di tutti i ruoli nominativi, perchè questo significa far passare una volta le schede col nome e poi, una volta ogni scheda che porta l'imposta dovuta per lo stesso soggetto: il che è una cosa estremamente diversa dalla formazione dei ruoli. Questo dice il professor De Finetti, se lei ha la cortesia di leggere a fondo la lettera che ha ricevuto e che non ha avuto la bontà di passarmi.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Il professor De Finetti l'ha passata in sede competente: come facevo a passargliela, se non l'ho neanche avuta?

VANONI, Ministro delle finanze. Ma è indirizzata a lei. Ad ogni modo la lettera che è stata passata in sede competente dei tecnici di queste operazioni, io l'ho ricevuta soltanto ieri sera, e mi sono reso conto che essa risponde al programma che noi stessi avevamo formulato: vi si parla non di formazione del ruolo nominativo, ma di fusione di ruoli che può essere eventualmente studiata non ai fini della pubblicazione del ruolo, ma della pubblicità. Ora vorrei dire appunto in questo momento che, ai fini della pubblicità, il Parlamento ha davanti a sè due strade: o pubblicare ogni anno un volume nel quale siano raccolte tutte le dichiarazioni dei contribuenti, con gli elementi essenziali di queste dichiarazioni, e allora noi avremo veramente una pubblicità completa, perchè i contribuenti possono essere classificati, secondo la loro attività concreta, per classi e tipi

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

di reddito; oppure procedere a questa fusione dei ruoli, non per l'adempimento voluto dalla legge della riscossione, che è la pubblicazione del ruolo, ma per l'adempimento della pubblicità, tanto è vero che ella, onorevole Fortunati, e il professor De Finetti che glielo ha suggerito, dice proprio chiaramente che questi ruoli fusi devono essere lasciati in deposito presso i pubblici uffici per la consultazione di chiunque voglia conoscere l'andamento dei contribuenti. Io debbo dire che personalmente, almeno in questo primo periodo, preferisco la pubblicazione in volume dei redditi denunciati dai singoli contribuenti; e preferisco questa pubblicazione per una ragione estremamente semplice, perchè quando anche lei ha un ruolo fuso di tutti i contribuenti di Bologna, non avrà mai la possibilità di controllare il reddito degli iscritti in Bologna con i redditi di un contribuente che per ipotesi è andato a farsi tassare in un'altra città, e che è iscritto nei ruoli di un'altra città. Se noi veramente vogliamo avere, attraverso la pubblicità, uno stimolo perchè l'opinione pubblica confronti le dichiarazioni dei singoli contribuenti, dobbiamo fare in modo che i contribuenti di tutta Italia, o per lo meno i contribuenti di larghe circoscrizioni siano confrontati tra di loro in modo da avere veramente un confronto efficiente. Lei sa, perchè se ne è lamentato continuamente anche nel corso della discussione sulla finanza locale, a quanti espedienti ricorrono i contribuenti per sfuggire alle osservazioni dell'ufficio A e sottoporsi aile osservazioni dell'ufficio B. Non è attraverso il confronto del ruoto di un solo Comune che la pubblicità che noi vogliamo realizzare ottiene ı risultatı ai quali noi siamo indirizzati. Quindi io dico molto semplicemente che bisogna tenere distinti bene i due problemi: da un lato la formazione del ruolo per gli effetti giuridici che esso ha e con tutti i vantaggi che derivano quindi all'Amministrazione, e statistici e amministrativi, dalla formazione meccanica del ruolo; dall'altro, il problema della pubblicità delle iscrizioni a ruolo e delle dichiarazioni fatte dai singoli contribuenti. Io rinnovo quindi l'impegno che ho già preso davanti all'altro ramo del Parlamento, che, in relazione ai redditi che saranno dichiarati nella seconda dichiarazione, quella che si dovrà presentare al 31 marzo prossimo, noi cureremo al più presto possibile la

pubblicazione in un volume o in più volumi delle dichiarazioni stesse, classificate per tipi e categorie, e in questo modo non sarà più possibile a nessuno, onorevole Fortunati, far stampare sui giornali che si vogliono nascondere le ulchiarazioni e i redditi tassabili. Questa dichiarazione io i'ho fatta solennemente nel mese di dicembre davanti alla Camera e la ripeto con altrettanta solennità davanti al Senato, e sono anche io convinto con lei che questa pubblicazione contribuirà a rendere sempre più difficile l'evasione triputaria nel nostro Paese. Ma le cose facciamole bene, facciamole con gli strumenti che corrispondono alle singole necessità. non confondiamo strumenti diversi e necessità ed opportunità diverse. Io sono anche convinto che, man mano che l'esperienza della meccanizzazione si sarà estesa nel nostro Paese, potremo anche prendere in considerazione quello che ci propone il professor De Finetti e che i nostri tecnici da diversi mesi avevano studiato e proposto al Ministro delle Finanze, cioè il sistema della fusione dei raoli, quello cioè di riunire in un unico volume ai soli fini della conoscenza interna dell'Amministrazione e della consultazione da parte dei terzi, tutti i ruoli che fanno capo ad un unico contribuente sotto l'unico nome di questo contribuente. Ma se vogliamo fare una cosa seria, che abbia veramente importanza per la conoscenza del carico tributario del contribuente, non dobbiamo limitarci al ruolo nel momento della pubblicazione. L'esperienza di ogni giorno ci dice che si debbono continuamente pubblicare ruoli straordinari, ruoli speciali per le più diverse opportunità perchè gli accertamenti sono arrivati a conclusione nei tempi più diversi. Solo quando noi faremo questo volume che sia fusione dei ruoli pubblicati in un anno, potremo dire veramente di avere fatto qualcosa che riproduce con sufficiente esattezza la tassazione fiscale di un contribuente. Tutto il resto, senatore Fortunati, non è che rendere più difficile un tentativo dal quale noi con sicurezza ci ripromettiamo un progresso tecnico della nostra attività amministrativa.

Lei ha continuamente detto ieri, parlando a questo proposito, che qui si vuole fare tutto questo per poter fare le cartelle, ma non è esatto, senatore Fortunati. È vero che la scheda predisposta per il singolo ruolo può servire per

21 Marzo 1952

1948-52 - DCCLXXXIX SEDUTA

DISCUSSIONI

VANONI, Ministro delle finanze. ... scritte a mano dove sotto la voce « ricchezza mobile » sono comprese tutte le imposte che gravano sul reddito mobiliare (dall'imposta comunale all'addizionale provinciale, alla camerale, al

contributo E.C.A.) che vengono riportate dall'esattore senza l'indicazione delle relative aliquote percentuali. (Interruzione del senatore

Fortunati, relatore di minoranza).

Applicando esattamente il sistema meccanografico posso assicurarla che si avrà una netta distinzione dei ruoli e dei carichi relativi ed avremo delle cartelle che, per essere scritte a macchina (come quelle di Milano che ho avuto occasione di vedere), saranno, seguendo un unico criterio di elaborazione, estremamente chiare e leggibili, purchè si voglia leggere e capirequello che in esse sta scritto.

E concludo. Questa legge, che arriva oggi al vostro esame, è un sicuro progresso per la nostra organizzazione amministrativa e confido pertanto che voi vorrete approvarla. Se l'esperienza ci dirà che in qualche punto bisognerà correggerla, non avremo pudore di ritornare davanti al Parlamento per ottenere l'autorizzazione a fare le correzioni necessarie. Ma questa legge è il frutto di un'esperienza sufficiente per potervi garantire, senza timore di essere bollati dalla storia, che questo è un passo serio verso il progresso della nostra struttura amministrativa. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dai senatori Fortunati e Ruggeri è stato presentato il seguente ordine del giorno: «Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo sul disegno di legge" Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali" passa all'ordine del giorno».

Invito l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro a dare il loro avviso su questo ordine del giorno.

OTTANI, relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è naturalmente contraria all'approvazione dell'ordine del giorno.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno di cui do nuovamente lettura: « Il Senato, udite le di-

la formazine delle cartelle, ma nè la legge che voi siete chiamati ad approvare, nè gli accordi che fanno parte del possibile consorzio che si dovrebbe formare per l'esercizio di questi centri meccanografici prevedono l'obbligo di far formare le cartelle col sistema meccanografico; se l'esattore lo ritiene, può chiedere questo servizio al centro e lo paga in relazione al costo del servizio stesso; se l'esattore preferisce farsi le cartelle da sè, come è suo diritto e dovere, secondo la legge di riscossione, non c'è alcun obbligo di servirsi del sistema meccanografico e quindi il fatto della cartella è conseguente, vorrei dire, accidentale alla strumentazione che abbiamo studiato. Quel che interessa a noi è avere un metodo per il quale l'ufficio accertatore debba segnalare solo il reddito imponibile e tutto quello che è calcolo dell'imposta sia fatto meccanicamente e sicuramente, attraverso questi strumenti che sono stati studiati e sperimentati lungamente.

Credo, dopo questo chiarimento, di poter concludere la mia esposizione. Siamo stati molto prudenti nel proporre al Parlamento il provvedimento che (d'accordo circa il pessimo nome italiano), va sotto il nome di meccanizzazione dei ruoli, ma l'abbiamo fatto dopo una lunga sperimentazione, dopo che si è creata un'esperienza presso numerosi centri. L'esperienza è stata dovunque positiva per gli esattori e per l'amministrazione finanziaria. Non vedo perchè un sistema che sia utile agli esattori sia da condannare. Quel che importa a noi è di vedere se il sistema, oltre e prima che utile agli esattori, sia utile all'amministrazione finanziaria e al contribuente. Vi posso dire con tranquillità che il sistema è estremamente utile sia per l'amministrazione finanziaria e sia anche per il contribuente, perchè se domani la gran parte delle esattorie adotterà il criterio di far formare le cartelle sulle scheda preparata col sistema meccanografico, noi dell'amministrazione avremo un compito moito più facile per far rispettare la norma fondamentale secondo la quale dalla cartella debbono risultare chiaramente tutti gli elementi del reddito. Non so se lei, onorevole Fortunati, ha visto certe cartelle ...

DE LUCA. Molte volte non ci si capisce niente.

21 Marzo 1952

chiarazioni del Governo sul disegno di legge: "Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali", passa all'ordine del giorno ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo ordine del giorno non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo allora ali'esame degli articoli. Prima di dare lettura dell'articolo 1, comunico al Senato che la Commissione finanze e tesoro ha presentato un emendamento sostitutivo alla dizione del titolo del disegno di legge con la seguente:

« Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali».

Vorrei pregare la Commissione di rinviare lo svolgimento di questo emendamento alla fine dell'esame degli articoli, così come ho proposto altra volta all'Assemblea; e l'Assemblea ha accolto la mia proposta. Credo che la Commissione e l'Assemblea possano accogliere la proposta. Le ragioni sono intuitive. Se non vi sono osservazioni resta così stabilito.

Comunico al Senato che la Commssione finanze e tesoro ha presentato un emendamento tendente a far precedere l'articolo primo dal seguente:

- « I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali nonchè delle tesorerie comunali e provinciali delle imposte dirette per il decennio 1943-1952 sono prorogati al \$1 dicembre 1953: le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga.
- « Per l'anno 1953 si auplica lo stesso aggio già stabilito per il 1952 a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 143.
- « Il nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette avrà inizio col 1º gennaio 1954 e terminerà con il 31 dicembre 1963 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza, per illustrare questo emendamento.

OTTANI, relatore di maggioranza. Le ragioni di questo emendamento aggiuntivo sono già state esposte ieri in sede di discussione generale dal senatore Braitenberg e, oggi, nell'intervento dell'onorevole Ministro. Ad ogni modo posso richiamare al Senato questi dati di fatto: il disegno di legge venne presentato dal Ministro nell'ottobre del 1950, la relazione della maggioranza della Commissione venne presentata nell'aprile del 1951. Per converso, la relazione di minoranza ha tardato alcuni mesi. Questa è una constatazione, non è certamente un atto di accusa. Questo ritardo ha reso impossibile la osservanza di quei termini che dalle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte sono fissati in modo tassativo. Per esembio la domanda di conferma dove essere presentata entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio. Il parere del Comune, che deve essere sempre richiesto, deve essere emesso entro il mese di gennaio dell'ultimo anno, e il decreto di conferma deve essere emanato dal prefetto entro il 31 marzo successivo. Ora, come gli onorevoli senatori vedono, mentre i due primi termini sono già oltrepassati, il terzo termine non potrebbe assolutamente essere osservato, perchè oggi siamo al 21 marzo e il passaggio di questo disegno di legge alla Camera richiederà un tempo tale che lo mette al di fuori di questo ultimo termine. Basta questa osservazione perchè gli onorevoli senatori comprendano come la Commissione doveva farsi carico e infatti ne ha sentito la responsabilità, di far sì che la riscossione delle imposte non si trovasse ad un punto di carenza di legge regolatrice e perciò ha creduto, più che opportuno, necessario di proporre anzitutto che il decennio che oggi sta per spirare venga prorogato di un anno e cioè a tutto il 31 dicembre 1953 alle medesime condizioni oggi praticate, e in questo modo l'osservanza dei termini sarà possibile e l'esame di tutte le domande che saranno presentate potrà essere fatto con quelle cautele, con quell'approfondimento delle singole situazioni che sono necessari. Vogliamo che gli esattori meritevoli possano avere la conferma, ma vogliamo che quegli esattori per cui vi siano giusti motivi di censura vengano esclusi dalla conferma che ha in sè il carattere di un attestato di benemerenza. Per questo la Commissione crede di poter con sicura coscienza proporre al Senato l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

21 Marzo 1952

PRESIDENTE. Invito il relatore di minornza ad esprimere il suo avviso sull'articolo proposto dalla maggioranza della Commissione.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Siamo stati contrari al disegno di legge e quindi è evidente che siamo contrari anche a questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo parere.

VANONI, Ministro delle finanze. Sono d'accordo con la maggioranza della Commissione.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Vorrei chiedere uno schiarimento alla Commissione sulla portata esatta della dizione dell'ultima parte del primo comma: « Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga ». Ora, se non sbaglio, molte garanzie sono prestate da terzi e i termini sono per i terzi necessariamente impegnativi, ma quelli che essi conoscevano in partenza. Ora, l'estendere le garanzie al di là di questi termini mi sembra che ron sia lecito. Desidererei avere una risposta precisa perchè la legge non può impegnare il terzo, quando c'è libertà da parte sua di prestare o no una garanzia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione al riguardo.

OTTANI, relatore di maggioranza. Io credo che l'osservazione fatta dal senatore De Luca abbia valere quando si tratta di rapporti privati, ma che non possa essere applicata al nostro caso, quando cioè la garanzia viene prestata in un contratto che ha carattere pubblicistico.

Bisogna anche tener presente che, se le cauzioni dovessero venir meno, il contratto di appalto dell'esattoria perderebbe quella base di sicurezza che è necessaria.

Del resto è risaputo che chi presta la cauzione a favore dell'esattore, non lo fa mai a titolo gratuito, ma viene sempre pattuito un compenso. Quindi, se la cauzione resterà impegnata un anno di più, a causa della proroga, il privato che ha dato garanzia riscuoterà anche per la proroga quel compenso che ha pattuito con

l'esattore. Il danno non credo che possa essere sensibile.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Io non presenterò emendamenti, ma semplicemente segnalo alla Commissione questo inconveniente, che per me è grave e potrebbe dare occasione di far ritenere all'autorità giudiziaria che l'appalto non sia coperto da cauzione, ove la cauzione venga prestata al di là della volontà del privato. Io mi sono riferito al caso, del resto comunissimo, della garanzia ipotecaria di terzi, non conferita dietro compenso, ma a titolo gratuito, per ragioni di parentela, di amicizia o per altre ragioni che non è il caso qui di analizzare. Ebbene, se io ho inteso vincolare i miei beni in una determinata direttiva, una volta che siano giunti i termini di scadenza, devo riacquistare la libertà dei beni che avevo vincolati fino a quel momento. Non credo che il legislatore possa incrinare questo diritto.

PARATORE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Lo stesso dubbio che si è affacciato al senatore De Luca è affiorato in sede di discussione presso la Commissione finanze e tesoro, ed ha formato oggetto di ampio dibattito. È indubbio che a prima vista una determinata forma di lesione del diritto privato sussiste. Data, però, la struttura di questo disegno di legge e della proroga quasi obbligatoria, si è ritenuto di dover cercare di impedire nei limiti del possibile ogni deviazione. Per avventura, infatti, un esattore che non desiderasse più ottenere la conferma, potrebbe mettersi d'accordo con colui che gli ha prestato la cauzione per far apparire che la cauzione più non esiste. Questo probabilmente può accadere sotto qualche forma anche ora, ma più difficilmente.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Non essendo rimasto soddisfatto delle spiegazioni fornitemi dalla Commissione, dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo su questo punto.

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla Commissione finanze e tesoro ed accettato dal Governo, da far precedere all'articolo 1.

DE LUCA. Domando la votazione per divisione del primo comma.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la prima parte del primo comma dell'articolo aggiuntivo, di cui do lettura:

« I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali nonchè delle tesorerie comunali e provinciali delle imposte dirette per il decennio 1943-1952 sono prorogati al 31 dicembre 1953: ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvata).

Metto ai voti la seconda parte del primo comma dell'emendamento aggiuntivo:

« le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga. ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvata).

Metto ai voti i successivi due commi dell'emendamento aggiuntivo:

- « Per l'anno 1953 si applica lo stesso aggio già stabilito per il 1952 a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 143.
- « Il nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette avrà inizio col 1º gennaio 1954 e terminerà con il 31 dicembre 1963 ».

Chi li approva è pregato di alzarsi. (Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso, salvo indicazione della numerazione in sede di coordinamento:

#### TITOLO I.

CONFERMA IN CARICA

DEGLI ESATTORI E RICEVITORI PROVINCIALI

PER IL DECENNIO 1953-1962

Articolo aggiuntivo.

I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali nonchè delle tesorerie comunali e provinciali delle imposte dirette per il decennio 1943-52 sono prorogati al 31 dicembre 1953: le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga.

Per l'anno 1953 si applica lo stesso aggio già stabilito per il 1952 a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 143.

Il nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette avrà inizio col 1º gennaio 1954 e terminerà con il 31 dicembre 1963.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Passiamo ora al disegno di legge. Come il Senato sa, esistono tre testi: uno proposto dalla Governo, un altro proposto dalla maggioranza della Commissione, ed un terzo proposto dalla minoranza della Commissione stessa. Invito l'onorevole Ministro a dichiarare se consente che la discussione degli articoli abbia luogo sul testo della maggioranza della Commissione.

VANONI, Ministro delle finanze. Acconsento.

PRESIDENTE. La discussione avverrà quindi sul testo della maggioranza della Commissione e il testo della minoranza della Commissione verrà considerato come un emendamento a tale testo. Le divergenze, del resto, non sono numerose. La minoranza propone nove modifiche a nove articoli del testo della maggioranza, due aggiunte a due articoli e la soppressione di un articolo.

Si dia lettura dell'articolo 1.

21 Marzo 1952

## CERMENATI, Segretario:

#### Art. 1.

Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1953-1962, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'articolo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1949 e 1950.

Gli esattori, che si trovino nell'impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.

Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1952-1962 sulla base dell'aggio di cui l'esattoria fruiva alla fine del quinquennio 1943-1947, qualora la misura di tale aggio sia inferiore a quella attuale, salva la facoltà di richiesta di aumento come al comma precedente.

Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge o dei discendenti.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 1 della minoranza è perfettamente identico a quello della maggioranza.

Dividiamo la discussione per commi. Al primo comma sono stati presentati due emendamenti dalla Commissione finanze e tesoro: è formalmente un solo emendamento, ma che ne contiene in sostanza due. Primo: « Sostituire elle parole " per il decennio 1953-1962" le altre " per il decennio 1954-1963" »; secondo emendamento: « sostituire alle parole " negli anni 1949-1950" le altre " 1950-1951" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza per svolgere questi emendamenti.

OTTANI, relatore di maggioranza. Si tratta, come è evidente, di spostare di un anno in avanti le date che sono state enunciate in que-

sto prima comma; è una conseguenza dell'articolo aggiuntivo che il Senato ha approvato: di prorogare cioè per l'anno 1953 la durata dei contratti attuali di appalto. Siccome le date che erano nel disegno di legge si riferivano al termine iniziale e finale del decennio, questo non è più il 1953-1962, ma il 1954-1963, e i due anni che debbono essere tenuti presenti per i carichi non sono più il 1949 e 1950, ma sono diventati gli anni 1950 e 1951. È una conseguenza che al Senato non può sfuggire.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, è d'accordo?

VANONI, Ministro delle finanze. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo primo coi due emendamenti proposti dalla Commissione finanze e tesoro ed accettati dal Governo: di sostituire cioè nel secondo rigo alle parole: « per il decennio 1953-1962 » le altre « per il decennio 1954-1963 », e nell'ultimo rigo alle parole « negli anni 1949-1950 » le altre « negli anni 1950-1951 ».

Si dia lettura del testo così emendato. CERMENATI, Segretario:

### Art. 1.

Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1954-1963, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'articolo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1950-1951.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo primo comma. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione finanze e tesoro propone di aggiungere al primo comma il seguente:

« Tale disposizione è applicabile anche alle esattorie che, già soggette a soppressione ai sensi dell'articolo 1, comma quarto, della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono state, in applica-

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

zione dei provvedimenti successivi, confermate anche per il quinquennio 1948-1952 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza.

OTTAMI, relatore di maggioranza. A norma della legge 16 giugno 1939, n. 942, le esattorie che non avessero sorpassato nell'anno 1940 il carico di 600 mila lire dovevano essere soppresse. Invece con provvedimenti successivi vennero confermate per un quinquennio, dal 1948 al 1952. Sembra dunque giusto che anche a queste esattorie venga lasciata la facoltà di chiedere la conferma, non essendovi veramente un motivo rilevante, che possa giustificare la loro esclusione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere su questo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi associo alle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento della Commissione, accettato dal Ministro, di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma del testo della maggioranza della Commissione non vi sono proposte di emendamento. Se ne dia lettura.

#### CERMENATI, Segretario:

« Gli esattori, che si trovino nell'impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al terzo comma. Se ne dia lettura.

## CERMENATI, Segretario:

« Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1953-1962 sulla base dell'aggio di cui l'esattoria fruiva alla fine del quinquennio 1943-1947, qualora la misura di tale aggio sia inferiore a quella attuale, salva la facoltà di richiesta di aumento come al comma precedente ».

PRESIDENTE. A questo terzo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione sono stati presentati due emendamenti: un emendamento soppressivo dei senatori Braitenberg, Tartufoli, Genco, Pontremoli, Zanardi e Carelli e un emendamento sostitutivo della Commissione finanze e tesoro:

« Gli esattori nominati su asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1954-1963, sulla base dell'aggio contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Braitenberg per svolgere il suo emendamento.

BRAITENBERG. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, prima di svolgere il mio emendamento, mi consentano di riferirmi ad una frase detta ieri dal relatore di minoranza e riportata anche nel resoconto sommario.

PRESIDENTE. Lei coglie l'occasione di questo emendamento per rispondere al senatore Fortunati: se intende farlo, può farlo, ma ciò sia chiaro!

BRAITENBERG. Con quella frase il senatore Fortunati, quale relatore di minoranza, ha insinuato che io avrei detto che gli italiani avrebbero un livello morale ed intellettuale tale da meritare l'attuale sistema esattoriale. Ora io non ho detto affatto questo, nè mi sono sognato di pensarlo. Ho solamente esposto che il sistema attuale di riscossione a mezzo di appalti è antiquato, e che sarebbe augurab'le che venisse riformato, che attualmente non è il tempo per innovazioni sostanziali, che però con la riforma tributaria iniziata dal Ministro delle finanze abbiamo già fatto il primo passo per indirizzare la coscienza civica circa il dovere fiscale verso lo Stato. Forse non mi sono espresso bene ma non voglio e non posso credere che il senatore Fortunati abbia voluto approfittare delle mie difficoltà linguistiche per insinuarmi delle espressioni diffamanti circa il livello morale e intellettuale del popolo

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

italiano al quale del resto appartengo anch'io. (Applausi dal centro e dalla destra).

Entro adesso nello svolgimento del mio emendamento. In un primo momento le esattorie conferite per asta o d'ufficio nel primo quinquennio erano addirittura escluse dalla conferma. Successivamente, d'accordo con il Ministro, la Commissione ha creduto di poterle ammettere alla conferma però con una limitazione, che cioè la conferma possa essere richiesta solo sulla base dell'aggio per il 1943. Ora queste esattorie sono appunto state conferite nell'ultimo quinquennio sia per asta sia d'ufficio perchè i contratti stipulati dagli anteriori esattori sono stati rescissi per circostanze speciali come, per esempio, per troppo scarso incremento del carico, per eccezionali condizioni, dipendenti dalla guerra e dal dopeguerra, per particolari difficoltà di riscossioni, ecc. Se si volesse ora consentire il diritto di conferma a quelle esattorie, conferite nell'ultimo quinquennio, solamente in base all'aggio del 1943, si escluderebbero addirittura dalla possibilità della conferma. Una esattoria, per esempio, il cui contratto del 1943 fissa un aggio del tre per cento, successivamente, in seguito alla rescissione del vecchio contratto è stata conferita nell'ultimo quinquennio ad un aggio del 6 per cento. L'amministrazione finanziaria ha certamente vagliato tutte le circostanze prima di consentire a tale sensibile aumento. Ora se queste esattorie volessero chiedere la conferma dovrebbero fare la richiesta sulla base dell'aggio del 1943 e quindi solo sul 3 per cento ed avrebbero soltanto il diritto di domandare un aumento del 40 per cento su tale base, arrivando al massimo al 4,20 per cento, cifra molto inferiore all'aggio attuale. È da prevedere che se venisse accettato il terzo comma nella formulazione della Commissione, tante esattorie conferite nell'ultimo quinquennio rimarrebbero senza conferma e dovrebbero essere messe all'asta o venire confermate d'ufficio.

In queste condizioni si trova un gruppo di esattori della Toscana (La Spezia, Firenze, Viareggio) le esattorie di Napoli e 52 esattorie della Calabria. Le condizioni per le conferme dovrebbero essere presso a poco eguali tanto per le esattorie dell'ultimo decennio quanto per quelle conferite nell'ultimo quin-

quennio. Le entrate delle esattorie si basano principalmente su due elementi: il carico e l'aggio. Ci sono esattorie che avevano negli ultimi anni un relativamente forte aumento del carico e queste vengono senz'altro ammesse alla conferma, all'aggio attuale, con la facoltà di chiedere eventuali aumenti del 40 per cento. A me pare sarebbe iniquo escludere dalla conferma con l'aggio attuale le esattorie che per diverse circostanze non avevano aumenti di carico, ma che godono di un aggio superiore a quello del 1943. Si tratta anche di eliminare le incertezze per gran numero di esattorie, incertezze gravi anche per il personale che rimarrebbe in una situazione penosa ed allarmante non sapendo cosa succederà tra un anno o due. Anche per considerazioni morali non si dovrebbe negare il diritto alla conferma a quel gruppo di esattorie che nell'ultimo quinquennio sono subentrate a coloro che hanno voluto abbandonare le esattorie per l'esiguità dell'aggio. Prego pertanto il Senato di approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in discussione.

OTTANI, relatore di maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Braitenberg ed insiste perchè venga approvato il terzo comma nella dizione proposta dalla Commissione stessa.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA, Onorevoli colleghi, nel nuovo testo che ci viene sottoposto come emendamento dalla Commissione, si riprende, per quanto riguarda la conferma in carica degli esattori, un principio che non si ritrovava nell'originario testo governativo, che cioè la conferma debba riguardare sia gli esattori nominati per asta che quelli nominati di ufficio per o nel quinquennio 1948-1952. La differenza tra l'antico e il nuovo testo della Commissione è nel riferimento alla base dell'aggio contrattuale che, secondo l'emendamento della Commissione, sarebbe quello attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952, mentre nel precedente testo il riferimento era ben diverso e, in un certo senso, più elastico.

21 Marzo 1952

Ora io, mentre ritengo che la legge è bene inspirata nel caso di esattori nominati per asta, non sono tuttora convinto, ed ho ascoltato con attenzione i discorsi precedenti per trovare le ragioni valide di un diverso orientamento, che il vantaggio debba essere esteso anche agli esattori nominati d'ufficio.

La non applicabilità della legge agli esatori nominati di ufficio può essere uno dei modi, se deve essere mantenuto l'attuale sistema dell'appalto, di avviare — sia pure con le opportune e doverose cautele — ad un certo sblocco della situazione in materia di esattorie, mettendo cioè all'asta un certo numero di esattorie che nell'ultimo quinquennio sono state conferite d'ufficio.

Le ragioni dette nella discussione generale dal senatore Braitenberg valgono perfettamente per gli esattori che, nominati per asta, durante il periodo della guerra hanno acquistato il merito di fare funzionare le esattorie medesime e quindi di avere dato allo Stato il mezzo di far fronte ad oneri così eccezionali.

Ma per i conferimenti che sono avvenuti necessariamente indipendentemente da ogni vaglio del mercato, il quale dice quale è effettivamente l'aggio che, in relazione con le situazioni locali, può essere ritenuto adeguato e sufficiente, mi pare che la conferma significhi attribuire un ingiusto privilegio ed impedire, d'altro canto, che cominci a sbloccarsi una situazione che già da lungo tempo è bloccata.

Mi si può obiettare che lo sblocco di una aliquota delle esattorie potrebbe portare ad inconvenienti nel conferimento delle medesime, qualora dovessero essere messe all'asta; ma io dico che questo è un giudizio a priori viziato come spesso i giudizi aprioristici, perchè soltanto quando l'asta fosse andata deserta si potrebbe trarre la ragionevole conclusione che in quella data località non è possibile trovare un appaltatore. In verità io credo che, soprattutto nei piccoli Comuni, non manchino coloro che cercano di impiegare soprattutto le loro energie di lavoro oltre che i capitali non eccessivi che possono eventualmente bastare per una piccola esattoria.

Chiedo quindi che l'onorevole Ministro — poichè l'onorevole relatore si è già pronunciato — spieghi più diffusamente le ragioni per cui egli stesso sembra abbia ritenuto di

dovere aderire ad un testo della Commissione del tutto diverso da quello stesso che egli aveva presentato con il suo disegno di legge.

 $\label{eq:pontremoli} \textbf{PONTREMOLI.} \ \ \textbf{Domando} \ \ \textbf{di parlare.}$ 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTREMOLI. Anche coloro che hanno avuto le esattorie di ufficio, nel quinquennio 1948-1952, si sono sottoposti ad esigenze che non corrispondevano in realtà alla situazione economica delle stesse.

Ora l'emendamento proposto dalla Commissione, se accettato, equivarrebbe a ridare vigore ed applicazione a quella esclusione dal diritto di richiedere la conferma, già riconosciuta immeritata ed ingiustificata.

Si potrebbe tutt'al più precludere a costoro ogni aumento dell'aggio attuale o determinarne la facoltà di domandarlo esclusivamente sulla base dell'aggio 1943-1947, come è indicato nell'emendamento della Commissione.

È logico pensare che quando l'Amministrazione finanziaria ha conferito d'ufficio le esattorie, ne ha esaminata e vagliata la situazione e ne ha fissato l'aggio in correlazione.

Si tratta, in complesso, di medie e piccole esattorie, il cui carico di ruoli e oggi aumentato, è vero, ma non certo in proporzione dei gravami, i quali sono in aumento costante del 1948.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Ministre di non opporsi all'accoglimento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo sull'emendamento.

VANONI, Ministro delle finanze. Come ha ricordato il senatore Rizzo, il Governo in un primo momento aveva proposto di non confermare, di non ammettere cioè la conferma automatica delle esattorie che sono state attribuite di ufficio nell'ultimo quinquennio. Si tratta di esattorie che normalmente sono state lasciate da esattori che le avevano in carico all'inizio del decennio perchè non ritenevano, questi esattori, di poter continuare la gestione. In tutti i contratti esattoriali è sempre inclusa la facoltà, quando le esattorie superino un certo carico, di disdettare l'esattoria dopo il primo quinquennio di esercizio. Ora queste esattorie furono assegnate alle condizioni in cui fu possibile assegnarle, condizioni che, a ragio-

21 Marzo 1952

ne, il senatore Rizzo dice non determinate dal mercato, ma da una valutazione che si è fatta caso per caso delle possibilità di reddito dalle singole esattorie e delle spese che gravavano sulle esattorie stesse. Davanti alla Commissione è stata fatta valere una considerazione che ha finito per convincere lo stesso Ministro e cioè che molti di questi esattori, che hanno chiesto ed ottenuto la assegnazione della esattoria nell'ultimo quinquennio, hanno sopportato, in alcune situazioni, dei sacrifici e dei carichi in vista di acquisirsi il diritto alla conferma per 'il futuro decennio. Però un punto a me è sembrato che non potesse essere superato, onorevole Braitenberg: anche ammesso che questi esattori che hanno avuto l'assegnazione della esattoria di ufficio abbiano un certo diritto morale se non lo stesso diritto giuridico che hanno gli esattori che hanno conservato le esattorie per il decennio e che nasce per loro dalla norma del testo unico del 17 ottobre 1922; anche ammesso che queste esattorie abbiano una fondata aspettativa morale alla conferma, non è possibile però partire per la conferma da un punto diverso da quello da cui partono tutti gli esattori che hanno regolarmente conservato le esattorie durante il decennio. E se qualche esattore (molti o pochi che siano) non riterrà di poter partire da questa base, che è la base comune su cui si fa la conferma per tutte le altre esattorie, vorrà dire che si procederà all'esperimento d'asta; e sarà il mercato che dirà a quali condizioni sarà possibile collocare le esattorie e, se l'asta andrà deserta, come prevede il successivo articolo 4, si provvederà al collocamento d'ufficio per un'altra volta. Questa è l'interpretazione più logica che può essere data a questo problema.

Però devo far presente al Senato, per completezza di conversazione che in qualche caso di collocamento di ufficio nel secondo quinquennio del decennio in corso, si sono abbinate due o più esattorie in maniera da ottenere un aggio tollerabile anche per alcune esattorie che di per sè avrebbero portato aggi estremamente elevati. Questo vantaggio si perde evidentemente con l'esperimento d'asta, perchè le esattorie migliori saranno facilmente collocate con l'asta e le peggiori dovranno essere collocate d'ufficio, nei limiti previsti dallo stesso articolo 4. Però, nonostante questo inconveniente,

è meglio cominciare a mettersi sulla strada di una certa correzione degli aggi là dove vi sono delle indicazioni sufficienti per questa correzione. Come vedremo meglio esaminando l'articolo 2 e l'articolo 3, la conferma non è data in modo automatico agli stessi aggi in vigore all'inizio del decennio 1943-1952. Vi sono delle ipotesi in cui può essere praticata una riduzione dell'aggio e delle altre in cui può essere invece praticato un aumento dell'aggio stesso, fino ad un determinato limite.

Se accettassimo anche la sua proposta subordinata, oncrevole senatore Pontremoli, di confermare alle attuali condizioni, senza aumenti, noi potremmo avere ancora delle situazioni sperequate. Per esempio alcune delle esattorie collocate nel 1948, quando appena si cominciava a riprendere il gettito delle imposte dirette, sono state certamente collocate a condizioni a cui oggi sicuramente non le collocheremmo; i ruoli si sono venuti oggi gradatamente rinforzando, anche se le spese sono andate aumentando nello stesso tempo.

Mi pare perciò che il criterio logico debba prevalere in questa materia; tali sono le nostre considerazioni sulla valutazione dell'aspettativa di coloro che hanno ottenuto d'ufficio le esattorie nell'ultimo periodo. Bisogna perciò riportare anche questi esattori allo stesso punto di partenza da cui partono quelli che non hanno mai disertato la loro esattoria, e che l'hanno condotta per tutto il periodo alle condizioni fissate dalla legge e dal contratto, con le provvidenze che di volta in volta il legislatore ha creduto di ammettere.

Per queste ragioni io mi devo dichiarare contrario all'emendamento del senatore Braitenberg, mentre evidentemente accetto la nuova formulazione presentata dalla Commissione finanze e tesoro per questo terzo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Fortunati per fatto personale. Non occorre che lo indichi, a norma del Regolamento, perchè lo comprendo.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Onorevoli colleghi, il collega Braitenberg ha asserito che io avrei insinuato: io non ho insinuato, collega Braitenberg: ho raccolto quello che lei ha detto. E non sono stato soltanto io a raccogliere. Anche il Ministro ha ascoltato e capito.

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

come ho ascoltato e capito io. In questo caso saremmo in due ad avere insinuato.

Del resto, quello che lei ha detto ieri, è stato ascoltato da tutti. Non si tratta soltanto di una imprecisione linguistica. Comunque, prendo atto che lei oggi ha dichiarato che il livello morale ed intellettuale del popolo italiano non è inferiore al livello morale ed intellettuale degli altri popoli. Non bisogna allora parlare di insinuazioni neanche con la scusante linguistica. Si tratta di riconoscere nettamente ed apertamente di aver espresso un pensiero, che non corrisponde ad una realtà storica e ad una realtà sociale.

PRESIDENTE. Domando al senatore Braitenberg se mantiene il suo emendamento soppressivo.

BRAITENBERG. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Braitenberg non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro e accettato dal Ministro. Se ne dia lettura.

. CERMENATI, Segretario:

« Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1954-1963 sulla base dell'aggio contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952 ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al comma ultimo dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

« Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge o dei discendenti ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Riccio propone di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli ex esattori dei Comuni soppressi durante il fascismo e ricostituiti dopo il 25 luglio 19 di purchè regolarmente inscritti nell'albo nazionale degli esattori non in carica, hanno il diritto di chiedere che l'esattoria precedentemente da essi gestita venga loro attribuita secondo le disposizioni previste dalla presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Riccio per svolgere questo emendamento.

RICCIO. Onorevoli colleghi, il mio emendamento muove da una evidente esigenza di giustizia. Con un criterio analogico, si potrebbe dire che qui si tratta di materia di ricostruzione di carriera, secondo un concetto che noi abbiamo largamente adottato per gli impiegati statali, laddove questa carriera è stata interrotta da un arbitrario provvedimento fascista. Noi sappiamo benissimo — e l'argomento è tornato parecchie volte in quest'Aula — delle soppressioni di Comuni fatte di arbitrio dal fascismo e delle ricostituzioni che dopo l'avvento del Governo democratico si sono avute di questi Comuni soppressi; nel caso in cui più Comuni sono stati unificati in uno solo, anche l'esattoria è stata unificata ed è accaduto che i vecchi esattori dei Comuni soppressi sono stati estromessi o sono diventati collettori nel nuovo Comune. Poi, ricostituiti i Comuni, logicamente si sarebbe dovuto per un criterio di giustizia, tornare ai vecchi esattori e far continuare loro la gestione. Nella specie potrei segnalare un caso, direi macroscopico, dei sei Comuni di un'isola, che nel 1942 furono unificati dal governo fascista ed i precedenti esattori divennero collettori di un solo esattore; nel 1946 il Governo democratico immediatamente ricostituì questi Comuni. Ora i vecchi esattori, che erano diventati collettori del nuovo esattore, ricorsero al Prefetto per avere la reintegrazione in carica ed il Prefetto su parere favorevole dell'Intendenza di finanza e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, fece loro ra-

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

gione reintegrandoli nel servizio. Senonchè l'esattore unico propose ricorso al Consiglio di Stato che l'accolse dicendo: voi non vi potete muovere, se non scade il decennio di contratto, decennio che appunto scade ora. Quale occasione migliore per costoro, che hanno subito un danno, di essere ora reintegrati nella loro posizione? Di qui il mio emendamento che, se non potesse essere, nella sua formulazione, accettato per la generalità dei casi, potrebbe essere, se mai, modificato con un'aggiunta, per cui fosse data al Governo la facoltà di accogliere o meno queste domande, in modo da dare almeno la possibilità di eliminare delle situazioni che non dovrebbero prolungarsi ulteriormente.

Concludo, raccomandando l'approvazione del mio emendamento, che, se mai, potrebbe essere integrato con le seguenti parole: « e sulla richiesta dovrà essere sentito in ogni caso il Ministro delle finanze che deciderà insindacabilmente in merito». In tal modo, qualora vi fossero difficoltà o per stabilire la misura dell'aumento dell'aggio o perchè nel Comune ricostituito il vecchio esattore non fosse collettore e quindi non avesse la possibilità di portare gli specchietti riassuntivi che devono formare oggetto di esame da parte del Ministero, questo potrebbe anche non esaudire la richiesta; ma se invece ricorrano tutti gli estremi di legge, non sarebbe giusto negare tale facoltà anche ai vecchi esattori. In tal modo, anzi, sorgerà tra i vecchi ed i nuovi esattori una gara che sarà anche di giovamento per la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

OTTANI, relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento svolto dal senatore Riccio perchè innanzitutto la legge attuale ha per scopo di prorogare e confermare dei rapporti che sono in essere al giorno di oggi, e non già di far rivivere di nuovo dei rapporti che sono stati interrotti da un lungo periodo più che ventennale. In secondo luogo la conferma può essere presa in esame e accordata sulla base dei risultati che l'esattore in carica ha dato nel decennio che sta per finire, risultati sui quali deve essere sentito il parere del Comune

interessato. Ora, questi esattori i quali da oltre 20 anni non hanno più fatto gli esattori e si sono dedicati ad altre attività, in che modo potrebbero essere giudicati? Manca assolutamente uno dei requisiti per i quali la conferma può essere accordata o presa in esame. E poi teniamo anche presente che i Comuni soppressi dal fascismo furono alcune migliaia e quelli ricostituiti ammontano solo ad alcune centinaia. Verremmo a creare una disparità iniqua tra gli esattori dei pochi Comuni ricostituiti e quelli che potranno venire ricostituiti in seguito. Ora, per queste altre migliaia di Comuni, noi vogliamo che la riscossione delle imposte venga assicurata fin da ora per un altro decennio. Non possiamo aggiudicare l'appalto di queste esattorie sotto la condizione risolutiva che il Comune venga ricostituito. Ne verrebbe una tale situazione di ingiustizia e di confusione...

RICCIO. Il mio emendamento parla di Comuni soppressi e ricostituiti.

OTTANI, relatore di maggioranza. Ma io mi riferisco a quelli che potranno essere ricostituiti in seguito. Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento del senatore Riccio.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, relatore di minoranza. A nome della minoranza della Commissione dichiaro di essere contrario all'emendamento del senatore Riccio.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in discussione.

VANONI, Ministro delle finanze. Sono contrario anche io a questo emendamento, e ne spiego rapidamente le ragioni. Si tratta di rapporti patrimoniali che in qualche modo sono sempre stati regolati in occasione dello scioglimento delle esattorie. Proprio nel caso che lei ha ricordato dei sei Comuni di una piccola isola, abbiamo questo svolgimento formale delle operazioni che ci fa pensare ci sia stata anche una serie di accordi sostanziali tra gli esattori. Riuniti i diversi Comuni, le sei esattorie hanno continuato a funzionare sepaçate fino alla fine del 1942, ma col nuovo decennio, su istanza di tutti gli esattori, la

21 Marzo 1952

esattoria è stata affidata ad uno di essi a titolo di conferma. C'è stato quindi evidentemente un accordo per ottenere questa conferma per un unico esattore. Quando si sono ricostituiti i singoli Comuni c'è stato invece un disaccordo perchè la Prefettura competente aveva ridato le esattorie ai singoli esattori e l'unico esattore, dopo aver ricorso al Consiglio di Stato. ha ottenuto vittoria. Dopo di allora, ci fu però un nuovo accordo perchè, d'intesa tra loro, i sei singoli esattori potevano riassumere l'incarico e l'esattore titolare si è opposto alla ripartizione. Ho voluto ricordare questo caso per dimostrare al Senato che, col passare del tempo, si sono venute determinando delle situazioni di rapporti privati tra i diversi interessati. (Interruzione del sena-'ore Riccio). Abbia pazienza, ho ascoltato le sue argomentazioni, ascolti ora lei il mio dubbio. Non possiamo intervenire con la legge a modificare sostanzialmente rapporti che possono essere stati regolati nei modi più diversi tra privati. Lei col suo emendamento parla di diritto, non di facoltà di chiedere: « hanno diritto di ottenere ». Quando la legge fosse approvata in questi termini, non c'è nessuna possibilità di ritornare indictro: è un diritto azionabile davanti all'Autorità competente, amministrativa o giudiziaria che sia, perchè certamente è un diritto perfetto quello di ottenere di nuovo l'esattoria. (Interruzione del senatore Riccio). Neanche con il suo emendamento, perchè esso dice semplicemente che il provvedimento deve essere del Ministro e quindi invece di impugnarsi il decreto del Prefetto, si inipugnerà il decreto del Ministro; ha sempre per oggetto il riconoscimento o il diniego di un diritto. Quindi va sempre davanti all'Autorità giudiziaria. Ma voglio aggiungere a queste considerazioni di fatto una considerazione di diritto e di interesso pubblico. In molte occasioni, ricostituitisi i diversi Comuni, è sembrato però opportuno di tenere insieme una serie di servizi comuni: per esempio si sono fatti diversi Comuni che si sono di nuovo costituiti in consorzio per l'esercizio di una unica esattoria. Come risolviamo il problema, quando lei scrive nella legge: « hanno diritto »? E allora credo, senatore Riccio, che è preferibile che lei non insista nel suo emendamento contro il quale io devo pronunciarmi

nel modo più deciso, mentre c'è la possibilità, in via di fatto, in alcune situazioni, che si prendano in considerazione coloro che hanno veramente aspettativa giuridica fondata sulla legge per avere la riconferma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riccio per dichiarare se insiste nel suo emendamento.

RICCIO. Domando in quale maniera costoro potrebbero di nuovo avere questo accesso aperto a cui lei ha accennato alla fine delle sue dichiarazioni affinchè possa ritirare il mio emendamento che dopo il voto contrario del relatore e del Ministro ha poche speranze di essere approvato.

VANONI, Ministro delle finanze. È un problema da esaminare, senatore Riccio.

PRESIDENTE. Senatore Riccio, ritira il suo emendamento?

RICCIO. Resterebbe però il problema impregiudicato in via amministrativa nonostante la dizione della legge? Vorrei per lo meno che il Ministro mi rispondesse a questa domanda.

PRESIDENTE. Senatore Riccio, la invito a dichiarare se ritira il suo emendamento, visto che il Ministro sembra non voglia pronunciarsi sul suo quesito. (*Ilarità*).

RICCIO. Lo ritiro, dichiarando di trasformarlo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 1 del testo della Commissione, che nel coordinamento varierà di numero, con le modificazioni introdotte. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

# Art. 1.

Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1954-1963, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'articolo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1950 e 1951.

Tale disposizione è applicabile anche alle esattorie che, già soggette a soppressione ai sensi dell'articolo 1, comma quarto, della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono state, in applica-

21 Marzo 1952

zione dei provvedimenti successivi, confermate anche per il quinquennio 1948-1952.

Gli esattori, che si trovino nell'impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.

Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1954-1963 sulla base dell'aggio contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952.

Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge o dei discendenti.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 del testo della Commissione.

CERMENATI, Segretario:

#### Art. 2.

Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e non sia intervenuto, da parte del Ministro delle finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il Prefetto emette il provvedimento di conferma sentiti l'Intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale.

Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1950 un incremento di carichi di almeno 40 colte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

Nel caso previsto al comma precedente, lo esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

PRESIDENTE, è aperta la discussione su questo articolo.

BERTONE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Sono stato esitante se proporre su aucsto articolo un emendamento, ma ritengo che probabilmente un chiarimento, una qualche spiegazione da parte del relatore, da parte del Ministro dispensi dal discutere una modificazione dell'articolo. La mia perplessità è questa. La prima parte dell'articolo 2 dispone testualmente: « Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e non sia intervenuto da parte del Ministro delle finanze decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il Piefetto emette il provvedimento di conferma sentiti l'intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Camune o la rappresentanza consorziale». Cioè il Prefetto emette il decreto di conferma sentito il parere. Domando quale sia nel concetto del relatore e del Ministro, la portata e l'efficacia di questo parere. Se il parere è positivo nel senso che convenga concedere l'esattoria con l'aggio contrattuale in corso, niente da dire; ma se quelli che devono dare il parere emettono un parere contrario, che cioè non convenga concedere le esattorie a quell'aggio perchè l'aggio è troppo alto, il Prefetto può non emettere decreto di conferma? Ho cercato nella relazione se vi fosse stata qualche spiegazione e non solo questa spiegazione non l'ho trovata ma mi pare che riconfermi la mia perplessità. Dice infatti la relazione: « L'articolo 2 al comma secondo dispone che qualora la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso e non sussistano nei riguardi del richiedente motivi di incompatibilità o di esclusione, il Prefetto dopo ever provocato il parere dell'intendente di finanza, ecc. emette il relativo provvedimento in forza del quale l'esattore continuerà la gestione esattoriale per il decennio 1943-1952 con l'ag-

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

gio contrattuale in corso ». Quindi pare dal testo letterale, e dal disposto del disegno di legge e della relazione, che il Prefetto in ogni modo debba sempre emettere un decreto di conferma, anche quando per avventura il parere sia contrario. Non credo che questo sia il pensiero del relatore e nemmeno del Ministro. Per questo dico che non presento un emendamento perchè ritengo che basterà una parola esplicativa in questo senso; che se il parere della Commissione è contrario, evidentemente non si dovrebbe fare luogo alla conferma pura e semplice dell'esattore in carica. Dico ciò perchè esistono ragioni positive, specialmente per determinate regioni che tutti conoscono, per esempio per la Valle d'Aosta, in cui vi sono Comuni dove s. è cominciata la gestione esattoriale con quote minime di poveri contribuenti, montanari e boscaioli, e l'esattoria aveva un minimo di intrciti. Ma da 20 anni in qua in Val d'Aosta sono sorti grandissimi stabilimenti, come quello della Cogne, della Brambilla, della Sip, della Montecatini, ecc., accentrati in un solo Comune e che, pur rappresentando un solo contribuente. possono talora uguagliare ciò che pagano una gran parte dei piccoli contribuenti messi insieme. In guesto caso la conferma dell'esattoria sull'aggio attuale potrebbe apparire meno giusta per evidenti motivi, e dell'analogo parere emesso dalla Commissione sulla necessità di ridurre l'aggio dovrebbe tenersi conto. In sede di Commissione avevo espresso questi dubbi, che mi sono riservato di ripetere in Assemblea. Io domando se si possa ritenere che, qualora questa Commissione di cui all'articolo 2 ritenga che l'aggio sia esagerato, il Prefetto sia in libertà di non confermare l'esattoria.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il senatore Bertone mi pare abbia sollevato una questione su cui deve fermarsi l'attenzione dell'Assemblea per chiarire meglio la natura dei poteri consultivi e deliberanti specificati nell'articolo.

Ma io vorrei anche richiamare l'attenzione del Ministro sul fatto che, con l'articolo in esame, noi veniamo a riconfermare le incompatibilità già vigenti, quando credo sarebbe stato opportuno riconsiderare le incompatibilità medesime.

Mi riferisco, ad esempio, alla circostanza che non si è tenuto conto del fatto che, in alcune regioni, l'ordinamento regionale è stato già attuato e della posizione che la regione stessa ha assunto o può assumere (dato che in certi casi i peteri non sono stati ancora del tutto precisati) in rapporto con la riscossione esattoriale.

In altri termini, se nella legislazione vigente è sancita una incompatibilità (per ragioni che non starò in questo momento a ricordare) per i mondri del Parlamento, non vedo perchè nel 1952, tenuto conto di quei poteri delle regioni, non si debba stabilire un'analoga incompatibilità per i membri delle assemblee regionali.

n conclusione, ripeto che, essendosi richiamata tutta la materia dell'incompatibilità, era neccssario, per mettere la legge in relazione con l'ordinamento costituzionale ed amministrativo attualmente vigente, rivedere più dettagliatamente i motivi dell'incompatibilità medesima.

LAMBERTI. Domando di parlare. FRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei aggiungere a quel che diceva poc'anzi il collega senatore Bertone qualche altra considerazione. Egli chiedeva schiarimenti e assicurazioni circa gli intendimenti che la Commissione e il Governo si proponevano con questo testo legislativo che ci è stato proposto. Questo sarà evidentemente molto utile.

Il senatore Bertone tendeva naturalmente ad assiculare a questo testo una interpretazione scevra da ogni automatismo. Ma io mi domando se anche la conoscenza degli intendimenti del Governo e della Commissione valga a garantirci a questo proposito quando noi abbiamo una giurisprudenza costante in quest'ultimo ventennio nel senso dell'automatismo. Il testo unico del 1922 prevedeva l'istituto della conferma, ma con una formula di questo genere: « Il Prefetto emette la sentenza di conferma su conforme parere... ».

VANONI, Ministro delle finance. L'articolo 3 del testo unico del 1922 non richiede conforme parere: è la legge del 1912. Il testo unico si è abbandonato per difficoltà pratiche.

LAMBERTI. Mi rendo conto delle ragioni che hanno a poco a poco indotto ad orientarsi verso una sorta di automatismo: indubbiamente l'esazione delle imposte oggi comporta tutta

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

una complessa organizzazione, importa delle esigenze di carattere professionale che non possono essere improvvisate facilmente dall'oggi al domani. Di conseguenza, là dove esiste una azienda che per lunga pratica, per avere già una sua attrezzatura, dà garanzia di poter svolgere bene il suo compito, è naturale che si agevoli la continuazione della sua attività.

Ma, in ogni modo, soltanto nel 1932 la formula che figura nel testo che noi abbiamo in discussione è stata introdotta per la prima volta; e l'interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato di questa formula è per l'appunto nel senso che sospettava, e, a quanto ho capito, paventava il collega Bertone, cioè nel senso che, qualora non esistano incompatibilità, il decreto non può essere che di conferma, quale che sia stata l'opinione espressa dail'Intendente di finanza, dal Comune o dal Consorzio dei Comuni interessati, nonchè dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Quindi questo quesito si fa tanto più preoccupante, in quanto che esiste una giurisprudenza in materia che dura già da venti anni.

OTTANI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI, relatore di maggioranza. Noi riconosciamo che effettivamente tutta la materia delle incompatibilità merita di essere riveduta e aggiornata. La Commissione ha ritenuto che il parere del Comune non abbia una forza vincolativa e che perciò, pur dovendo essere tenuto in grande considerazione dal Prefetto, non si possa escludere l'ipotesi che il Prefetto stesso prenda un provvedimento diverso dai pareri che è stato obbligato a richiedere. La Commissione però si è preoccupata anche di porre dei limiti alle facoltà discrezionali del Prefetto, e mentre ha aumentato i casi di incompatibilità, aggiungendo quelli specificati nell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, ha voluto anche imporre al Prefetto una motivazione del suo provvedimento, motivazione che sarà tanto più necessaria in quanto egli non si uniformi al parere dei Comuni ed agli altri pareri che ha dovuto richiedere. In questo modo io credo che le obiezioni sollevate dal senatore Bertone e dal senatore Lamberti possano ritenersi sormontate.

PRESIDELTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, Ministro delle finanze. Confer.no sostanzialmente quello che ha detto il relatore di maggioranza. In realtà, con queste disposizioni dell'articolo 2, si è voluta seguire la stessa strada seguita nei precedenti decenni, di dare una certa automaticità alla conferma per quegli esattori i quali non chiedano modificazioni di aggio e non presentino una delle ipotesi di incompatibilità o di indegnità previste dalle leggi attuali. Se noi ammettessimo la possibilità di un vaglio discrezionale da parte dell'una o dell'altra autorità sulla congruità dell'aggio, verrebbero a cadere immediatamente tutte le norme che seguono nello stesso articolo 2 e nell'articolo 3, le quali tendono appunto a fissare tutte le ipotesi in cui l'aggio può essere modificato in diminuzione o in aumento. In tal caso noi dovremmo andare ad un criterio completamente diverso e io posso ricordare al senatore Bertone che nella nostra esperienza amministrativa abbiamo provato tutti i più diversi sistemi, in occasione del rinnovo delle esattorie; da quello del lontano 1892, quando si ammise che venisse messa all'asta, e non confermata, l'esattoria rispetto a cui ci fosse una offerta di riduzione da parte di un qualsiasi concorrente prima della conferma, al sistema del 1912 in cui ci voleva il parere conforme del Comuni, dell'autorità amministrativa e dell'amministrazione finanziaria, che diede luogo a molte difficoltà quando non si formava quella comunis opinio delle diverse autorità. Questa volta crediamo di avvicinarci di più alla realtà concreta delle nuove situazioni: mantenere ferme tutte le esattorie rispetto a cui ci sia un aggio considerato accettabile che ci proviene dai contratti precedenti; diminuire quegli aggi rispetto alle esattorie che hanno avuto un aumento dei carichi nell'ultimo periodo al di là delle 40 volte previste nel secondo comma; concedere un aumento di aggio fino ad un determinato limite per quelle esattorie che dimostrano che le spese sono aumentate molto più rapidamente del carico e degli aggi. Se invece volessimo dare il giudizio di merito per l'opportunità della conferma con riferimento all'aggio, dovremmo cambiare tutto il sistema, dovremmo dire che tutte le volte che il Consiglio comunale ritiene

21 Marzo 1952

che l'aggio è eccessivo si fa luogo all'asta delle esattorie: sarebbe molto più chiaro e semplice e arriveremmo a quello che il senatore Bertone propone. Però mi permetto di dire che probabilmente in questo caso avremmo un enorme numero di aste che, in molte situazioni, non darebbero il vantaggio sperato ma forse darebbero una serie di inconvenienti, perchè o porterebbero concorrenti non sufficientemente sperimentati oppure, come abbiamo visto nella esperienza di alcune recenti aste, si risolverebbero in un aumento dell'aggio anzichè in una diminuzione. In questa condizione di cose a noi è sembrato che la conferma, quando non ci siano ragioni di incompatibilità previste dalla legge o di indegnità, sia il migliore modo per tutelare il contribuente e mantenere una certa stabilità negli aggi esattoriali.

PRESIDENTE. Senatore Bertone, la prego di voler presentare un emendamento.

Gli emendamenti presentati al primo comma sono due proposti ambedue dalla Commissione finanze e tesoro. Ne do lettura:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: "ai sensi delle leggi vigenti e non sia intervenuto, da parte del Ministro delle finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942" le altre: "compresi in essi quelli previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942"».

« Nel primo comma dopo le parole: "il Prefetto emette il provvedimento" aggiungere l'altra: "motivato" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza per svolgerli.

OTTANI, relatore di maggioranza. La Commissione ha inteso di rendere più rigoroso l'esame dei casi di incompatibilità e perciò ha voluto riferirsi espressamente a quelli che sono stati elencati nell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939.

Il collega senatore Rizzo ha espresso l'opinione che la incompatibilità debba ritenersi esistente anche per i membri delle assemblee regionali. La Commissione è favorevole a questa proposta, alla proposta cioè di estendere l'incompatibilità anche ai membri dell'Assemblea regionale, e farebbe proprio un emenda-

mento in tal senso. Peraltro, può anche ritenersi che l'articolo 14 del testo unico 1922 che al numero 1 stabilisce la incapacità di essere esattori per i membri del Parlamento possa ritenersi esteso, oggi che esistono le regioni e i parlamenti regionali, anche ai membri delle assemblee regionali. Indubbiamente la formulazione di un emendamento eliminerebbe qualunque dubbio di interpretazione, e, come ho già dichiarato, se un tale emendamento verrà presentato, la Commissione lo farà proprio, salvo a prendere in esame la formulazione precisa.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo propone, e la Commissione ha facoltà di farlo proprio, il seguente emendamento: « Aggiungere dopo le ultime parole dell'emendamento della Commissione "16 giugno 1939, n. 942" le altre: " e i membri delle Assemblee regionali"».

OTTANI, relatore di maggioranza. La Commissione dichiara di farlo proprio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per dichiarare se accetta questo emendamento.

VANONI, Ministro delle finanze. d'accordo su questo emendamento del senatore Rizzo accettato dalla Commissione. Mi permetto però di chiedere uno schiarimento alla Commissione per quello che riguarda l'emendamento precedente là dove dice: « compresi, in essi, quelli previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, numero 942 », perchè se l'onorevole relatore tiene presente il testo di questo articolo 5, egli ricorda che la formulazione è la seguente: dopo l'elencazione di tre nuove condizioni di incompatibilità (coloro che sono stati dispensati dalla funzione di esattore, coloro che non hanno reso i conti, coloro che in precedenti gestioni hanno commesso abusi o irregolarità che il Ministero ritiene incompatibili con la funzione di esattore) continua: « il Ministero delle finanze ha inoltre facoltà di escludere dal conferimento di esattorie, persone, ditte o enti, con decreto non motivato e insindacabile ». È necessario che qui si sia chiari.

La Commissione vuole affidare al Prefetto il compito di escludere talune persone dalla conferma esattoriale per questo stesso potere insindacabile o vogliamo lasciarlo al Ministero, come è fissato dalla legge in vigore? Temo

21 Marzo 1952

che la formula suggerita sia un po' equivoca, perchè si parla di incompatibilità mentre qui si tratta di una esclusione insindacabile fatta dal Ministero delle finanze, evidentemente per motivi fondati sulla scarsa compatibilità morale del soggetto. Ma è in aggiunta alle altre condizioni di incompatibilità analiticamente previste dall'articolo 14 e dall'articolo 5 della legge del 1939.

Quindi pregherei di esaminare con cura questo aspetto. Il Governo è indifferente: volete passare questa facoltà al Prefetto? Diciamolo allora nella formula più esatta possibile. Se invece la facoltà si vuole sia lasciata al Ministero, diciamo che la competenza del Prefetto è limitata alle condizioni di incompatibilità previste dalla legge comprese quelle del 1939, immutata restando la facoltà dell'ultimo comma della stessa legge del 1939, articolo citato.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, relatore di minoranza, Il testo presentato dalla maggioranza della Commissione parla di un provvedimento motivato e propone quindi di aggiungere la parola « motivato » dopo l'altra « provvedimento ». Nella risposta del collega Ottani, alla interrogazione dei colleghi Lamberti e Bertone, è stato asserito che con l'espressione « motivato » si cercava, in un certo senso, di agevolare gli interessati. Il Ministro, invece, ritiene che la dizione della maggioranza della Commissione sostituirebbe la facoltà dell'esclusione oggi insindacabilmente attribuita al Ministro. A me sembra che si tratti di due facoltà completamente diverse. Con la dizione dell'articolo non si intende eliminare la facoltà di revisione che ha oggi il Ministro. Se io ben ricordo la discussione in Commissione, il « motivato » doveva intendersi legato al « sentito ». Pertanto ad evitare equivoci in proposito, propongo che il primo comma dell'articolo 2 abbia questa dizione: « Il prefetto, sentito altresì l'intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale, emette il provvedimento motivato di conferma ». Così si capisce chiaramente che il « motivato » si riferisce al « sentito », e restano salve le altre facoltà che noi

riteniamo debbano essere proprie del ministro e non del prefetto. Voglio, cioè, mettere in chiaro che il « motivato » si deve riferire soltanto al fatto eventuale che il prefetto aecreti la conferma, malgrado vi possano essere contrari pareri dell'intendente di finanza, dell'ispettorato compartimentale, del Comune. Solo in questo caso ha senso il « motivato »; in tutti gli altri casi il « motivato » non avrebbe alcun senso.

DE LUCA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Vorrei sapere se questa motivazione può andare contro la conferma. Vorrei cioè sapere se il Prefetto si trova vincolato ad emettere o non emettere questo provvedimento. La mia osservazione non è campata in aria. Noto infatti che c'è al secondo comma dell'articolo un « peraltro » che è un avversativo, il quale ha ragione di essere quando sia in contrasto il susseguente con il precedente. Quel « peraltro » o è un pleonasmo, e allora bisogna toglierlo perchè induce in confusione, o ha una sua ragione d'essere. D'altro canto non vedo come il Prefetto possa ragionevolmente con l'attuale dizione non emettere quel provvedimento. Quindi per me quel parere è superfluo, perchè parto dal concetto che il Prefetto non possa fare a meno, data la disposizione attuale dell'articolo, di prorogare.

PRESIDENTE. Invito il relatore di maggioranza ad esprimere il suo avviso, rispondendo anzitutto alle osservazioni del Ministro sul richiamo dell'articolo 5.

OTTANI, relatore di maggioranza. Credo che possano benissimo coesistere le due facoltà del Prefetto e del Ministro, che possono esercitarsi senza venire in collisione l'una con l'altra. Per i casi contemplati dalla legge che stiamo discutendo, noi abbiamo ritenuto che il Prefetto abbia la facoltà anche di negare la conferma o di provvedere in ogni modo in senso difforme da quello che risulterebbe dai pareri dell'intendenza e dell'ufficio delle imposte. Rimane sempre salva la facoltà del Ministro in applicazione dell'articolo 5, di escludere dal conferimento anche con provvedimento che non sia motivato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Quando? Prima o dopo?

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

OTTANI, relatore di maggioranza. Io penso che il decreto di esclusione dovrebbe intervenire prima che la domanda venga esaminata in sede di Prefettura. In tal caso il Prefetto non prende nemmeno in esame la domanda di conferma, perchè l'esame stesso gli è precluso dalla decisione ministeriale. In tal senso io credo che possano benissimo coesistere le due diverse competenze del Ministro e del Prefetto.

Per quanto riguarda lo spostamento suggerito dal senatore Fortunati esso mi sembra molto razionale e perciò perfettamente accoglibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze, per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Il senatore Ottani dice di non aver nulla in contrario acchè il Ministro conservi la facoltà di cui all'ultimo comma. E va bene. Però in tal caso trovo il testo proposto non molto chiaro. Credo che bisognerebbe dire « compresi in esso quelli previsti dall'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo». Il che significa che il Prefetto ha la facoltà di esaminare tutti i motivi di incompatibilità previsti dal testo unico, compresa la legge del 1939. Il Ministro c il Ministero — perchè fortunatamente la legge parla di Ministero — conserva la facoltà di escludere dal concorso alla conferma determinati esattori, con quel certo provvedimento che, si noti, nonostante il testo della legge, è un provvedimento soggetto al ricorso davanti al Consiglio di Stato. Questo mi pare indispensabile chiarire, perchè altrimenti avremmo un testo nel quale sussiste il dubbio che la facoltà di esclusione senza motivazione spetti anche al Prefetto. Bisogna che diciamo in modo chiaro se vogliamo una cosa od un'altra. Io accetto tutte le soluzioni, ma desidero la massima chiarezza.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Se tale concetto viene accolto dal Senato, credo che sia preferibile (salvo il riferimento ai membri delle Assemblee regionali) mantenere il testo originario della Commissione in cui il potere del Ministro è esplicitamente richiamato.

Il testo originario era questo: « Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti » (e a questo punto si potrebbe aggiungere: « compresi quelli derivanti dalla carica di membro delle Assemblee regionali ») « e non sia intervenuto, da parte del Ministro delle finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il Prefetto emette, ecc. ».

Qua è chiaro che viene conservato questo potere ministeriale (naturalmente soggetto al controllo di legittimità da parte del Consiglio di Stato, come poco fa ha ricordato l'onorevole Ministro) e che nel tempo questo provvedimento ministeriale deve precedere il decreto motivato dall'autorità prefettizia.

PRESIDENTE. Perchè dice « non sia intervenuto, ecc. ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Chiederei dunque alla Commissione di tornare al testo che aveva già accettato.

PRESIDENTE. Qui si vorrebbe eliminare l'emendamento. Se si accetta la proposta del Ministro, bisognerebbe tornare al testo del Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza, per esprimere l'avviso della Commissione.

OTTANI, relatore di maggioranza. La Commissione è favorevole a tutto quello che viene proposto per rendere la norma più chiara e di applicazione più pronta.

Ora, se, tornando al testo primitivo, rimane fermo che il Ministero ha facoltà di applicare tutti quei casi di esclusione che sono sanciti nell'articolo 5...

PRESIDENTE. è così: è detto esplicitamente.

OTTANI, relatore di maggioranza. In questo caso credo che da parte nostra non vi sia motivo di opposizione.

Su un punto peraltro noi insistiamo: sul fatto che il provvedimento del Prefetto debba essere motivato.

PRESIDENTE. Questa è una seconda questione. Gli emendamenti che sono stati presentati dalla Commissione finanze e tesoro sono due; col primo si chiede la sostituzione delle parole: « ai sensi delle leggi vigenti e non sia

21 Marzo 1952

intervenuto, da parte del Ministro delle finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942 » con le altre: « compresi in essi quelli previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942 ».

Ciò che chiede il Ministro si trova consacrato meglio nel testo dell'articolo 2. Quindi nei rapporti di questo primo emendamento, se la Commissione accetta l'osservazione del Ministro, dovrebbe rinunciarvi.

Onorevole Rizzo, è questo il suo avviso?

RIZZO GIAMBATTISTA. È proprio questo. PRESIDENTE. Così si lascia al Ministro la facoltà dell'esclusione, e si risolve anche la questione del tempo, perchè il Ministro deve intervenire prima, dato che è detto: qualora « non sia intervenuto ». Quindi il Ministro interviene prima del Prefetto.

OTTANI, relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, mi pare però che rimanga fermo il nostro emendamento aggiuntivo relativo ai membri delle Assemblee regionali.

PRESIDENTE. Si capisce: questo va da sè. Domando all'onorevole relatore se insiste nell'emendamento o se lo ritira.

OTTANI, relatore di maggioranza. La Commissione ritira il suo emendamento e accetta il suggerimento dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Domando al senatore Rizzo di formulare esattamente la sua proposta.

RIZZO GIAMBATTISTA. Riterrei opportuno che si inserissero, dopo le parole: « ai sensi delle leggi vigenti », le altre: « compresi quelli (cioè i motivi) derivanti dalla carica di membro delle assemblee regionali ».

FORTUNATI, relatore di minoranza. Dal punto di vista formale, la dizione proposta dal senatore Rizzo non mi pare esatta, poichè sembrerebbe che siano stati già in altra sede o occasione dichiarati tali, mentre invece è la prima volta che se ne parla.

RIZZO GIAMBATTISTA. Accetto l'osservazone del senatore Fortunati. Propongo allora questa dizione: « ai sensi delle leggi vigenti, e gli altri derivanti dalla carica di membro delle Assemblee regionali ».

PRESIDENTE. La Commissione allora accetta questo emendamento e ritira il suo, cioè torna al testo primitivo con l'aggiunta del se-

natore Rizzo, che diventa proposta della Commissione.

DE LUCA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Alla osservazione da me precedentemente fatta non ho avuto risposta nè dalla Commissione nè dal Ministro. Io avevo chiesto se si debba ritenere obbligatorio da parte del Prefetto il provvedimento di conferma quando concorrano quelle cicostanze: nessuno mi ha detto di no. Ora, se è esatta l'interpretazione che io do all'articolo, cioè che il Prefetto sia costretto o quanto meno determinato da questa disposizione di legge, si dovrebbe eliminare l'obbligo del parere dell'Intendenza di finanza, dell'Ispettorato compartimentale, ecc., perchè completamente inutile. Vi prego quindi di dirmi chiaramente come va interpretato questo articolo, perchè, come ripeto ancora una volta, se dovesse essere completamente irrisorio ed inutile andare a chiedere quei pareri, sarebbe meglio toglierli dalla legge.

OTTANI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI, relatore di maggioranza. A me pare che come in altri casi nei quali la legge impone di chiedere pareri ad altre autorità o ad altri organi, possa essere lasciato alle autorità decidenti la facoltà di provvedere in senso diverso dal parere che è stato emesso. Ma, anche in questa ipotesi, i pareri non sono certamente inutili, perchè possono fornire degli elementi di esame per la decisione che deve essere presa da parte del Prefetto. La mia opinione, che credo condivisa dalla maggioranza della Commissione, è che il Prefetto non abbia l'obbligo di accordare la conferma, anche se i tre pareri che gli sono pervenuti sono tutti favorevoli alla conferma stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Il senatore De Luca si lamenta che noi non abbiamo risposto, ma potrebbe darsi che egli non abbia capito quel che noi abbiamo detto, poichè io ho detto che il sistema di questa legge è di dare il diritto alla conferma quando non ci sia uno dei motivi di incompatibilità previsti dalla

21 Marzo 1952

legge oppure quando il Ministro delle finanze non abbia esercitato quel potere discrezionale che gli è accordato dall'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge 1939. I pareri degli organi, Intendenze di finanze, ecc. non sono superflui, perchè possono mettere in luce da un lato elementi di incompatibilità che non erano conosciuti, ma soprattutto per richiamare l'attenzione del Ministero, prima che il provvedimento di conferma sia emesso, sulla esistenza di uno di quei motivi di opportunità cui fa riferimento l'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge del 1939. Ma nel sistema attuale della legge si riproduce il sistema dei decenni precedenti e perciò sarebbe stato molto più chiaro se avessimo detto che il rinnovo delle esattorie si faceva attraverso un'asta generale per cui si mandavano tutte le esattorie a concorso. Quindi resta chiaro che si tratta di pareri necessari ma non vincolanti e resta altrettanto chiaro che quando non ricorre uno dei motivi di incompatibilità, la riconferma deve essere adottata.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione non ritenendo sufficienti i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2.

Come il Senato ha udito, erano stati presentati a detto comma due emendamenti da parte della 5ª Commissione: il primo di essi è stato ritirato; resta soltanto il secondo. La Commissione propone poi anche un'altra aggiunta relativa ai membri delle assemblee regionali. Il senatore Fortunati, relatore di minoranza, accetta il testo così come è formulato ma propone uno spostamento della parola « motivato » in modo che il periodo sia formulato così: « emette il provvedimento motivato ». La Commissione accetta questa proposta del senatore Fortunati, sicchè il primo comma dopo questa lunga discussione e la presentazione dei vari emendamenti, resta così definitivamente formulata: « Nel caso che la conferma venga richiesta con l'aggio contrattuale in corso e in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti ed altri derivanti dalla carica di membro delle Assemblee regionali e non sia intervenuto da parte del Ministro delle finanze, decreto di esclusione dal conferimento, a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il Prefetto, sentiti l'Intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale, emette il provvedimento motivato di conferma ».

Chi approva il primo comma dell'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del secondo comma. CERMENATI, Segretario:

« Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1950 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale, in corso, da determinarsi dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 ».

PRESIDENTE. La Commissione propone di sostituire alle parole « abbia raggiunto nel 1950 » le altre « abbia raggiunto nel 1951 ».

Invito l'onorevole Ministro delle finanze a dichiarare se accetta questo emendamento.

VANONI, Ministro delle finanze. Lo accetto. PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 2 con la sostituzione proposta dalla Comissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del terzo comma. CERMENATI, Segretario:

« Nel caso previsto al comma precedente lo esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 del testo della maggioranza della Commissione nel suo complesso con le modificazioni apportatevi. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

## CERMENATI, Segretario:

#### Art. 2.

Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti ed altri derivanti dalla carica di membri delle Assembelee regionali e non sia intervenuto, da parte del Ministro per le finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il Prefetto, sentiti l'Intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale, emette il provvedimento motivato di conferma.

Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dal Ministero per le finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

Nel caso previsto al comma precedente, lo esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3. CERMENATI, Segretario:

#### Art. 3.

Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il Prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento d'aggio non risulti giustificata.

L'aumento, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, non può essere consentito in misura superiore al quaranta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento.

Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio può essere elevata sino all'8,50 per cento, per il solo quinquennio 1953-1957: per il quinquennio 1958-1962, l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto.

La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1953-1957, salvo l'eccezione prevista nel quarto comma dell'articolo 1 nei confronti del coniuge o dei discendenti.

Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg propone di sostituire il primo e il secondo comma dell'articolo con un comma unico. Se ne dia lettura.

## CERMENATI, Segretario:

« Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il Prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze che, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, decide in merito insindacabilmente con facoltà di negare la conferma qualora, secondo il motivato parere della Commissione medesima, la domanda di aumento di aggio risulti del tutto ingiustificata ».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BRAITENBERG. Debbo anzitutto far rilevare un errore di stampa. L'emendamento da me proposto intende sostituire solamente il primo comma dell'articolo 3, mentre per il secondo comma, approvata la modifica del primo, si rende necessaria la modificazione di una sola parola.

Già la relazione di maggioranza ha messo in rilievo che la facoltà del Ministero di negare la conferma in caso di domanda di aumento dell'aggio dovrebbe essere esercitata solamente quando vi è una manifesta malafede o una dolosa alterazione dei documenti presentati. Si tratta sempre di una decisione molto

21 Marzo 1952

grave di fronte all'esattore che ha diritto alla conferma. Vorrei che la decisione del Ministero con la quale si nega la conferma fosse presa solamente sentita la Commissione di cui al precedente articolo, cioè la Commissione che giudica sulle domande di aumento. Siccome tutte le domande di aumento devono passare per questa Commissione non vedo difficoltà perchè questo emendamento sia accettato. La Commissione in caso di parere negativo sulla domanda di aumento dell'aggio dovrebbe anche esprimere il suo parere motivato sull'esistenza di motivi che possano giustificare la negazione della conferma da parte del Ministero. Quindi pregherei di accettare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. lo pregherei l'onorevole Commissione, l'onorevole Ministro e lo stesso onorevole Braitenberg di consentire che sia soppresso l'avverbio « insindacabilmente » il quale, se inteso come esclusione della facoltà di ricorrere agli organi di giustizia amministrativa, sarebbe in contrasto con la Costituzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare domando all'onorevole relatore e al Ministro di esprimere il loro parere sull'emendamento Braitenberg.

OTTANI, relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento proposto dal senatore Braitenberg.

VANONI, Ministro delle finanze. Non posso accogliere l'emendamento del senatore Braitenberg, perchè tutto il sistema della conferma con aumento di aggio si regge un po' sull'articolo 3 proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Se noi accogliessimo il suo emendamento, onorevole Braitenberg, cosa capiterebbe? Che nessun esattore domanderebbe la conferma con lo stesso aggio, ma chiederebbe la conferma con un aumento: nella peggiore delle ipotesi si sentirà dire dal Ministero — dopo una indagine che può durare mesi ed impegnare molto lavoro e provocare molte perplessità —: noi ti confermiamo lo stesso aggio. Viceversa, la norma dell'articolo 3 voleva proprio dire questo: comincia tu, esattore, a fare l'esame di coscienza e chiediti se veramente hai diritto oggettivamente per chiedere l'aumento dell'aggio. Se è invece, nel tuo interesse, che non si metta in discussione la tua posizione, chiedi la conferma allo stesso aggio. Questo dice l'articolo 3. Nell'ipotesi poi in cui l'esattore chieda la conferma con l'aumento di aggio e non risulti comprovata l'opportunità dell'aumento, il Ministero si riserva la possibilità di negare la conferma, e infatti tutto quello che si è approvato nell'articolo 2 e nell'articolo 3 ha un unico scopo: quello di portare, pur tutelando la legittima aspettativa delle esattorie, il più possibile gli aggi alla riduzione, in maniera di venire incontro alle necessità dei contribuenti, che sono quelle di pagare questi servizi il meno possibile pur avendo un servizio serio e concreto. Con la sua formula poi, dovrei dire una cosa molto semplice: che sarebbe materialmente impossibile per l'Amministrazione, sia pure in un anno, procedere all'esame delle quattromila circa esattorie che chiederebbero la conferma. Noi assolutamente non avremmo la possibilità di fare un esame serio ed obiettivo, mentre invece confidiamo che il valore del primo capoverso dell'articolo 3 sia tale da ridurre le domande di conferma con un aumento di aggio entro un numero tale che sia possibile fare un esame serio da parte dell'Amministrazione e della Commissione e arrivare a conclusioni di equilibrio e per le esattorie e per i contribuenti. Questa la ragione per cui non mi pare possibile accettare l'emendamento del senatore Braitenberg.

Circa poi l'osservazione fatta dal senatore Rizzo sulla soppressione dell'avverbio « insindacabilmente » osservo subito che ci può essere un ricorso di legittimità, ma non di merito ed è sotto questo profilo che noi proponiamo « insindacabilmente » perchè si tratta di una valutazione di opportunità riservata all'amministrazione, se convenga o no valersi della facoltà di conferma delle esattorie.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma ci possono essere motivi formali per cui l'atto amministrativo è nullo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se nella sua saggezza giuridica sa suggerire un'altra formula che faccia salvo il concetto sostanziale che ho esposto, sarò lieto di accettarla. Comunque io proporrei in definitiva, se l'onore-

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

vole Rizzo insiste, di dire « discrezionalmente » invece di « insindacabilmente ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Braitenberg se insiste sul suo emendamento,

BRAITENBERG. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Rizzo Giambattista se insiste sulla sua proposta anche dopo i chiarimenti dati dal Ministro che resteranno a verbale.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non insisto. PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

## CERMENATI, Segretario:

« Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il Prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento d'aggio non risulti giustificata ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Se ne dia lettura. CERMENATI, Segretario:

« L'aumento, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, non può essere consentito in misura superiore al quaranta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Si dia lettura del terzo comma.

#### CERMENATI, Segretario:

« Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio può essere elevata sino all'8,50 per cento, per il solo quinquennio 1953-1957: per il quinquennio 1958-1962, l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto ».

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro propone il seguente emendamento:

« Sostituire alle parole: "per il solo quinquennio 1953-1957: per il quinquennio 1958-1962" le altre: "per il solo quinquennio 1954-1958: per il quinquennio 1959-1963"».

Il relatore di maggioranza ha facoltà di svolgerlo.

OTTANI, relatore di maggioranza. Ogni illustrazione è superflua. Questa è una conseguenza necessaria della proroga di un anno della gestione, già decisa dal Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3, quale risulta dall'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del quarto comma.

CERMENATI, Segretario:

« La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1953-1957, salvo l'eccezione prevista nel quarto comma dell'articolo 1 nei confronti del coniuge o dei discendenti ».

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro propone di sostituire alle parole « quinquennio 1953-1957 » le altre « quinquennio 1954-1958 ».

Il Ministro lo accetta?

VANONI, Ministro delle finanze. Lo accetto. PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti il quarto comma dell'articolo 3, quale risulta dall'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Fo presente che dal fascicolo a stampa degli emendamenti risulta che la Commissione avrebbe anche proposto — sempre al quarto comma — di sostituire alle parole: « quinquennio 1958-

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

1962 » le altre: « nel quinquennio 1959-1963 »; ma trattasi di un evidente errore di stampa. Pertanto questo emendamento non deve essere preso in considerazione.

Si dia lettura dell'ultimo comma dell'articolo 3.

### CERMENATI, Segretario:

« Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Non vi sono proposte di emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Musolino un emendamento aggiuntivo, del quale, se sarà approvato, vedremo quale potrà essere la collocazione; se cioè andrà collocato dopo il terzo comma, come propone l'onorevole presentatore, o addirittura in fondo all'articolo. Ne do lettura:

« L'aggio sulle entrate patrimoniali provenienti da vendite di tagli boschivi ordinari o straordinari è dovuto se pattuito espressamente nel contratto esattoriale ».

Il senatore Musolino ha facoltà di svolgerlo. MUSOLINO. Questo emendamento si riallaccia ad un mio disegno di legge presentato nel marzo 1949. Esso trattava di modifiche all'articolo 5 del testo unico del 17 ottobre 1922. In sede di Commissione questo disegno di legge fu largamente dibattuto, però non si venne a una conclusione. Poichè ora c'è una legge che tratta proprio il rinnovamento dei contratti esattoriali, ho ritenuto opportuno ripresentare il problema in questa sede, perchè è opportuno collocarlo qui.

Quali sono i motivi per cui ho presentato questo disegno di legge? L'ho presentato per sollevare i Comuni aventi patrimoni terrieri di natura boschiva dall'onere gravissimo di corrispondere, senza un utile corrispettivo, agli esattori, l'aggio del 6,72 per cento sugli incassi provenienti dalla vendita dei tagli di boschi cedui. Il provvedimento legislativo invocato da tutte le amministrazioni comunali interessate è reso necessario ed urgente da numerose liti sorte in passato e che tuttavia sorgono tra Comuni ed esattori, il cui esito è controverso per una giurisprudenza altrettanto controversa sull'interpretazione dell'articolo 5 lettera b) del testo unico 17 ottobre 1922.

La giurisprudenza è invece oggi pacifica nel riconoscere il diritto di aggio agli esattori anche se nel contratto esattoriale non vi sia alcuna pattuizione espressa. Una tale massima, come è facile constatare, è gravemente pregiudizievole agli interessi dei Comuni, che si vedono obbligati a pagare gli esattori per l'aggio con percentuali su somme ingenti che spesso sono milioni, senza che vi sia un utile corrispettivo al pubblico interesse e senza alcuna prestazione di rilievo da parte degli esattori. Infatti il ricavo dalle vendite dei tagli di bosco ordinario, per la loro rilevanza, sono versati direttamente agli istituti di credito, alle cui operazioni assiste normalmente il capo del Comune o un suo delegato, mentre l'esattoria, pur non avendo obbligo di versare una corrispondente cauzione per le cure di riscossione, incassa tuttavia diritti alla percentuale del 6,72 per cento.

Ciò costituisce, secondo me, un illecito, perchè è principio generale di diritto non esservi retribuzione senza un corrispettivo onere. Conviene qui osservare che, mentre per la riscossione delle imposte dirette ed indirette, per cui la legge concede il diritto all'aggio suddetto, l'esattore ha l'onere della riscossione per il versamento della cauzione corrispondente a una bimestralità, ed ha l'onere di perseguire in giudizio i contribuenti morosi e di provvedere ai servizi e agli uffici annessi, invece per la riscossione delle entrate patrimoniali provenienti dalla vendita dei tagli boschivi non ha altro onere che quello di custodire il documento di incasso come tesoriere, giacchè le clausole straordinarie dei contratti di vendita dei tagli dei boschi sollevano l'esattore da qualsiasi responsabilità di riscossione.

Riteniamo perciò necessario di presentare l'emendamento appunto perchè questo salvi i Comuni dall'obbligo implicito di pagare agli esattori un aggio troppo elevato.

Quindi, da parte del Comune, nel fare i contratti esattoriali, bisogna che si discuta anche sul *quantum* dell'aggio. In conclusione, ritengo che i Comuni nell'aggio esattoriale non debba-

21 Marzo 1952

no subire le condizioni che hanno subito finora. Ecco perchè raccomando al Senato di prendere in considerazione questo emendamento che non pregiudica gli interessi dell'una o dell'altra parte, ma ristabilisce una posizione di equità tra i Comuni e le esattorie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza per esprimere il suo avviso su questo emendamento.

OTTANI, relatore di maggioranza. I tagli di boschi comunali sono di due categorie: abbiamo il taglio ordinario e il taglio straordinario. Ora, mentre il taglio ordinario viene classificato come entrata patrimoniale, il taglio straordinario deve essere considerato una vera e propria alienazione di capitale. Ora, questa seconda categoria indubbiamente deve essere esclusa dal capitolato di asta, e quindi l'esattore, come non assume nessun obbligo, così non deve avere nessun diritto d'aggio, a meno di convenzioni speciali col Comune. È diversa invece la situazione delle entrate relative ai tagli ordinari perchè anche la Corte dei conti, sembra, colla sua prevalente giurisprudenza, avere deciso che l'esattore abbia diritto a percepire questo aggio. Ma, ripeto, l'onere maggiore di cui i Comuni si dolevano è quello relativo all'obbligo di pagare l'aggio all'esattore per il ricavato del taglio straordinario. La Commissione è favorevole alla sostanza dell'emendamento Musolino, a meno che esso possa ritenersi superfluo. È per questo che io voglio sottoporre alla delicata comprensione del collega Musolino se proprio convenga a lui di insistere in questo emendamento, quando noi vediamo che, per la parte più gravosa, ossia la riscossione dell'importo dei tagli straordinari di boschi, non si dà diritto all'esattore di percepire l'aggio normale, mentre invece per i tagli boschivi ordinari non si può negare all'esattore il diritto all'agg.o. Rimane però sempre in facoltà del Comune per i nuovi contratti esattoriali, di chiedere anche per questo delle pattuizioni ad esso più favorevoli. Infatti l'articolo 4 della legge del 1922, parlando dei capitoli normali di asta, dice precisamente che « le giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del Prefetto ». In conclusione la Commissione, pur ritenendo giusto il motivo che ha ispirato l'emendamento del senatore Musolino, crede che esso non sia assolutamente necessario e che quindi si possa ritenere superfluo. Perciò io credo di poter invitare, a nome della maggioranza della Commissione, il senatore Musolino a ritirarlo, accontentandosi dei chiarimenti che risulteranno esplicitamente dal verbale di questa Assemblea, chiarimenti ai quali io credo che l'onorevole Ministro vorrà aggiungere il suggello della sua autorevole e competente parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Io voglio ricordare al senatore Musolino quello che ho avuto l'onore di esporgli discutendo in Commissione il disegno di legge. A me pare che, con piena tranquillità, l'emendamento da lui proposto si possa già considerare coperto integralmente dall'articolo 5 del testo unico in vigore, poichè l'articolo 5 dice che gli esattori, con le imposte erariali e le sovrimposte, riscuotono le altre tasse ed entrate patrimoniali dei Comuni, dei consorzi comunali e di altri enti, in conformità alle leggi vigenti o alle leggi che fossero promulgate durante il contratto esattoriale, e che rispondono a loro rischio e pericolo del non riscosso per riscosso in quanto ciò sia stato stabilito per legge e dal contratto esattoriale.

In merito al rilievo fatto dall'onorevole relatore osservo che per l'articolo 4 del testo unico, particolari pattuizioni possono completamente regolare questa materia; le norme attuali dicono che per avere diritto all'aggio si deve trattare di entrate patrimoniali ma deve vigere o il vincolo del non riscosso per riscosso, se fissato dalla legge e dal contratto, ovvero l'onere delle cure di riscossione. Questa è la giurisprudenza pacifica, più volte ripetuta dai diversi organi che si sono occupati della questione. Ora io temo che l'aggiunta di un emendamento come quello da lei proposto, invece di facilitare l'interpretazione ormai acquisita e normale dell'articolo 5, tenderà a creare confusione, perchè evidentemente l'impressione dell'interprete sarà che si è voluto coprire qualche ipotesi non sufficientemente prevista dall'articolo 5 attualmente in vigore. Ora io ritengo che nessuna ipotesi sfugge all'attuale formulazione dell'articolo 5 perchè i tagli straordinari di bosco, se

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

non sono previsti da un articolo aggiunto del capitolato di appalto, sono decisamente considerati come alienazioni patrimoniali e come tali non dànno diritto a corresponsione dell'aggio nè dànno luogo alla responsabilità dell'esattore del non riscosso per il riscosso. I tagli che non sono esclusi esplicitamente dai capitoli aggiunti d'asta sono considerati entrate patrimoniali ordinarie e dànno diritto all'aggio.

In sostanza l'amministrazione comunale, in occasione del rinnovo delle esattorie, può modificare i propri capitoli dove ritenga vi sia stato qualcosa di non conveniente per il Comune, nel caso che l'aggio sia stato percepito dalle esattorie. Ma, onorevole Musolino, io voglio dirle che i miei uffici hanno fatto un'indagine su quello che è stato l'ammontare dell'aggio pagato nel 1950 per questa voce; siamo ancora in un anno in cui gli aggi subiscono la influenza delle integrazioni di guerra e via dicendo; tuttavia nel complesso del territorio nazionale, gli aggi che rispondono agli introiti per il taglio di boschi sono stati circa 73 milioni, con un ammontare di introiti di oltre 3 miliardi, per il complesso dei Comuni. D'altra parte dobbiamo anche tener presente che se la esattoria non ha questi cespiti, evidentemente fara il calcolo relativo nel chiedere l'aumento di aggio, e il contribuente, quello che guadagna da una parte sotto il profilo di un minor tributo che deve dare al Comune per permettere di quadrare il suo bilancio, lo perde dall'altro lato, sotto il profilo di un maggior aggio che deve pagare all'esattore, perchè l'esattore abbia l'equilibrio del suo bilancio.

Ora, poichè il sistema della legge è logico e il Comune, quando lo ritenga, può modificare anche in questa occasione i capitolati di appalto, mi pare veramente piuttosto pericolosa la dizione del suo emendamento. Io spero che questi miei schiarimenti la possano persuadere a ritirare l'emendamento, perchè ritengo veramente che le ipotesi da lei previste siano già regolate con piena tranquillità dalla legge attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Senatore Musolino, mantiene il suo emendamento?

MUSOLINO. Devo osservare all'onorevole Ministro che la legge per il taglio ordinario e straordinario (perchè queste sono le due ipotesi) è stata fatta nel 1922. Allora il legname aveva un prezzo molto minore rispetto a quello di oggi perchè il mercato del legno è oggi molto più elevato per i prezzi unitari di questi boschi, sicchè vediamo che un bosco, che una volta veniva a costare mille, oggi non costa nemmeno 100 mila, ma 500 mila. In realtà il mercato del legname, in Italia, si è rarefatto nel senso che i boschi sono ormai esauriti sia in seguito all'occupazione alleata che agli eventi bellici, per cui si ha un prezzo altissimo a favore del Comune, che perde con l'aggio attuale come ha perduto fino ad oggi in seguito a quella clausola del 1943 ed alla giurisprudenza che ha dato ragione agli esattori. Ora noi vogliamo mettere il Comune, con questo emendamento, in grado di sapersi difendere nel momento in cui stipula il contratto, appunto perchè, essendo a conoscenza dei prezzi del legname, e pertanto quali saranno le entrate patrimoniali future, potrà meglio regolarsi nell'offrire l'aggio e difendere gli interessi del Comune dalle attuali massime giurisprudenziali favorevoli agli esattori.

Per quanto riguarda la clausola dell'articolo 5 che coprirebbe già il mio emendamento, dove si dice che l'esattore risponde a suo rischio e pericolo della non riscossione, essa clausola presuppone una cauzione in quanto non vi è garanzia e l'esattore non ha versato una cauzione corrispondente all'ammontare dell'esazione. Ora se a suo rischio e pericolo l'esattore deve rispondere con la cauzione, questa oggi è molto elevata, dato l'elevato prezzo dei boschi. Credo perciò che nessun esattore troverà convenienza di dare una tale cauzione; ecco perchè onorevole Ministro, modificando l'articolo 5. non si fa una cosa pericolosa, come lei dice, ma si richiama l'attenzione del Comune a porre nel contratto esattoriale quelle clausole più favorevoli all'interesse del Comune stesso. Ecco perchè io insisto nel mio emendamento in quanto le osservazioni del Ministro non mi sembrano soddisfacenti.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. È stato detto (ed è stato uno degli argomenti fondamentali per opporsi allo emendamento proposto dal senatore Musolino) che i tagli straordinari dei boschi non sono compresi tra i cespiti da sottoporsi ad aggio. Questo, mi sia permesso di dire e di ricordare

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

a me stesso, è relativamente esatto, perchè il taglio straordinario oggi è divenuto una eccezione che non si dovrebbe mai verificare, perchè i tagli dovrebbero essere tutti ordinari. Fatto il regolamento dall'autorità forestale dello sfruttamento dei boschi, il piano economico precisamente prevede il dirado dell'alto fusto quando è giunto a maturità e si stabiliscono turni che scadono regolarmente; si tratterebbe di entrate ordinarie ed allora l'osservazione del senatore Musolino mi pare che abbia un suo fondamentale valore. L'osservazione che però mi colpisce è l'ultima, quella fatta dal Ministro, che cioè finisce per esserci compensazione, perchè il Comune sarà costretto a pagare in funzione delle maggiori imposte che saranno stabilite se viene a mancare all'esattore quel certo, determinato cespite che compensa in qualche modo le sue prestazioni. Questo fatto mi convince in linea di applicazione pratica a non approvare l'emendamento Musolino per il quale in parte ero favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Musolino di aggiungere il seguente comma: « L'aggio sulle entrate patrimoniali provenienti da vendite di tagli boschivi ordinari o straordinari è dovuto se pattuito espressamente nel contratto esattoriale ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Braitenberg aveva proposto insieme ai senatori Tartufoli, Genco, Pontremoli, Zanardi e Carelli'il seguente emendamento aggiuntivo:

« Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 con aggio superiore a quello della precedente gestione, possono chiedere l'aumento di cui ai commi precedenti unicamente sulla base dell'aggio contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952 ».

Tale emendamento resta però precluso da quanto precedentemente deliberato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni apportatevi. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

#### Art. 3.

Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il Prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento d'aggio non risulti giustificata.

L'aumento, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, non può essere consentito in misura superiore al quaranta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento.

Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio può essere elevata sino all'8,50 per cento, per il solo quinquennio 1954-1958: per il quinquennio 1959-1963, l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto.

La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1954-1958, salvo l'eccezione prevista nel quinto comma dell'articolo 2 nei confronti del coniuge o dei discendenti.

Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4. CERMENATI, Segretario:

## Art. 4.

Le esattorie, che al 28 febbraio 1952 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali.

Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie per le quali la conferma non sia stata chiesta o se chiesta non sia stata concessa, potranno essere compiute, anche prima

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

della data stabilita nel comma precedente, entro termini abbreviati rispetto a quelli previsti dal testo unico e dal regolamento sulla riscossione.

È in facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata — quinquennio o decennio — del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non può superare il dieci per cento.

PRESIDENTE. Il senatore Riccio propone di sopprimere nel primo comma le parole: « al 28 febbraio 1952 ». A sua volta la Commissione propone di sostituire a tali parole le altre: « 28 febbraio 1953 ».

RICCIO. Ritiro il mio emendamento che resta assorbito da quello della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta l'emendamento sostitutivo della Commissione? VANONI, Ministro delle finanze. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4 con la sostituzione proposta dalla Commissione, di cui ho dato già lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma la Commissione propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intera dizione:

« Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie, per le quali la conferma non sia stata chiesta, o, se chiesta, non sia stata concessa, potranno essere compiute entro termini abbreviati a norma del secondo comma dell'articolo 12 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, anche indipendentemente da richiesta del Comune o del consorzio ».

Il relatore di maggioranza ha facoltà di svolgerlo.

OTTANI, relatore di maggioranza. L'articolo 12 della legge del 1922 prescriveva che la abbreviazione dei termini dovesse venire richiesta dal Comune o dal Consorzio. Poichè la necessità di questa abbreviazione si potrà verificare in un gran numero di casi, alla Commissione è sembrato opportuno permettere che essa si compia indipendentemente dalla richie-

sta sia del Comune che del Consorzio, per lasciare maggiore libertà all'amministrazione di avvalersi di questo mezzo di sollecita rinnovazione dei contratti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dichiarare se accetta questo emendamento.

VANONI, Ministro delle finanze. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti il secondo comma nella nuova dizione proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul terzo comma non è stato presentato nessun emendamento. L'onorevole Segretario ne ha già dato lettura. Lo metto ai voti.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

È stato presentato un emendamento dal senatore Braitenberg, il quale propone di aggiungere un ultimo comma così formulato:

« Per il conferimento delle esattorie cui debba provvedersi dopo il 1º gennaio 1954, si applicano le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 608 ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BRAITENBERG. Il decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, disponeva che « le esattorie delle imposte dirette, che si rendano vacanti, per scadenza di contratto quinquennale, o per qualsiasi altro motivo, possono, per il restante periodo del decennio in corso, essere conferite d'ufficio in favore degli Enti indicati all'articolo 113 della legge per la riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401, mediante decreto del Prefetto emesso su conforme parere dell'intendente di finanza ». Ciò significa: in favore degli istituti di credito posti sotto la vigilanza del Ministro del tesoro. «Questo conferimento può essere fatto prescindendo da ogni altro provvedimento indicato agli articoli 3 e 6 della legge, anche quando siano iniziate le relative operazioni, e sempre che gli enti suindicati, che ne facciano domanda, offrano condizioni che non risultino, per i contribuenti, più onerose di quelle portate dal contratto precedente ».

21 Marzo 1952

Ho presentato il mio emendamento per rendere possibile che anche nel prossimo decennio le esattorie che si rendessero vacanti vengano dagli organi competenti conferite d'ufficio agli istituti di credito. Questo conferimento si è reso utile e si renderà ancora più utile già in considerazione dell'obbligo della meccanizzazione della riscossione che può essere attuata più facilmente dagli istituti di credito.

Desidererei quindi che, anche durante il prossimo decennio per le esattorie che si rencano vacanti, si applichino le disposizioni della legge del 1926, che prevedono la possibilità di conferimenti d'ufficio agli istituti di credito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

OTTANI, relatore di maggioranza. La Commissione si rimette al parere del Senato, osservando però che potrebbe anche allargarsi la cerchia degli istituti ai quali viene lasciata la facoltà del conferimento diretto, per esempio, anche alle aziende assicuratrici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ononevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Non posso accettare l'emendamento, perchè non mi pare giusto stabilire una condizione di privilegio per una determinata categoria di aziende che possano assumere l'esercizio delle esattorie. Quando si è fatta la legge del 1926 si era cominciato un certo tipo di politica, che si dirigeva a questo: cercare di affidare il più possibile le esattorie agli istituti di credito. Questa politica ebbe un seguito in un certo momento, in conseguenza della legge che rendeva obbligatorio il formarsi di consorzi per tutte le esattorie che avessero un carico inferiore alle 600 mila lire, e nella legge del 1941, che sanciva la facoltà di affidare ad istituti di credito le esattorie non consorziate, nè confermate per il decennio 1943-1952. Sono molto grato agli istituti di credito che assumono delle esattorie, perchè la loro gestione è molto regolare, sicura e ben tenuta. Ma mi pare estremamente pericoloso stabilire per legge un privilegio per queste categorie di istituti.

BRAITENBERG. Possono ...

VANONI, Ministro delle finanze. Il « possono » non c'è bisogno di scriverlo; se si tratta

di « possono », si tratta di scegliere chi è il più conveniente, ma quel « possono » è circondato di tanti « devono » che io preferisco che restiamo nel « possono » effettivo, cioè che l'Amministrazione possa scegliere, quando deve collocare d'ufficio, il migliore esattore possibile. Normalmente sarà l'istituto di credito, ma potrebbe essere anche un privato, in una certa circostanza. Non mi pare opportuno che l'Amministrazione possa essere vincolata nella propria scelta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Braitenberg se insiste nel suo emendamento.

BRAITENBERG. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Braitenberg, per il quale la Commissione si è rimessa al Senato e che il Governo non ha accettato.

Ne do nuovamente lettura:

« Per il conferimento delle esattorie cui debba provvedersi dopo il 1º gennaio 1954, si applicano le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 608 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi.

Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

- « Le esattorie, che al 28 febbraio 1953 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali.
- « Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie, per le quali la conferma non sia stata chiesta, o, se chiesta, non sia stata concessa, potranno essere compiute entro termini abbreviati a norma del secondo comma dell'articolo 12 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, anche indipendentemente da richiesta del Comune o del consorzio.
- « È in facoltà del Ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata quinquennio o decennio del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non può superare il dieci per cento ».

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5. CERMENATI, Segretario:

#### Art. 5.

Le norme degli articoli 1 e 3 della presente legge, concernenti la facoltà di chiedere la conferma; il termine per presentare la domanda relativa; la misura massima dell'aumento di aggio; la facoltà di negare la conferma quando l'aumento richiesto non risulti giustificato; la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio si applicano anche ai ricevitori provinciali.

Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate al Ministro delle finanze, che emette i provvedimenti relativi sentiti il Prefetto e l'Amministrazione provinciale.

PRESIDENTE. La dizione di questo articolo è uguale nel testo del Governo, nel testo della maggioranza e nel testo della minoranza della Commissione. Su di esso non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 6. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

## Art. 6.

Il limite di un milione, previsto per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio, è elevato a cinquanta milioni.

PRESIDENTE. Anche la dizione di questo articolo è uguale nel testo del Governo, nel testo della maggioranza e nel testo della minoranza della Commissione. Su di esso non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 7. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

#### Art. 7.

Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria previste dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive e per la riduzione della misura della cauzione valevoli per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1953-1962.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro propone di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

- « Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria prevista circa la misura e le modalità, dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive e le disposizioni circa la riduzione della misura della cauzione valevoli per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1954-1963.
- « Il Ministro per le finanze stabilirà con proprio decreto quali istituti ed enti sono autorizzati ad emettere polizze fideiussorie ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza per svolgere questo emendamento.

OTTANI, relatore di maggioranza. Il primo cambiamento riguarda la data del decennio, ed è inutile illustrarlo perchè è conseguenza dell'anno di proroga. Col secondo emendamento abbiamo inteso di lasciare al Ministro la facoltà di designare istituti ed enti che possono emettere polizze fideiussorie: oggi questa facoltà è ristretta all'Istituto nazionale delle assicurazioni, mentre vi sono molte altre aziende di credito ed altri enti che per la loro solidità e serietà sono veramente degni di emettere polizze fideiussorie a favore delle aziende esattoriali.

PRESIDENTE. Ma la Commissione ha presentato un solo emendamento all'articolo 7, non due emendamenti.

OTTANI, relatore di maggioranza. Ma nella prima parte si tratta soltanto della sostituzione della data, mentre la seconda parte riguarda la facoltà del Ministro per le finanze.

21 Marzo 1952

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Sono d'accordo con la proposta della Commissione; vorrei soltanto chiedere una leggera modificazione di forma e cioè che si potesse dire: « Il Ministro delle finanze stabilirà con propri decreti » nel senso di ammettere la possibilità che, man mano gli istituti meritano fiducia, possano essere autorizzati. Non vorrei insomma che si pensasse rigorosamente che esercitata una volta questa facoltà, la potestà del Ministro delle finanze fosse esaurita.

OTTANI, relatore di maggioranza. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 7 nell'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione finanze e tesoro.

Ne do lettura:

« Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria prevista circa la misura e le modalità, dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive e le disposizioni circa la riduzione della misura della cauzione valevoli per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1954-1963.

« Il Ministro per le finanze stabilirà con propri decreti quali istituti ed enti sono autorizzati ad emettere polizze fideiussorie ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Il senatore Braitenberg ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 7, così formulato:

« Viene estesa alle Casse di risparmio per il decennio 1954-1963 la disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1942, n. 904 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Braitenberg per svolgere il suo emendamento.

BRAITENBERG. Le agevolazioni in materia di cauzioni che vengono da questo articolo 7

estese al prossimo decennio e che possono essere concesse dal Ministro delle finanze su proposta dell'Intendenza di finanza, riguardano fra l'altro anche la misura delle cauzioni esattoriali dovute dalle aziende di credito sottoposte all'Ispettorato per l'esercizio del credito. La riduzione concedibile in base all'articolo 1 della legge 11 luglio 1942, n. 904 è del 50 per cento e se si tratta di esattorie che gestiscono anche la ricevitoria provinciale, può persino superare tale limite. La legge citata esonera però il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia completamente dall'obbligo di prestare cauzioni per la gestione di esattorie e ricevitorie nel decennio 1943-1952. Risulta quindi una disparità di trattamento fra le casse di risparmio, che possono ottenere la riduzione delle cauzioni del 50 per cento e se gestiscono ricevitorie provinciali anche del 60-70 per cento ed il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia che sono addirittura esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni. La completa esenzione è stata conferita a questi due istituti già dal regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1394, in quanto erano allora istituti di emissione, ma tale agevolazione venne conservata anche dopo che hanno cessato di essere tali.

Non vedo la ragione per la quale questa completa esenzione non possa venire estesa anche alle casse di risparmio che sono pure istituti di diritto pubblico, non hanno scopi di lucro, sono regolati da statuti speciali approvati per legge, che dispongono di fondi di riserva di notevole patrimonio e la cui presidenza è nominata con decreto del Ministro del tesoro. Sarei eventualmente disposto anche a modificare il mio emendamento nel senso di restringere l'esenzione alle casse di risparmio che dispongano di un patrimonio superiore a 100 milioni di lire. È vero che le casse di risparmio usano largamente l'investimento in titoli di Stato, ma i titoli servono alla casse per accrescere mediante riporti ed anticipazioni le liquidità occorrenti a scopi di credito ordinario e che i titoli vincolati per cauzioni esattoriali vengono in sostanza distolti dal finanziamento al commercio, all'industria ed all'agricoltura. Le complete esenzioni dalla prestazione di cauzioni esattoriali verrebbe dunque a vantaggio dell'economia privata.

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento del senatore Braitenberg.

OTTANI, relatore di maggioranza. La Commissione non è favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Braitenberg, tanto più che gli istituti di credito, le casse di risparmio in specie, non possono avere nessuna difficoltà a formare la cauzione giacchè nel patrimonio di tutti gli istituti di credito 1 titoli che sono ammessi come validi per formare la cauzione, già si trovano a centinaia di milioni. Penso piuttosto se non sia anche il caso di rivedere la posizione di privilegio nella quale si trovano il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, posizione di privilegio che poteva avere una giustificazione quando queste due banche erano alla pari della Banca d'Italia, cioè istituti di emissione. Ma oggi credo che questi istituti debbano essere messi, in quanto esattori, allo stesso livello di tutte le altre aziende di credito e quindi se non riteniamo che sia motivata la domanda delle casse di risparmio di essere esonerate dalla cauzione, crediamo che anche per il Banco di Sicilia e di Napoli questa situazione di privilegio debba avere termine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo in merito all'emendamento del senatore Braitenberg.

VANONI, Ministro delle finanze. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con il relatore di
maggioranza. Qui non si tratta evidentemente
tanto di un problema di sicurezza, quanto di
un problema di parità di condizioni tra tutti
coloro che aspirano alla gestione delle esattorie. Già il concedere la possibilità di riduzione fino al 50 per cento della cauzione, è
una notevole agevolazione per gli istituti di
credito. Arrivare proprio all'esonero totale
della cauzione, mi pare andare al di là di una
qualsiasi possibilità di equilibrio.

Chi ha rapporto soprattutto con i piccoli esattori sa quanto sacrificio costa a questi procurarsi la cauzione per continuare nella gestione della loro esattoria e noi, di fronte a quelli che fanno un sacrificio per poter avere una certa attività, dovremmo collocare gli istituti di credito — sia pure di notevole merito come lo sono le casse di risparmio — in una

situazione particolare perchè assolutamente non sarebbero tenute neppure a vincolare una parte dei titoli che già esse posseggono normalmente nel loro patrimonio.

Accetto poi senz'altro la raccomandazione che fa l'onorevole relatore di non continuare nella strada precedente con un trattamento di privilegio per uno o due istituti. Implicitamente io credo che già nel testo che vi è sottoposto sia contenuta l'abolizione di questo privilegio che era strettamente limitato nel tempo: poichè non viene fatta l'esplicita proroga, io ritengo che finisca col decennio in corso; ma se anche contro l'evidente testo della legge, si potesse temere una interpretazione che lasci sussistere il privilegio, siccome è facoltà del Ministero di fissare l'importo della riduzione, tranquillizzo il relatore di maggioranza che questa facoltà sarà usata negli stessi limiti in cui viene usata nei confronti degli altri istituti di credito.

OTTANI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI, relatore di maggioranza. Per dovere di lealtà debbo dichiarare che l'opinione che ho espressa riguardante il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, è una mia opinione personale che non è condivisa nè dal Presidente della nostra Commissione nè da altri autorevoli membri della stessa Commissione. Intendo però dichiarare che modestamente mantengo quella opinione.

TOMMASINI. Ed altri senatori la condividono.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg, insiste?

BRAITENBERG. Ritiro l'emendamento, sentito che il Governo tende a equiparare anche questi due istituti alle casse di risparmio.

PRESIDENTE. L'articolo 7 resta perciò approvato nel testo già letto.

La minoranza della Commissione ha proposto un articolo 7-bis. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

## Art. 7-bis.

Le retribuzioni dei dipendenti da esattori delle imposte, confermati o comunque nominati titolari di esattorie, saranno fissate, in

21 Marzo 1952

relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate, sulla base delle retribuzioni corrisposte per funzioni analoghe nel settore creditizio del luogo ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro.

L'inadempienza dell'esattore agli obblighi di cui al comma precedente costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza può essere pronunciata dal Prefetto su proposta del competente Ispettorato del lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggeri per illustrare questo emendamento.

RUGGERI. Onorevoli colleghi, credo che bastino poche parole per significare le ragioni di questo articolo aggiuntivo; ancor meno sarebbero necessarie, forse, di quelle che io dovrò dire, se non ci fosse stata un'errata interpretazione da parte del collega Braitenberg. Il problema non è sindacale, come l'onorevole Braitenberg ritiene. Anzi, esso non ha niente a che vedere col problema sindacale: se il problema fosse sindacale sarebbe già risolto. Esiste infatti un contratto nazionale fatto, mi sembra, nel marzo del 1946, integrato poi nel novembre del 1946 stesso. L'articolo 7 che riguarda appunto una norma che vogliamo introdurre non solo per una parte delle categorie, ma per tutta la categoria degli esattori, è stata disdetta solo dagli esattori. Se fosse un problema sindacale, chiederemmo delle tabelle, delle tariffe ed io sono d'accordo con lei che ciò non dobbiamo e non possiamo fare. Ed allora si tira in ballo l'articolo 39 della Costituzione. Pare impossibile, onorevoli colleghi, che ogni volta che si tratta di concedere dei miglioramenti ai dipendenti, ai lavoratori, ai pensionati, si tira in ballo la Costituzione. Prima c'era l'articolo 81; per giunta c'è adesso l'articolo 39 che si oppone, e quindi non si può fare niente. Per altri problemi, quando si tratta dei monopoli, delle grosse imprese, allora la Costituzione non esiste, non funziona.

Qui si tratta di questo: in conseguenza di una situazione sindacale che non possiamo ignorare, noi chiediamo di tornare a quello che è stato stabilito nella legge sulle riscossioni del 1922. Perchè non è esatta neanche l'altra osservazione fatta dall'onorevole Braitenberg, che sarebbe un fatto nuovo nella legislazione italiana una cosa di questo genere. Non è esatto perchè lei sa benissimo, forse meglio di me, perchè è più competente essendo del mestiere, che nel 1922 fu stabilito (era relatore il nostro collega Uberti) di ancorare il trattamento economico dei dipendenti delle esattorie ad una categoria che svolgesse funzioni analoghe. Non si è precisato e non lo si è inteso precisare (e l'onorevole Uberti stesso disse che sarebbe stato forse più opportuno dare una precisazione di categoria). Si è inteso soltanto di impostare il problema. Ma comunque quella definizione serviva a risolvere controversie tra i datori di lavoro e i lavoratori.

Ho detto che il problema va considerato da un altro aspetto, e cioè sotto il punto di vista dell'efficienza del servizio. È evidente che specialmente con questa legge, in conseguenza della quale la qualifica dei dipendenti deve migliorare, è stato riconosciuto da tutti che noi non possiamo, nell'interesse del servizio stesso, lasciare le due categorie degli imprenditori e dei lavoratori di fronte l'una all'altra, a risolver da sole il problema economico. Non possiamo farlo appunto in conseguenza della situazione sindacale attuale. Sapete che cosa è successo nel 1946, in un altro clima politico? Si è fatto il contratto di lavoro, si sono continuate le discussioni, e nel novembre del 1946 si è introdotta proprio questa norma che noi vogliamo introdurre per tutti, solo per una parte della categoria, cioè per quei dipendenti delle esattorie, che erano affidate agli istituti di credito. Per questi dipendenti si è riconosciuto l'ancoraggio al trattamento economico dei bancari. Grave errore della categoria. Purtroppo i padroni sono sempre più furbi dei lavoratori. La categoria si è così divisa in due: accontentata una parte, l'altra si è sciolta in ordine sparso. È una delle manovre dei padroni. Ma non si sono accorti, quelli che sono stati accontentati, che prima o poi sarebbero stati colpiti anche loro. Nel frattempo è avvenuto che le imprese non hanno rispettato questo contratto nè per gli uni nè per gli altri, e soprattuto per gli altri, cioè per quelli che dipendevano dalle imprese

21 Marzo 1952

private. Sicchè in alcune zone avvengono cose addirittura spaventose. Alcuni impiegati di esattoria vengono pagati a prezzi di fame, ad un trenta, quaranta per cento in meno del contratto nazionale.

Divisa la categoria, la classe padronale ha dato un colpo in testa, e nel novembre 1949 ha denunziato unilateralmente l'articolo 7, nel quale veniva considerato appunto il trattamento economico ad una parte della categoria, che dipendeva dagli istituti di credito.

Essendo le cose in questi termini ed in previsione di un rinnovo di 12 anni dei contratti esattoriali, vogliamo avere la stessa preoccupazione che si è avuto 30 anni fa? Vogliamo considerare che la forza sindacale della categoria, per quello che ho detto e per le informazioni che voi stessi avete, non è talmente efficiente da poter ottenere un contratto che garantisca la qualifica necessaria? Non parlo qui di fabbisogno fondamentale di vita, entrerei nel campo sindacale. Si tratta di un servizio delicato, pubblico, ed in altri settori l'Amministrazione dello Stato, ed anche quella degli enti locali, si garantisce quando si tratta di servizi pubblici, che questi non vengano fatti ad un prezzo scadente, in conseguenza di una tariffa scadente e di remunerazioni scadenti. Perchè, in definitiva, chi ci rimette è l'Amministrazione stessa, e l'ente impositore in questo caso.

A quale categoria quindi ancorare il trattamento economico? Categorie analoghe non ce ne sono che due: i bancari e le imprese daziarie. Non possiamo neanche lontanamente pensare di equiparare la capacità di questi funzionari a quelli delle imprese daziarie. Bisogna equipararli, soprattutto per lo sviluppo che avranno i consorzi, agli impiegati bancari.

Io ho finito. Vorrei dirc solo un'altra cosa. Sapete che la categoria è in agitazione: noi abbiamo conosciuto le sue giuste rivendicazioni, ed essa ha fatto bene a mandarcele. Voi dite sempre: non bisogna fare le agitazioni, siete voi della sinistra che le fomentate. Noi vi offriamo sempre, in ogni caso, quando ci sono movimenti di lavoratori, il mezzo per non fare queste agitazioni. Oggi ne avete il modo: ecco dunque l'occasione per mettere in pratica quello che dite. Il mezzo non costa

niente, perchè, onorevole Braitenberg, lo ha detto in fondo lei stesso ieri, la macchina evidentemente sostituisce l'uomo ed elimina degli elementi dal personale, che dovrà diminuire fatalmente, sia pure con tutte le cautele. Gli aggi rimangono uguali, abbiamo anzi l'impressione che verranno aumentati; quasi tutte le imprese chiederanno degli aumenti sull'aggio. Non si tratta quindi di fare aumentare il costo del servizio, ma caso mai di diminuire, o di mantenere l'attuale profitto delle imprese.

Anche dal punto di vista sindacale (è bene parlare del problema) cercate una volta tanto di dar ragione ai lavoratori!

Noi non sappiamo quale sarà la risposta del relatore di maggioranza e del Ministro. Avremmo avuto piacere che il relatore di maggioranza (poichè questo problema è stato discusso a lungo in Commissione) nella sua relazione su questo punto grave e importante avesse detto qualcosa. Avremmo anche desiderato che il Ministro ci avesse detto nel suo discorso, su questo punto, direi quasi avulso dalla legge, il suo pensiero.

Noi speriamo che una volta tanto il Senato difenda gli interessi dei lavoratori.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Io mi proponevo di dire le cose che ha già egregiamente espresse il collega Ruggeri, e quindi mi limito ad associarmi alle sue considerazioni.

Vorrei aggiungere solo questo: è evidente che il migliorare attualmente le condizioni delle categorie a cui si riferisce l'emendamento, significa anche automaticamente migliorare il prossimo trattamento di quiescenza degli appartenenti a tali categorie che saranno presto pensionati; e mi consta che quelli che si trovano in tali condizioni sono numerosi.

Anche per questo spero che il Senato approverà l'emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, vorrei dirvi in maniera assai sintetica perchè anch'io accetto il principio contenuto nell'articolo 7-bis proposto dalla minoranza della Commissione.

21 Marzo 1952

Si tratta di un servizio pubblico e non si può dubitare che sia diritto e in un certo senso anche dovere del Parlamento, nel momento in cui disciplina questo servizio pubblico, di tener conto delle condizioni in cui il servizio medesimo può svolgersi e quindi di fissare determinati rapporti economici fra datori di lavoro e lavoratori.

In realtà, fissando una norma da valere imperativamente al di sopra di quelle che possono essere le pattuizioni in sede sindacale, noi non facciamo che richiamarci ad una tradizione che è stata poco fa ricordata, cioè a quell'articolo 109 della legge di riscossione del 1922 che disponeva testualmente: « Gli esattori delle imposte fisseranno gli stipendi e compensi dei loro dipendenti, impiegati e messi, in relazione alla natura ed importanza delle mansioni disimpegnate e alla media delle mercedi corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove sono chiamati a prestare l'opera loro ». Si tratta proprio di un principio che oggi, con maggiori specificazioni, verrebbe ad essere sancito nell'articolo 7-bis proposto dalla minoranza della Commissione.

In sostanza noi verremmo imperativamente a fissare un livello per le remunerazioni al di sotto del quale, nell'interesse stesso del servizio pubblico, non sarebbe consentito di scendere. Io infatti non ho difficoltà a riconoscere che, mentre le remunerazioni di quelle esattorie che sono gestite da enti e in particolare da banche, casse di risparmio e via dicendo, sono in genere soddisfacenti, in certi casi (soprattutto di piccole esattorie) il basso aggio, accettato dall'esattore, è dovuto al fatto che il lavoratore non trova nemmeno un minimo di garanzia per quanto riguarda la remunerazione. E non è necessario appartenere ad un certo settore del Senato o della Camera per auspicare, nelle attuali condizioni del nostro Paese, che venga soddisfatta l'esigenza di un miglioramento delle condizioni dei dipendenti delle esattorie.

Io vorrei aggiungere soltanto che la comparazione rigorosa che, con l'articolo 7-bis, si vuole fare della retribuzione garantita al dipendente esattoriale con quella di coloro che svolgono funzioni analoghe nel settore creditizio del luogo ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro, non mi pare sia da

accogliersi, non foss'altro per questo, che ci possono essere dei luoghi (soprattutto nei Comuni minori) in cui questa comparazione non potrebbe in concreto farsi, cioè nei quali non ci sono aziende di credito a cui possa essere eventualmente riferita la remunerazione degli esattoriali.

E allora io ritengo che potrebbe essere adottata una formula più ampia, che può sempre garantire i dipendenti esattoriali, che, in sostanza, anche nel più piccolo centro troveranno altri dipendenti di enti e di ditte anche private a cui in relazione col tenore di vita di quelle popolazioni, possono comparare la loro remunerazione.

In sostanza, io credo che l'articolo 7-bis, e su ciò richiamo l'attenzione dei presentatori, dovrebbe essere approvato, sopprimendo le parole: « nel settore creditizio ». L'articolo medesimo verrebbe così testualmente formulato: « Le retribuzioni dei dipendenti da esattori delle imposte, confermati o comunque nominati titolari di esattorie, saranno fissate, in relazione alla natura ed alla importanza delle mansioni disimpegnate, sulla base delle retribuzioni corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro ». In questi limiti io voterò l'articolo aggiuntivo proposto dalla minoranza della Commissione.

CARELLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Concordo con quanto ha detto il senatore Ruggeri e potrei concordare con quanto ha esposto il senatore Rizzo; faccio presente però, al senatore Rizzo che ci sono le agenzie in ogni Comune e quindi il riferimento potrebbe essere logico. Comunque la legge non ha affrontato il problema del lavoratore delle esattorie, mentre lo hanno affrontato le leggi precedenti, come la legge del 1912 e quella del 1922. Che i contratti sindacali oggi vigenti non siano applicati integralmente lo dimostra la circolare trasmessa dall'onorevole Ministro del lavoro a tutti i Ministeri e che voi onorevoli colleghi già cońoscete. Comunque sarà opportuno leggere qualche brano di essa. Dice la circolare: « Da varie parti è stato fatto presente a questo Ministero che taluni appaltatori di lavori pubblici, per il fatto di non aderire alle associazioni sindacali, possono corrispondere e corri-

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

spondono ai propri dipendenti occupati nelle opere un trattamento economico e giuridico notevolmente inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi di lavoro ». È inutile che io vi legga il seguito, ma la circolare conclude proponendo l'inclusione nei contratti di questa clausola: «L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto anche condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta di lavoro e nella località in cui si svolge il lavoro, nonchè le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località, successivamente stipulato dalla categoria ». Ora se il Ministro del lavoro ha sentito la necessità di rivolgersi a tutti gli enti ed in particolar modo ai Ministeri perchè intervengano a difendere i diritti dei lavoratori, io ritengo che includere una ciausola normativa in questa legge sia necessario per evitare evasioni. Ecco perchè darò il mio voto favorevole all'emendamento proposto dalla minoranza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione in merito all'emendamento aggiuntivo proposto dalla minoranza.

OTTANI, relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione ha considerato l'emendamento aggiuntivo proposto dalla minoranza con tutta la ponderazione e la sensibilità che l'argomento meritava, perchè non è da mettersi in dubbio che le condizioni dei lavoratori non stiano a cuore a tutti noi senza distinzione di parte. Ma, dovendo noi esaminare una legge la quale si propone lo scopo tecnico di perfezionare e normalizzare tutto il servizio della riscossione delle imposte, non dobbiamo dimenticare uno degli obiettivi fondamentali di questa legge, quello cioè di tendere con tutti i mezzi possibili a diminuire l'onere che i contribuenti sopportano per effetto della misura degli aggi, che in molti casi è eccessiva. Tanto più alta è questa misura nei piccoli Comuni dove risiedono quei contribuenti poveri ai quali viene richiesto uno sforzo contributivo maggiore di quello sopportato dagli abitanti degli altri Comuni. Ora, se l'emendamento proposto porta al risultato di aumentare l'onere di questi contribuenti poveri, questo fatto ci impone di frenare questo atteggiamento di liberalità, vorrei dire quasi di amore verso i lavoratori, che ha inspirato i presentatori dell'emendamento.

Nelle esattorie possiamo distinguere tre categorie. Abbiamo le grandi esattorie quasi tutte gestite da aziende di credito. I dipendenti di queste esattorie hanno o il medesimo trattamento...

RUGGERI. No, no, non l'hanno più.

OTTANI, relatore di maggioranza. ... delle aziende di credito oppure un trattamento di poco inferiore a questo. Abbiamo poi le esattorie gestite da grandi aziende private, ed anche qui il trattamento del personale si avvicina a quello delle aziende di credito. Abbiamo infine un numero molto grande di piccole esattorie nelle quali il lavoro di dipendenti estranei è richiesto in misura minore a quello dei componenti la famiglia dell'esattore. Per queste piccole esattorie c'è il pericolo che l'imporre il contratto di lavoro bancario tolga all'imprenditore il margine di profitto; specialmente nelle piccole esattorie nelle quali, essendo per un periodo di dieci anni fissati aggi costanti, non è sopportabile l'aumento di spese. Il Ministro ha detto che dal 1954 in avanti l'aggio dovrà seguire una linea discendente, non già una linea ascendente come quella che si è verificata nell'ultimo decennio. Inoltre l'analogia fra le aziende di credito e quelle esattoriali non è così stretta da potere giustificare la proposta di prendere come parametro delle retribuzioni degli esattoriali le condizioni fatte ai dipendenti degli istituti di credito. Ma soprattutto, onorevoli colleghi, noi ci dobbiamo preoccupare del fatto che l'applicazione di questa norma porterebbe certamente nelle minori esattorie la necessità di un aumento dell'aggio, il quale andrebbe a carico di quei contribuenti poveri che oggi sono già gravati da aggi che arrivano fino al 10 per cento. A tal fine, onorevoli colleghi, teniamo presente quello che ha affermato ieri, nel suo intervento appassionato, il relatore della minoranza, senatore Fortunati, il quale considerava le condizioni dei contribuenti dei Comuni più poveri parlando della conferma del sistema di riscossione per mezzo degli esattori, ed usciva in questa affermazione che io tolgo

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

dal resoconto sommario: « Ciò significa, in conclusione, che i contribuenti dei Comuni più poveri, cioè i meno abbienti, debbono pagare il servizio di riscossione in misura più elevata degli altri contribuenti ». Io affermo che l'applicazione dell'articolo 7-bis, ci porterebbe a questa conseguenza che è stata deprecata dal relatore di minoranza: cioè, i contribuenti più poveri sarebbero quelli che dovrebbero pagare per questo servizio un costo più elevato, in misura ancora più gravosa di quella che debbono sostenere attualmente. Non tralasciamo anche di considerare che l'organizzazione sindacale degli esattoriali è forte, vigile e attiva, e da essa i lavoratori esattoriali possono sperare altre conquiste e l'accoglimento di altre rivendicazioni. (Interruzioni dalla sinistra). Gli esattoriali hanno avuto recentemente, per la scala mobile, un aumento del 13 per cento, superiore a quello dei dipendenti dello Stato e di altre grandi aziende. Ricordiamo anche che l'Associazione sindacale ha potuto ottenere per i lavoratori esattoriali, un trattamento di quiescenza, che seppur non è l'optimun, certamente rappresenta una situazione dalla quale essi potranno progredire per ottenere anche situazioni migliori; infatti, come quiescenza, viene assicurata oltre al cumulo in ragione della durata del servizio, la corresponsione vitalizia di una percentuale dell'ultimo stipendio che si aggira sul 50 per cento.

Anche per queste considerazioni la Commissione si conferma nel parere negativo di fronte all'emendamento 7-bis.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere il parere del Governo, sull'articolo 7-bis proposto dalla minoranza della Commissione.

VANONI, Ministro delle finanze. Con questo articolo aggiuntivo, si propone innanzitutto di legare il trattamento del personale dipendente delle esattorie ad un determinato trattamento fissato per altre categorie da contratti collettivi di lavoro.

Ora io credo che qui veramente c'è una difficoltà di principio, in questo senso, che noi abbiamo voluto fare, con la conferma delle esattorie, un prolungamento del sistema di appalto di questo servizio ad una particolare organizzazione privata. Se noi imponiamo a questa organizzazione privata il costo più elevato, costi-

tuendo quella delle retribuzioni la maggior parte del costo che si deve sopportare in una misura ben determinata, non c'è dubbio che una buona parte del vantaggio che deriva dall'affidare ad una organizzazione privata questo servizio pubblico si viene a perdere, perchè matematicamente potrà essere calcolato quello che è l'onere che grava sulle singole esattorie (vi siano o non vi siano dipendenti stipendiati dall'esattore) per la prestazione di mano d'opera, cioè verremmo a perdere il vantaggio della elasticità dell'aggio che è la principale giustificazione di tutta l'organizzazione esattoriale fatta in forma privata. Io credo quindi che lo stabilire un criterio legato, automatico di trattamento dei dipendenti in questa legge snaturi tutto il sistema dell'organizzazione del servizio di riscossione esattoriale.

Questo è il problema di fondo, vorrei dire il problema di struttura dell'istituto delle esattorie, che non deve essere confuso, come mi pare che abbia fatto il senatore Carelli quando ci ha letto la circolare del Ministero del lavoro che contempla tutta un'altra situazione e cioè il mancato rispetto degli accordi collettivi di lavoro da parte di coloro che sono appaltatori di pubblici servizi.

CARELLI. È la stessa cosa.

VANONI, Ministro delle finanze. Onorevole Carelli l'articolo 7 stabilisce l'obbligo di fare un certo trattamento, non di rispettare il contratto di lavoro; questo, caso mai, è portato dal secondo capoverso dell'articolo 7-bis, ma non dal primo capoverso. Ora, questo secondo obbligo, perfettamente compatibile con la struttura dell'organizzazione di un servizio pubblico si può riconoscerlo e se occorre inserirlo nella legge, cioè considerare come una delle cause di risoluzione del contratto di appalto, la mancata osservanza del contratto collettivo di lavoro da parte di uno degli appaltatori di questo servizio. Ma il problema più urgente, come è stato presentato, credo, nelle intenzioni della minoranza, non è questo, che già risponde del resto alla prassi dei continui interventi dell'Amministrazione, laddove sono stati segnalati casi di mancata osservanza del contratto collettivo di lavoro, ma risponde nell'intenzione almeno dell'articolo 7-bis a questo: di vincolare in modo tassativo il trattamento dei dipendenti delle esattorie al trattamento delle aziende di cre-

21 Marzo 1952

dito. Ora, accanto alle ragioni di principio che a me pare siano insuperabili in questa materia, vorrei dire all'onorevole Ruggeri, che ha cercato di dimostrare la paragonabilità dei dipendenti delle esattorie con i funzionari delle aziende di credito, che veramente qui, anche in linea di fatto, la dimostrazione non regge. Lei ha avuto un accenno, mi permetta, poco prudente quando chiede: li volete confrontare forse con gli agenti del dazio? Ma i percettori del dazio comunale non sono soltanto agenti di riscossione, bensì anche agenti di accertamento dell'imposta. In un certo senso la funzione è più delicata e più grave che non quella della percezione di una cifra indicata in un elenco ed entro i limiti fissati dalla legge. Ci sono dei limiti, non dico di discrezionalità, ma di iniziativa individuale, per accertare le prescrizioni della legge, che sono molto più gravi per i dazieri di quanto non lo siano per il messo o per l'ufficiale esattoriale incaricato di compiere la forzata esecuzione in caso di mancato pagamento dell'imposta. Quindi, se veramente si vuole superare la questione di principio — ed a me pare estremamente difficile superarla per dare una qualche linea di tutela più concreta ai funzionari dipendenti da queste esattorie, l'unica soluzione apprezzabile in fatto, se non in diritto, sarebbe quella proposta dal senatore Rizzo, che praticamente fa rivivere l'antico articolo 109, la cui ragione però oggi dal punto di vista della necessità pratica non sussiste più. L'articolo 109 del testo unico del 1922 aveva come sua spiegazione una condizione storica in cui l'attività sindacale non aveva quella vivacità e possibilità anche giuridica di affermarsi attraverso il contratto collettivo, che noi abbiamo in questo momento e che meglio si perfezionerà con la legge sindacale presentata davanti al Parlamento. Ma in fatto oggi abbiamo una giurisprudenza che riconosce un notevole valore al contratto stipulato dalla maggioranza dei datori di lavoro. Quindi la necessità essenziale di sostituire la legge al contratto collettivo di lavoro, io non la ravviso nelle attuali condizioni. Ma se si dovesse ritenere, ripeto, che questa opportunità sussista, non credo che si possa andare al di là di una norma come quella proposta dal senatore Rizzo. Io prego di considerare molto seriamente questa situazione. Il relatore di maggioranza ha spiegato chiara-

mente la conseguenza che deriva da una applicazione indiscriminata di regole che non tengono conto in modo sufficiente delle necessità concrete di fatto. Noi finiremmo per avere degli aumenti di aggio generale, particolarmente gravi negli aggi delle piccole esattorie. È risaputo che le piccole esattorie, anche a gestione familiare, hanno bisogno di avere almeno un dipendente, che è l'ufficiale esattoriale, che normalmente presta un servizio saltuario retribuito con retribuzioni che sono riferite alla durata di queste prestazioni estremamente brevi nel corso dell'anno. Quando noi domani dovessimo stabilire per legge che quest'ufficiale esattoriale deve essere considerato dipendente permanente dell'azienda, col trattamento minimo di un dipendente di un'azienda di credito, noi avremo fatto saltare tutta l'economia delle piccole esattorie. Io prego gli onorevoli senatori di considerare questo. In molte parti d'Italia un'esattoria che abbia un carico di 40 milioni è già di una certa consistenza, ma incassa, anche con l'aggio del 6 per cento, che è notevolmente al di sopra della media, due milioni e 400 mila lire all'anno. Pensate cosa può succedere in queste esattorie se, ad esempio, l'ufficiale esattoriale dovesse essere assunto, in ogni caso, come dipendente stabile, e remunerato stabilmente come un funzionario bancario occupato tutto l'anno.

Le grosse esattorie guardano con indifferenza a questa norma dell'articolo 7-bis, perchè, come ha detto il senatore Ottani, più o meno si sono adeguate ad un trattamento che risponde alle condizioni degli antichi accordi collettivi di lavoro, e si avvicina di molto al trattamento dei funzionari esattoriali dipendenti dalle aziende di credito. Ma è la piccola esattoria che si troverebbe in grave difficoltà se formulassimo questo principio.

Ecco allora perchè era molto più saggio l'articolo 109 della legge del 1922, che faceva esplicito riferimento alle condizioni di remunerazione per mansioni analoghe nello stesso luogo, facendo quindi aperta la possibilità, anche nelle mansioni saltuarie, per compiti estremamente limitati nel tempo e che sono la grande maggioranza, del ricorso a mano d'opera estranea nelle esattorie piccole e nelle medie a conduzione familiare.

21 Marzo 1952

Credo, concludendo, che si potrebbe tranquillamente votare con modificazioni opportune la seconda parte dell'articolo 7-bis, dicendo: « La inadempienza dell'esattore agli obblighi portati dai contratti collettivi di lavoro è causa di decadenza ». Ma raccomando di non accettare la prima parte dell'articolo 7-bis, o, come si dice nelle discussioni giudiziarie, se si dovesse accettarla in via subordinata, di togliere la formula « con funzioni analoghe nel settore creditizio » per sostituirla con la formula proposta dal senatore Rizzo.

PRESIDENTE. Aderisce dunque alla proposta del senatore Rizzo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. In via subordinata, qualora venisse accolta la prima parte dell'articolo 7-bis.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Chiedo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, lo avevo già deciso e comunicato all'onorevole Bisori.

Senatore Ruggeri, ha sentito la proposta del senatore Rizzo?

RUGGERI. L'ho sentita.

PRESIDENTE. E la semi-accettazione del Ministro?

RUGGERI. Ho sentito piuttosto il diniego del Ministro. La proposta del Ministro è più pericolosa di quel che sembra. Ad ogni modo, per venire incontro al suo dubbio, sono disposto a modificare il nostro articolo 7-bis, ma non nel senso di togliere le parole: « nel settore creditizio ». Io ho già parlato e non posso ripeterni; forse altri colleghi, per dichiarazione di voto, si intratterranno sulla questione. Tuttavia anzichè mettere: « del luogo ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro », poichè lei, onorevole Rizzo, ha basato la sua tesi

PRESIDENTE. La prego, onorevole Ruggeri, di rivolgersi a me.

RUGGERI. L'onorevole Rizzo ha avuto questa preoccupazione, che nel luogo ove c'è l'esattoria non ci sia la banca, quindi non ci sarebbe l'istituto analogo. Allora io, per risolvere il suo dubbio, propongo che anzichè dire: « del luogo » si dica « della provincia ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Rizzo se aderisce alla proposta del senatore Ruggeri.

RIZZO GIAMBATTISTA. Insisto perchè sia votato il mio testo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di maggioranza di esprimere il suo avviso sulla proposta del senatore Rizzo.

OTTANI, relatore di maggioranza. Non ritengo che la Commissione possa accettarla.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Si tratta di uno dei punti centrali del disegno di legge in discussione, in quanto riflette la retribuzione di tutto il personale, vale a dire la efficienza di tutto il servizio. Io ho ascoltato con estrema attenzione le considerazioni del Ministro e del relatore di maggioranza. Ebbene, vi confesso che o non ho capito o ho capito troppo! Come si può sostenere che in un servizio pubblico il livello del costo del servizio deve essere diminuito a spese del livello della retribuzione del personale? Non è possibile che in un servizio pubblico siano determinanti elementi di calcolo imprenditoriale di questo tipo. O il servizio è pubblico, e allora in tutto il servizio debbono valere rapporti di impiego sostanzialmente uniformi, o il servizio non è pubblico. Che vuol dire piccola esattoria? Che vuol dire media o grande esattoria? Ma i problemi organizzativi devono essere ovviamente risolti dagli esattori e non dal personale dipendente dagli esattori con il livello della retribuzione! Che significa poi rapporto saltuario o meno? Vi sono rapporti saltuari in tutte le attività, anche nell'attività creditizia. Quale significato ha, dunque, il dire che il piccolo o il medio esattore sarà costretto ad avere in permanenza dei dipendenti? No, egli sarà costretto, quando ha certi rapporti e nel periodo in cui questi rapporti sono istituiti, a retribuire il personale in un determinato modo. Pensate proprio sul serio che sia indifferente il livello della retribuzione ai fini del rendimento del servizio, cioè ai fini dell'interesse dell'ente impositore? In definitiva, pensate sia opportuno che si manifesti una situazione per cui il personale abbia diversità di condizioni a seconda delle Province o a seconda delle Regioni,

21 Marzo 1952

o, perchè no?, a seconda del tipo e della consistenza del servizio esattoriale? Ma il servizio esattoriale, dovunque e comunque sia esercitato, interessa sempre lo stesso ente impositore: lo Stato. Allora, che cosa potrà avvenire domani di fronte ad agitazioni, a scioperi, a interruzioni di lavoro? Da questo momento autorizzate ogni agitazione. Il senatore Ottani, anzi, ha invitato le organizzazioni a servirsi della lotta! Le prospettive del rendimento del servizio pubblico, nel momento stesso in cui si rinnova l'istituto dell'appalto per più di dieci anni, non sono rosee! Il legislatore sin da ora si rivolge ai dipendenti dagli esattori e dice: volete essere retribuiti bene? Organizzatevi, protestate, scioperate, fate quello che volete!

Se il Senato della Repubblica, se l'amministrazione finanziaria, se il Ministro per le finanze ritengono che solo in questo modo debba essere tutelato e debba essere risolto il probiema della efficienza di un servizio pubblico, incamminiamoci pure per la strada da voi prescelta. Ma non dovete poi rimproverarci le conseguenze dell'avere imboccato una strada, che, noi vi diciamo sin d'ora, è estremamente pericolosa. Non è a caso che nel 1922 era stata imboccata un'altra strada. È necessario, secondo noi, tenere presente che le agitazioni, i conflitti, che si possono determinare in un settore delicato dei servizi pubblici, debbono trovare nelle condizioni oggettive delle retribuzioni la remora la più intensa possibile. L'onorevole Ministro non ha preoccupazioni di sorta, il relatore di maggioranza neppure ne ha. Andiamo pure avanti, sereni e tranquilli. Vedremo i risultati ...

PRESIDENTE. Senatore Ruggeri quale è precisamente il suo emendamento al primo comma dell'articolo 7-bis?

RUGGERI. Il primo comma dell'articolo 7-bis secondo il mio emendamento suona così: « Le retribuzioni dei dipendenti da esattori delle imposte saranno fissate ecc. sulla base delle retribuzioni corrisposte per funzioni analoghe nel settore creditizio della Provincia ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro ».

TOMMASINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Ruggeri corretto nella sua prima parte dal collega Rizzo Giambattista. Questo faccio proprio avuto presente quel che accade « nel luogo » e non « nella provincia »; caro Fortunati, caro Ruggeri, perchè non volete ammettere che dove nasce la piccola esattoria c'è anche, per esempio, il ricevitore postale? Ma il ricevitore postale, e il suo coadiutore, non hanno forse funzioni pari per importanza e delicatezza a quelle dell'esattoria? Ad ogni modo state pur sicuri che, anche se inseriamo questo articolo nella legge, esso sarà eluso perchè si utilizzeranno da parte dell'esattore il fratello, la madre o il nipote che saranno pagati sotto banco e così nei piccoli centri creerete un disoccupato di più per non averlo voluto pagare così come è pagato il coadiutore del ricevitore postale!

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito. l'articolo 7-bis proposto dalla minoranza della Commissione, consta di due commi. Il primo comma, con l'emendamento introdotto dal senatore Ruggeri a nome della minoranza suona così: « Le retribuzioni dei dipendenti da esattori delle imposte, confermati o comunque nominati titolari di esattorie, saranno fissate, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate, sulla base delle retribuzioni corrisposte per funzioni analoghe nel settore creditizio della provincia ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro ». Il senatore Rizzo Giambattista propone invece che il comma sia formulato così: « Le retribuzioni dei dipendenti da esattori delle imposte, confermati o comunque nominati titolari di esattorie, saranno fissate, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate, sulla base delle retribuzioni corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro ». Poichè la proposta del senatore Rizzo è un emendamento al testo presentato dalla minoranza della Commissione ha la precedenza. Ricordo che nei rapporti di questo emendamento del senatore Rizzo, la Commissione si è dichiarata contraria, ma il Ministro, in linea subodinata, si è dichiarato favorevole. Metto quindi ai voti il primo comma dell'articolo 7-bis con l'emendamento del senatore Rizzo.

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

RUGGERI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Onorevole Presidente, lei metterà in votazione l'emendamento Rizzo prima del mio. Ma se l'emendamento Rizzo viene approvato ...

PRESIDENTE. Vuole sia messo in votazione prima il suo emendamento? L'esaudisco subito.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 7-bis con l'emendamento proposto dal senatore Ruggeri, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

#### Art. 7-bis.

Le retribuzioni dei dipendenti da esattori delle imposte, confermati o comunque nominati titolari di esattorie, saranno fissate, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate, sulla base delle retribuzioni corrisposte per funzioni analoghe nel settore creditizio della provincia ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Non è approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 7-bis, con l'emendamento proposto dal senatore Rizzo, per il quale la Commissione si è dichiarata contraria, ed il Ministro, in via subordinata, si è dichiarato favorevole. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

#### Art. 7-bis.

Le retribuzioni dei dipendenti da esattori delle imposte confermati o comunque nominati titolari di esattorie, saranno fissate, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate, sulla base delle retribuzioni corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove i dipendenti sono chiamati a prestare l'opera loro.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ora ai voti il secondo comma dell'articolo 7-bis che risulta così formulato: « L'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti da contratti collettivi di lavoro, costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza può essere pronunciata dal Prefetto su proposta del competente Ispettorato del lavoro ».

Questo comma così modificato, può restare, nonostante che non sia stato approvato il precedente primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 7-bis resta così approvato nel testo di questo secondo comma.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura nel testo della maggioranza e in quello della minoranza della Commissione.

CERMENATI, Segretario:

Testo della maggioranza:

#### TITOLO II.

MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI.

# Art. 8.

I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate.

Testo della minoranza:

# TITOLO II.

TRASCRIZIONE DEI RUOLI CON SISTEMI MECCANICI A MEZZO DI SCHEDE PERFORATE.

## Art. 8.

La trascrizione dei ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, è eseguita con sistemi meccanici, a mezzo di schede perforate.

L'impianto delle schede per la trascrizione dei ruoli deve essere in ogni caso distinto da

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

quello eventualmente utilizzato per la trascrizione delle cartelle esattoriali.

I ruoli trascritti a mezzo di schede perforate debbono sempre riportare le seguenti indicazioni: generalità dei contribuenti, e non semplici numeri di riferimento a rubriche alfabetiche; base imponibile; categoria e aliquota di tassazione; ammontare complessivo del tributo. In linea di massima, nell'àmbito delle possibilità tecniche, debbono essere riportate distintamente, in linea orizzontale, le basi imponibili e la relativa imposta per ogni categoria di tassazione.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Desidero premettere una proposta: di consentire che in un unico intervento io svolga le considerazioni di massima relative a tutti gli emendamenti da me presentati. E ciò unicamente al fine di abbreviare la discussione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo per la discussione, non per la votazione.

FORTUNATI, relatore di minoranza. L'onorevole Ministro nel replicare, in sede di discussione generale, ha, a nostro avviso, sottovalutato le critiche che noi avevamo illustrato della sua impostazione. Le ha sottovalutate, perchè già dalla dizione dell'articolo 8 che egli propone e dalle spiegazioni successive, che egli ha dato nel corso del suo intervento, risulta chiaro che si confondono nella terminologia usata, operazioni di carattere puramente tecnico con quelle che sono veramente inerenti alla formazione del ruolo. L'onorevole Ministro ha addirittura attribuito ai centri meccanografici la formazione del ruolo. Orbene, onorevoli colleghi, dobbiamo anzitutto avvertire che non vi sono soltanto i ruoli erariali nel nostro Paese, ma che vi sono anche ruoli di enti locali e che gli enti locali hanno una struttura giuridica e amministrativa data dalla legge, per cui ogni atto di questi enti impositori è già regolato da precise norme giuridiche. Come si può sostenere, ad esempio, che il ruolo di un tributo comunale, o il ruolo di un tributo provinciale è formato e compilato dal centro meccanografico? La formazione del ruolo comunale o provinciale deve dare luogo ad

un atto amministrativo dell'organo che presiede alla vita del Comune e della amministrazione provinciale. Cosa vuol dire che il centro meccanografico deve applicare una aliquota ad un reddito imponibile? Ma questa è una operazione tecnica, che ogni ente impositore può far compiere da chi gli pare e piace, da propri dipendenti, da personale avventizio, e, perchè no?, da propri amministratori! Nulla vieta che anche il Ministro si rechi in qualche agenzia di imposte e con macchine calcolatrici esegua calcoli per applicare date aliquote a redditi imponibili di singoli contribuenti! Ma la formazione del ruolo non consiste nella esecuzione di moltiplicazioni, ma si risolve nel complesso degli atti in base ai quali i cittadini risultano debitori di imposta. Questi atti evidentemente non possono essere compiuti da un centro meccanografico. Il centro meccanografico potrà eventualmente — secondo l'esperienza in atto, in diversi di questi centri ciò non avviene — anche compiere il calcolo del quantum dell'imposta, data l'aliquota e data la comunicazione del reddito imponibile. Ma, ripeto, la formazione del ruolo non consiste in questo. Ed io non riesco a comprendere in base a quale impostazione giuridico-tributaria un ente non impositore, quale il centro meccanografico, possa formare e compilare i ruoli. La formazione del ruolo è compito sempre dell'ente impositore e mai di un centro meccanografico che ha il compito o di eseguire anche operazioni tecniche preliminari per conto dell'ente impositore e poi di trascrivere tutti i dati ufficialmente comunicati dall'ente impositore, e infine di elaborare i dati risultanti da ruoli; o semplicemente di trascrivere prima i dati e poi di elaborarli. Ma un centro meccanografico in sè e per sè, specie quando è costituito da un consorzio fra gli esattori delle imposte dirette, non può avere mai il compito di « compilare i ruoli ». Basta leggere, ad esempio, gli articoli 286 e seguenti del testo unico per la finanza locale. «Sulla scorta dei ruoli degli anni precedenti, ecc. ecc., la Giunta comunale compila, entro il mese di dicembre, i ruoli principali ecc. ». L'articolo 8 del testo del disegno governativo annulla dunque gli articoli 286 e seguenti del testo unico per la finanza locale? Non lo credo, perchè un annullamento siffatto sarebbe assurdo. È chiaro, cioè, che qualunque

21 Marzo 1952

sia il compito tecnico che può essere affidato al centro meccanografico, il centro stesso non può dare veste giuridica ai risultati delle operazioni tecniche. Chi dà veste giuridica ai risultati è l'ente impositore, in quanto tale. Nelle esperienze in corso i vari centri meccanografici — a Bologna funziona da tempo un centro presso la Cassa di risparmio — non eseguono affatto necessariamente i calcoli del quantum d'imposta. In questi casi gli enti impositori comunicano per ogni singolo contribuente non solo il dato della base imponibile ma anche quello dell'imposta, calcolata già al lordo dell'aggio. Questo evidentemente perchè in caso diverso i risultati dei calcoli compiuti dal centro meccanografico devono essere tutti controllati dall'ente impositore, che deve compiere l'atto amministrativo, in base a cui il cittadino è iscritto a ruolo e diventa debitore d'imposta. Qual è l'ente impositore, Comune o Provincia, che può approvare in bianco i calcoli? Quando il ruolo è messo in esazione, degli errori materiali chi risponde? Il centro meccanografico o l'ente impositore? Allora, se l'ente impositore deve eseguire il controllo (eseguire il controllo significa spesso, così come mi risulta da dirette esperienze, ripetere le operazioni), tanto vale allora che gli enti impositori dispongano di normali macchine calcolatrici, con cui eseguire direttamente e razionalmente il calcolo del quantum dell'imposta. Se, quindi, nel nostro emendamento si parla di trascrizione e non di compilazione, ciò è dovuto alla necessità di evitare ogni equivoco ed ogni dubbio di interpretazione.

I ruoli, cioè, comunque si pervenga ai risultati dei ruoli (attraverso calcoli compiuti solo dall'ente impositore, o attraverso calcoli compiuti a mezzo del centro meccanografico) devono essere compilati sempre dall'ente impositore. Una volta che è stato compilato, il ruolo deve esere trascritto. Qualche dubbio potrebbe sorgere, se per ruolo s'intende solo il documento materiale che comunemente è chiamato appunto ruolo. Ma quando nel nostro emendamento si parla di trascrizione di ruolo, non si intende la trascrizione dell'attuale documento! È chiaro che non avrebbe senso una trascrizione di questo genere. Non avrebbe senso, cioè, che l'ente impositore compilasse prima l'elenco nominativo o numerico dei contribuenti, e poi lo consegnasse al centro meccanografico per farlo trascrivere con impianti meccanici. Con il nostro emendamento intendiamo
invece significare che tutti gli elementi che
fanno parte del ruolo sono comunicati dall'ente
impositore al centro meccanografico, per cui
in definitiva il centro, avuta la comunicazione
dall'ente, opera la trascrizione in modo da dar
luogo al documento non più sotto forma di
manoscritto o dattiloscritto, ma sotto la forma
della speciale trascrizione con impianti meccanici a mezzo di schede perforate.

Nella stesura del nostro testo ci siamo riferiti del resto all'esperienza di molti Comuni, che da anni si servono di questo sistema di trascrizione. A Bologna da anni il Comune trasmette, si può dire mese per mese, al centro meccanografico le schedine in cui, contribuente per contribuente, vengono indicate le variazioni che debbono essere apportate al ruolo precedente. Con ciò è lecito asserire che il ruolo viene compilato dal centro meccanografico? No: il ruolo viene compilato sempre dall'ente impositore. La compilazione, infatti, del ruolo da parte dell'ente consiste nella comunicazione al centro meccanografico delle varianti che il centro deve trascrivere e nella approvazione della trascrizione eseguita. Il nostro emendamento, dunque, ha una portata precisa. La dizione del progetto governativo (« i ruoli erariali e non erariali affidati ad esattori ecc. ecc., sono compilati con sistemi meccanici a schede perforate ») può dar luogo invece alla interpretazione, secondo cui tutte le operazioni diventano, dal punto di vista giuridico, perfette soltanto e semplicemente quando il centro meccanografico ha eseguito le operazioni materiali di calcolo dell'imposta e di trascrizione dei dati, o di semplice trascrizione dei dati. Il che evidentemente è un assurdo. D'altra parte, gli enti impositori sono tenuti a rispettare solo i termini fissati dalle norme di carattere generale e particolare. Se il ruolo è compilato (e non trascritto, come diciamo noi) dal centro meccanografico, entro quali termini deve deliberare l'ente impositore? Che cosa devono deliberare il Comune o l'amministrazione provinciale? Deliberano un ruolo compilato da un altro organo? Vedo che il Ministro dà qualche segno di insofferenza...

21 Marzo 1952

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non vedo che motivo abbia di dire questo. Io l'ho già ascoltata, le ho risposto, la sto ascoltando tranquillamente un'altra volta. Dove sono i segni di insofferenza?

FORTUNATI, relatore di minoranza. Ho parlato di segni di insofferenza, nel senso che lei fa mostra di ritenere che le cose che io dico in questo momento non abbiano alcun riflesso nella realtà della nostra vita comunale e provinciale. Io le dico apertamente, onorevole Ministro, che quello che lei conosce è un semplice riflesso di una esperienza unilaterale di uffici dell'amministrazione statale. A più riprese ho avuto motivo di dirle — del resto non è detto che necessariamente lei debba conoscere tutta la materia della finanza locale — che l'esperienza della vita comunale e provinciale non è affatto da lei conosciuta e assimilata. Quando lei afferma che tutti i ruoli (e non soltanto i ruoli erariali), che hanno fissata una procedura di formazione, sono compilati con gli impianti meccanici, deve avere la compiacenza di ammettere che non vuole tener conto del fatto che i ruoli richiedono per la loro compilazione regolari atti amministrativi. Da questo punto di vista, non si può assolutamente asserire, ad esempio, in base alla legge comunale e provinciale, in base a elementari principi di diritto amministrativo, che un ruolo di un tributo comunale o provinciale possa essere compilato da un centro meccanografico. Il ruolo di un tributo comunale o provinciale non può, in ogni caso, non essere sempre compilato che a cura dell'organo amministrativo. Il centro meccanografico, rispetto al Comune, rispetto alla Provincia, per ogni ruolo di un qualunque tributo, non può che compiere operazioni pure e semplici, o, in un primo tempo, ausiliarie di calcolo o, in un secondo tempo, di trascrizione di risultati derivanti da atti amministrativi. Su questa impostazione non vi possono essere dubbi di sorta. Prima di presentarmi in Aula, ho discusso a lungo, onorevole Vanoni, con studiosi di diritto amministrativo, ho discusso a lungo con segretari comunali, ho discusso a lungo con segretari di amministrazioni provinciali. Io la prego, onorevole Ministro, di voler considerare che quando io insisto su affermazioni, insisto con profondo senso di responsabilità. Le dico, pertanto, in maniera chiara

ed esplicita che la dizione da lei adottata è equivoca e non può essere accettata in via asscluta. A meno che lei, in effetto, si proponga, in sede di un provvedimento di portata specifica, di modificare completamente tutta la legge comunale e provinciale e tutta la legislazione tributaria relativa alla vita dei Comuni e delle Province. Non so se, in via normale, i centri meccanografici potranno compiere anche i calcoli che lei ha fatto eseguire nell'esperienza di Milano. In quella esperienza, come sono stati eseguiti i controlli dei calcoli? In ogni modo è certo che altro è utilizzare un centro meccanografico per calcoli del genere nel caso di tributi erariali, con aliquote uniformi in tutto il territorio nazionale (il ricorso a mezzi tecnici quali le macchine di un centro meccanografico può essere allora efficace e razionale), ed altro è servirsi di questo stesso centro meccanografico per calcolare il quantum di imposta per tributi comunali, le cui aliquote possono variare da Comune a Comune, e che non coincidono nè su scala provinciale nè su scala regionale. Può darsi, dunque, che sia più opportuno che al centro meccanografico siano comunicati i dati delle imposte già calcolati dagli enti impositori. La nostra valutazione non è arbitraria. Già oggi gli esattori, nel caso di tributi locali, preferiscono e chiedono che gli enti impositori comunichino i dati dell'imposta già calcolati. Vi è evidentemente una ragione di carattere pratico che induce gli esattori, che dispongono di centri meccanografici, a seguire questa strada. Con ciò non intendiamo affatto sostenere che in ogni caso e sempre l'amministrazione finanziaria non possa far eseguire anche i calcoli del quantum di imposta al centro meccanografico e che pure i Comuni e le amministrazioni provinciali non possano ricorrere ai centri meccanografici per la esecuzione dei calcoli del quantum di imposta. Noi diciamo semplicemente che il ricorso può anche non essere conveniente. Non si deve dimenticare che nel caso dei tributi locali non vi sono solo imposte e tasse con base imponibile costituita da estimazione di reddito. Nella tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la base imponibile non è data da un reddito, ma da un numero di metri quadrati di superficie. Nell'imposta sul bestiame la base imponibile è costituita dal numero di capi di bestia-

21 Marzo 1952

me, per date specie di bestiame. E l'esemplificazione potrebbe continuare. Nel campo cioè dei tributi locali noi abbiamo una varietà di basi imponibili, spesso da Comune a Comune. Il ricorso, pertanto, al centro meccanografico anche per il calcolo del quantum di imposta, a mio avviso, può non essere del tutto razionale. Ma anche ammesso che si ricorra sempre al centro meccanografico anche per questi calcoli, il ruolo da chi è in realtà compilato? È sempre formato e compilato dall'ente impositore. Non vi è dubbio che un atto amministrativo deve precedere la pubblicazione del ruolo. L'ente impositore deve avere la garanzia di potere eseguire i controlli.

È vero che con gli impianti meccanografici si possono, una volta impostate le schede, ottenere molte e rapide elaborazioni. Ma è anche vero che sussistono sempre probabilità di errori, anche se, come frequenza, gli errori possono essere meno numerosi di quelli che avvengono con la trascrizione a mano. Ammetto senz'altro che i vantaggi della rapidità nelle successive elaborazioni possono compensare gli errori. Ma altro è un compenso degli errori di questo genere; altro è mettere l'ente impositore nella eventuale impossibilità di esercitare il dovuto controllo. Quindi, la nostra dizione « trascrizione » non implica limitazioni di sorta per quella che può essere in concreto l'utilizzazione dell'impianto, ma sta a significare, in maniera indubbia, che la responsabilità della formazione del ruolo è sempre dell'ente impositore, sia esso il Comune, l'amministrazione provinciale, l'amministrazione finanziaria. Ogni ente impositore può servirsi degli impianti meccanografici anche per il calcolo dell'imposta. Quello che interessa è che vi sia una impostazione univoca della « scheda ». Il che può essere ottenuto fissando le modalità della scheda stessa.

Secondo punto. Il Ministro afferma che nella legge non si parla della cartella. D'accordo; ma ciò non vuol dire affatto che l'impianto non sia unico. D'altra parte, onorevole Ministro, se lei stesso ammette che gli esattori che lo chiederanno, potranno utilizzare l'impianto per la cartella, lei non può negare che la scheda deve essere impostata in modo tale da contenere tutti gli elementi necessari per la compilazione della cartella. Ciò significa, ad esem-

pio, che nella scheda, anzichè far riferimento soltanto all'ammontare della imposta, deve essere fatto riferimento anche all'ammontare delle sei rate dell'imposta. In termini concreti, occorre predisporre una scheda in cui si fa posto a sei modalità non necessarie per il ruolo, e necessarie invece per la cartella. Il fatto, pertanto, di considerare o non considerare un impianto distinto ha, a mio avviso, una portata concreta. Se noi vogliamo che la scheda possa servire anche per la cartella, in sede di applicazione concreta della legge, dobbiamo sempre prevedere le colonne riservate per le rate. Se, invece, la scheda deve servire solo per il ruolo, lo spazio destinato alle rate della cartella può essere destinato ad altre modalità. Del resto, nella nostra relazione noi abbiamo riprodotto il fac-simile della scheda in uso nel centro meccanografico di Bologna. Diverse parti di questa scheda sono riservate appunto alle rate per conto dell'esattore e ad altri elementi necessari all'esattore per la sua organizzazione. Sapere, quindi, in partenza se la scheda debba o non debba, possa o non pòssa servire anche per la compilazione della cartella, è un elemento di primaria importanza per ogni valutazione.

Ma non basta: il fatto è — ed io lo sottolineo — che un documento pubblico che serve per il ruolo, è messo contemporaneamente a disposizione di un imprenditore privato per la compilazione della cartella. D'altra parte (e questo è necessario tener presente se noi vogliamo che veramente i centri meccanografici siano a completa disposizione degli enti impositori, a cominciare dall'amministrazione ĉello Stato) che cosa ci proponiamo noi di ottenere? Che i centri meccanografici siano il meno possibile oberati da altri lavori e che, ogni qualvolta gli enti impositori centrali o periferici chiederanno ai centri meccanografici l'esecuzione di elaborazioni dei dati dei ruoli, queste elaborazioni possano essere effettivamente e rapidamente compiute. Se i centri meccanografici debbono funzionare per gli enti locali, per l'amministrazione finanziaria, per le esattorie e per i servizi bancari (quasi sempre i centri meccanografici hanno sede presso istituti di credito ed assolvono pertanto i compiti derivanti dall'organizzazione contabile e aziendale degli istituti), io ho seri dubbi che i cen-

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

tri in questione potranno essere effettivamente utilizzati ai fini che ci ha indicato il Ministro.

è necessario che le nostre considerazioni non siano viste come considerazioni astratte, e di tipo ostruzionistico. Ho già detto nell'intervento di carattere generale che noi non siamo contro le macchine, nè contro il tipo di macchine destinate alla trascrizione dei ruoli. Noi desideriamo soltanto che le posizioni degli enti impositori siano sempre posizioni di supremazia e di prestigio, chiare, indiscusse; che i rapporti tra cittadini ed enti impositori non possano essere intaccati dal fatto che in concreto gli enti impositori abbiano limitato il tempo per compiere le operazioni di accertamento; che non siano precostituiti i ruoli in modo tale che la pubblicità e il controllo scompaiano. Il Ministro si è richiamato al fatto che nel nostro sistema tributario i ruoli non hanno funzione di pubblicità, ma hanno il compito e la funzione di rendere legalmente debitore il contribuente. È esatto: ma questa è una impostazione di carattere giuridico-formale. Non vi è dubbio che il ruolo assolve la funzione indicata dal Ministro. Potremmo dire, dal punto di vista giuridico, che questa è la funzione del ruolo. Ma noi non possiamo considerare mai una norma giuridica, in sè e per sè. Il ruolo, nel momento stesso in cui viene esposto al pubblico e nel momento stesso in cui costituisce il contribuente legalmente debitore, pone tutti i contribuenti in condizione di esaminare l'operato degli enti impositori. Questo è l'aspetto fondamentale. Il Ministro dice: ma al posto dei ruoli faremo dei volumi, delle pubblicazioni.Io sono lieto di attendere un volume che per tutti i contribuenti dia conto dei dati relativi a tutti i tributi riscossi per ruolo. Chiederò allora al Ministro se in base ad un volume di questo genere egli pensa che sia veramente stimolato il controllo dell'opinione pubblica! Ma il controllo dell'opinione pubblica, onorevoli colleghi, incomincia a muoversi dal basso, dal luogo in cui si trova e vive il contribuente. È chiaro che certi contribuenti potranno aver bisogno anche di guardare a contribuenti che si trovano in altre località, su scala provinciale, regionale, nazionale. Ma perchè impedire, intanto, che nel Comune di duemila o tremila abitanti i contribuenti si

guardino in faccia? Perchè in questi Comuni ed anche nei Comuni piccoli, medi e grandi, non si esige anzitutto che il controllo avvenga sul posto, tra i contribuenti del posto, in maniera metodica, permanente? Non si può pensare che ottomila Comuni, un centinaio di amministrazioni provinciali, ogni anno curino in una pubblicazione a stampa la diffusione gratuita dei risultati dei ruoli. La nostra impostazione del ruolo nominativo, ottenuta sempre attraverso l'impianto meccanografico, non è questione di secondaria importanza. Tecnicamente la soluzione è possibile. Perchè la soluzione sia possibile, è necessario ovviamente che la scheda serva solo per il ruolo. È bene, dunque, precisare che tecnicamente si possono trascrivere ruoli con indicazioni nominative. Io non ho dubbi in proposito. Può esservi questione di tempo, e anche ovviamente di costo del servizio. D'accordo. Ma noi nella relazione questo avevamo già precisato. Di fronte, però, alla esigenza decisiva della pubblicità e del controllo, possiamo operare una scelta contabile? Non possiamo limitarci a una scelta siffatta, tanto più che dobbiamo superare, nel nostro Paese, gravi lacune di controllo, gravi fenomeni di evasione, Comune per Comune, località per località. È nelle singole località che noi esigiamo il controllo. Ciò che potrà fare l'Amministrazione dello Stato sul piano nazionale, e in pubblicazioni a stampa, è un controllo scientifico, d'insieme. Questo può essere sempre fatto, senza bisogno, in un certo senso, di impianti meccanografici.

Mi sembra che, anni or sono, una pubblicazione del genere vi sia già stata in Italia, per "imposta complementare progressiva sul reddito. Non c'era allora riferimento a sistemi meccanografici. La possibilità di rapide elaborazioni e classificazioni dei dati, rappresenta certo il vantaggio fondamentale di un impianto meccanografico. Ma se la scheda deve servire anche per la cartella esattoriale, non si illuda, onorevole Ministro, di poter eseguire molte elaborazioni. Il collega Braitenberg, che e del mestiere, perchè dirige un Istituto di credito, che gestisce anche una esattoria, ha già fatto presente che vuole conoscere, in via preliminare, che cosa si vuole ottenere attraverso l'elaborazione. Se si pensa effettivamente di predisporre una scheda che debba servire con-

21 Marzo 1952

temporaneamente al ruolo, all'esattore per la cartella, all'Amministrazione centrale per le esigenze classificatorie (professione, tipo di attività economica, tipo di reddito, ecc.), non so se tutte le esigenze potranno essere soddisfatte, e non so quali, quindi, dovranno essere sacrificate. Il collega Braitenberg ha pure dei dubbi in proposito e li ha espressi apertamente.

VANONI, Ministro delle finanze. Voleva sapere in principio che cosa si chiedeva per poterli organizzare.

FORTUNATI, relatore di minoranza. È evidente che bisogna saperlo in via preliminare! Ma è altrettanto evidente che noi vogliamo sapere come andranno a finire le cose. Per questo noi abbiamo chiesto in maniera categorica che la scheda che serve per il ruolo non serva per la cartella. Ecco la nostra impostazione politica e tecnica: impianto distinto, perchè soltanto in questo modo gli enti impositori, incominciando dallo Stato, avranno l'assoluta garanzia che l'impianto è effettivamente autonomo, indipendente e potrà essere utilizzato in ogni modo e in ogni tempo, proprio per le elaborazioni necessarie agli stessi enti impositori. Io le posso documentare, onorevole Ministro, che a diversi centri meccanografici, diversi enti impositori, sino ad oggi hanno chiesto ripetutamente la esecuzione di elaborazioni e non l'hanno mai ottenuta, non per cattiva volontà dei centri, ma per la materiale impossibilità dei centri stessi a compiere i lavori richiesti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Fino ad oggi è un nuovo servizio interno. Domani sarà un servizio pubblico.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Lei dice spesso che noi camminiamo con la testa tra le nuvole. Ebbene, io le faccio notare che i centri meccanografici nella sua relazione sono in gran parte quelli già esistenti. Lei ha scritto a tutte lettere che bisogna utilizzare i centri che già esistono e dare loro le funzioni previste dalla legge. I centri esistenti potranno certo essere utilizzati per la trascrizione (dico io), per la compilazione (dice lei) dei ruoli. Ma ai centri in questione potranno essere sottratti i compiti che già assolvono?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Certamente, se vogliono fare i centri meccanografici e non i centri valutari.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Se lei pone il problema in questi termini, non vi è dubbio che tutti i centri meccanografici debbono essere istituiti ex novo, perchè non vi sarà alcun Istituto di credito (che ha a disposizione un centro meccanografico funzionante per le sue esigenze) disposto a cedere il centro solo o prevalentemente per la formazione e trascrizione dei ruoli e per le successive elaborazioni. Questa, onorevole Ministro, è una posizione utopistica.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Fortunati, se abbiamo fatto delle proposte è perchè le nostre proposizioni sono ben precisate e studiate. Che sia utopistico il nostro modo di vedere non si può proprio dire.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Ad ogni modo, vedremo in concreto se tutte le osservazioni, tutte le critiche, tutte le riserve, tutte le preoccupazioni legittime che noi abbiamo manifestato si avvereranno o non si avvereranno. È certo, però, che se si avvererà quello che noi abbiamo previsto, lei, onorevole Ministro, ha assunto sin da ora responsabilità precise e gravi. Riepilogo gli impegni che lei ha assunto politicamente — per così dire — e non con disposizioni della legge.

Primo impegno politico: i centri meccanografici funzioneranno solo o prevalentemente per gli enti impositori.

VANONI, Ministro delle finanze. Non è così: legga meglio l'articolo.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Lei ha asserito che i compiti restanti potranno essere assolti dai centri meccanografici, se e in quanto avranno assolto tutte le richieste degli enti impositori.

Secondo impegno politico: in definitiva l'impianto della scheda, distinto o no, sarà predisposto per le prevalenti se non esclusive esigenze dei ruoli. L'impegno che, a nostra volta, prendiamo è che, qualora le nostre richieste, come appare ormai indubbio, non saranno accolte (e il mancato accoglimento è un grave errore), controlleremo senza dare tregua quello che avverrà nei centri meccanografici. Vi sono oltre 2.000 Comuni, nel nostro Paese, che sono già diretti da forze di sinistra. Attraverso questi Comuni realizzeremo dunque un severo controllo. Vedremo come funzioneranno i centri meccanografici, che cosa avverrà in tutti i ruoli (non solo in quelli locali!), e porteremo quindi

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

in Senato e alla Camera la documentazione del controllo che si e già iniziato su vasta scala. Allora, onorevole Ministro, tutti potranno constatare la fondatezza delle nostre critiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza per esprimere l'avviso della Commissione.

OTTANI, relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, è veramente increscioso che la ristrettezza del tempo non permetta di dare agli argomenti che sono emersi dalla discussione quell'ampia trattazione che meriterebbero anche per la qualità e il valore dei due oratori che hanno esposto le loro rispettive tesi: il nostro autorevole rappresentante del Governo e il relatore di minoranza.

È vero che molte delle cose dette questa sera hanno già avuto una trattazione sia davanti alla Commissione, nelle discussioni che si sono protratte per settimane e settimane, sia nella discussione generale che si è svolta in quest'Aula. Mi limiterò a trattare, anche perchè vedo un orologio di fronte a me, brevemente alcuni punti.

Il primo articolo del titolo relativo alla meccanizzazione dei ruoli nella formulazione governativa, accettata dalla maggioranza della Commissione, parla di compilazione dei ruoli, mentre invece la formulazione della minoranza usa la parola trascrizione. Ora, sembra alla Commissione che la funzione del centro meccanografico, come risulta dal complesso delle norme, sia assai più vicina alla tipizzazione data dal progetto ministeriale che non a quella del relatore di minoranza, perchè chi ha veduto, come molti di noi hanno veduto, in funzione gli impianti di meccanizzazione, ha veduto come essi facciano assai più che non una semplice trascrizione: è una elaborazione dei dati che essi ricevono dall'ente impositore, perchè l'ente impositore non fa che comunicare al centro meccanografico il nome del contribuente, l'ammontare dell'imponibile e l'aliquota che deve essere applicata, mentre tutto il rimanente, cioè la determinazione dell'imposta e la distribuzione in rate, vengono fatte dal centro meccanografico. Quindi, questo è assai più di una trascrizione. Trascrizione significa copiare letteralmente quello che viene comunicato da un altro ente. A me pare quindi che sia assai più corretta la parola compilazione che non

trascrizione. Inoltre — ma qui debbo procedere con una certa cautela perchè è un argomento nel quale la mia competenza è di data molto recente — credo che anche dagli enti impositori e specialmente dagli enti locali e dai Comuni possa essere usato quell'impianto meccanografico di cui essi siano provvisti, per formare le schede perforate per ogni contribuente e per ogni tributo, e che queste schede possano essere passate al centro meccanografico perchè esso poi le inserisca nel processo generale di formazione del ruolo. Se le informazioni che io ho avuto non sono inesatte, mi dicono che nel comune di Roma avvenga qualcosa di simile, cioè che il comune di Roma fornisca all'esattore le schedine perforate dei propri tributi comunali, per la rielaborazione che ne effettuerà poi l'esattore nel suo impianto meccanografico. Se così è, credo che le obiezioni del senatore Fortunati possano avere una risposta e che anche il suo comune di Bologna possa avere la soddisfazione di collaborare con il suo impianto meccanografico, che si dice di prossima attuazione, al funzionamento del centro meccanografico, che dovrà compilare i ruoli esattoriali da pubblicare. Altra osservazione che io potrei fare è quella soprattutto relativa alla pubblicità dei ruoli e al controllo dei contribuenti. Siamo pienamente d'accordo anche noi della maggioranza con i colleghi della minoranza che la pubblicità del ruolo è un requisito insostituibile, perchè il ruolo non ha semplicemente la funzione di costituire ogni contribuente debitore della imposta iscritta al suo nome e di far decorrere dalla data della pubblicazione il termine per i ricorsi contro gli errori eventuali dei ruoli; ma anche ha lo scopo di far conoscere alla generalità dei contribuenti in che modo vengono applicati i tributi, se nell'applicazione degli stessi è osservata quella norma di imparzialità e giustizia che è richiesta perchè l'onere venga accettato con rassegnazione e convinzione; ma io nego che l'attuazione del sistema meccanografico non renda possibile questa conoscenza dei ruoli ed il conseguente controllo dei contribuenti.

Noi contribuenti abbiamo diritto di poter controllare come l'imposta è stata applicata a carico di tutti gli altri contribuenti, perchè fra la massa dei contribuenti si forma una vera e propria solidarietà, involontaria ma ne-

21 Marzo 1952

cessaria, perchè quanto meno giustamente ed esattamente verrà accertata l'imposta a carico di alcuni contribuenti, tanto più dovranno pagare quei contribuenti ai quali non può imputarsi nessuna evasione o occultamento della rispectiva capacita contributiva. Ed è per questo che noi abbiamo non solo il diritto ma l'interesse di esercitare questo controllo sui ruoli. Ma 10 chiedo al senatore Fortunati di voler riconoscere che il contribuente italiano e specialmente il contribuente dei grandi centri urbani possiede la intelligenza sufficiente per poter ispezionare e controllare i ruoli anche se compilati meccanicamente e non manualmente. Il contribuente che si presenta per ispezionare i ruoli, prima di tutto ricerca nella rubrica nominativa tributaria i nomi che gli interessano, trova quale numero è stato assegnato a ciascuno e poi passa al ruolo dei tributi e rileva la cifra per la quale è stato iscritto come debitore. È una operazione che chiunque l'ha fatta l'ha trovata talmente semplice e facile da poter anzi affermare che l'ispezione dei ruoli secondo questo nuovo sistema meccanografico riescirà più facile e precisa di quel che non sia l'ispezione fatta sopra dei ruoli compilati manualmente. L'attuazione del sistema meccanografico non verrà fatta contemporaneamente per tutte le esattorie della Repubblica, ma il Ministro delle finanze ha voluto riservarsi la facoltà di graduare l'istituzione dei centri meccanografici nei diversi uffici delle imposte, ed è naturale che questa attuazione verrà fatta cominciando da quelle regioni in cui il sistema possa entrare più facilmente nelle abitudini dei contribuenti. Quindi, ripeto, pubblicità del ruolo veramente efficace, possibilità amplissima di controllo da parte di tutti i contribuenti che potranno verificare come agisce il sistema di imposizione statale o locale.

In ultimo debbo farmi carico delle obiezioni sollevate dal relatore di minoranza circa l'eventuale difettoso funzionamento di questi centri. Ma questi, come ho detto, non verranno istituiti contemporaneamente per tutta la Repubblica, e potranno valersi anche di quegli impianti di meccanizzazione che già sono stati istituiti da diverse esattorie, le maggiori e più moderne. A questo punto debbo rilevare che il senatore Fortunati, non so se casualmente o di

proposito, parla sempre di centri meccanografici esattoriali che potrebbero essere utilizzati dai centri ancora da costituirsi ed esprime il timore che il centro di meccanizzazione debba aver sede proprio presso l'esattoria del capoluogo. Ma questo, a meno che il Ministro non mi corregga, credo sia un errore. Non dobbiamo confondere quelli che adesso non sono centri meccanografici ma semplicemente impianti meccanografici di alcune esattorie con quei centri meccanografici veri e propri che saranno costituiti dal Consorzio obbligatorio fra gli esattori, il quale non sarà una associazione formata dagli esattori attuali, bensì un ente di diritto pubblico che potrà avere diritti maggiori di quelli che hanno gli esattori attuali, ma dovrà anche assumere delle responsabilità assai più delicate e gravi. Dobbiamo affrontare con fiducia questo nuovo ordinamento che non è più soltanto un esperimento, perchè già messo in prova con esito soddisfacente; dobbiamo approvare con convinzione questa riforma di tutto il nostro sistema di riscossione delle imposte. Non è escluso che possano manifestarsi inconvenienti, ma saranno sempre possibili rettifiche e modifiche che potranno essere fatte con relativa sollecitudine. Invero, non sarà necessaria una legge costituzionale, ma basterà una legge ordinaria, la quale, se approvata con procedura di urgenza, in breve tempo potrà apportare quelle modifiche e quei perfezionamenti che un periodo congruo di esperimento e di attuazione potrà consigliare. Per questi motivi credo che il Senato possa con sicura coscienza dare la sua approvazione anche al secondo titolo di questo disegno di legge nel testo proposto dal Governo e accettato dalla maggioranza della Commissione. (Approvazioni dal centro e della destra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, Ministro delle finanze. Io cercherò di essere estremamente lineare nel sottolineare quei punti che mi sembrano più importanti fra le osservazioni del senatore Fortunati. E credo che un punto soprattutto debba essere chiarito in questa discussione ed è il valore di quella parola « compilati » con cui, assolutamente, non si intende di innovare in nulla a quelli che sono gli attuali regolamenti della formazione dei ruoli sia da parte degli enti comunali che

21 Marzo 1952

dello Stato. Qui c'è soltanto il problema del modo come sono scritti e calcolati questi ruoli. E l'affermazione che la compilazione e i calcoli dei ruoli, là dove sia possibile farli col metogo meccanico, sono affidati a questi centri meccanografici, significa in sostanza che la responsabilità per i ruoli erariali non è del centro meccanografico, ma resta sempre dell'ufficio il quale, attraverso il frontespizio — come ancora oggi si fa — controlla l'esattezza del carico. Questo significa che la responsabilità dei ruoli comunali resta sempre delle autorità comunali che controlleranno gli elementi costitutivi dei singoli ruoli. Ma noi vogliamo affermare il criterio tecnico che questi uffici, questi centri che si costituiscono, non sono semplici centri di trascrizione, come può anche avvenire per qualche tipo di tributi, in cui si trascrivono le schede di variazione segnalate dai Comuni o si ripetono le schede dell'anno precedente che non hanno avuto nessuna variazione, ma rispetto a quei tributi che importano un calcolo di imposta di una base imponibile ed una aliquota, si afferma che compito ed obbligo del centro è di partecipare attivamente alla compilazione del ruolo come documento giuridico; però, evidentemente, il ruolo non può essere completo se non ha i crismi degli enti da cui il ruolo stesso deriva. L'onorevole Fortunati mi ha anche detto: guardate, io vi ho avvertito di una serie di possibili inconvenienti tecnici e noi saremo pronti, con il fucile spianato, se questi inconvenienti tecnici si verificheranno. Lei ha ragione, onorevole Fortunati, ed è suo diritto di stare col fucile spianato contro di noi. Però le debbo dire molto umilmente, se permette: facciamo questo esperimento in piena tranquillità di migliorare la situazione della nostra amministrazione e se inconvenienti sorgeranno. se dovremo modificare o adattare questo nuovo sistema e le norme di legge che regolano in questo momento la formazione dei ruoli da parte di diversi enti, torneremo davanti al Parlamento per discutere queste modificazioni. In questo momento non riteniamo opportuno, non consideriamo indispensabile che modificazioni di termini, che modificazioni di sistemi intervengano, perchè per l'esperienza che abbiamo fatto fin qui presso quelle esattorie che hanno applicato il sistema meccanografico, in virtù della collaborazione che c'è sempre stata fra

queste esattorie, gli enti comunali e gli enti statali, fin qui non si è sentito il bisogno di nessuna modificazione. Da questa sera comincio ad avere qualche dubbio che bisogna forse modificare qualche cosa nella legge, perchè quando lei mi dice: in fondo abbiamo 2.000 Comuni e con questi possiamo darvi fastidio, mi sento veramente a disagio nella impostazione perchè questo non è un problema politico, onorevole Fortunati, ma un problema puramente tecnico di avere dei documenti chiari, calcolati bene, di sollevare l'amministrazione finanziaria da una serie di compiti materiali, di vedere insomma di aggiornarci in una struttura esteriore del funzionamento amministrativo nostro. Voi avete il dovere di criticarci se sbagliamo. ma non ci dite: attraverso duemila Comuni possiamo rendere più difficile il vostro compito ...

FORTUNATI, relatore di minoranza. Non mi faccia dire cose che non ho detto. Io ho detto che attraverso duemila Comuni controlleremo il vostro operato.

VANONI, Ministro delle finanze. Ma non c'è bisogno di duemila Comuni per questo: basta un solo senatore. Comunque se questa è la sua vera espressione gliene do atto e sono tranquillo per quello che andremo a fare. Ma lei mi dica un po': se il Senato dovesse approvare il suo testo, se l'unico compito fosse la trascrizione dei ruoli, cosa succederebbe? Si presenterebbe il funzionario delle imposte dirette e direbbe: questi sono i redditi, queste le aliquote: per favore calcolatemi l'ammontare dei ruoli. No, gli sarebbe risposto, qui si trascrivono i ruoli. Ed ancora lei all'ultimo capoverso dice che i ruoli devono essere scritti in un dato modo, con certi clementi, ecc. Tutti questi elementi sono già oggi obbligatori per legge almeno per quel che riguarda la base imponibile, le aliquote di tassazione, l'ammontare complessivo del tributo. ed il numero delle rate in cui si distribuisce il tributo; perchè non è indifferente per il contribuente leggere nel ruolo in quante rate deve pagare il tributo come non è indifferente per l'Amministrazione sapere in quante rate deve riscuotere il tributo. Ora io non sento la preoccupazione che sia impossibile fare i ruoli con lo stesso sistema che serve per le cartelle bimestrali. Non ho questa sera l'opportunità, dato che l'ora è veramente tarda, di raccontare tutti

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

i particolari che sono stati studiati per l'organizzazione di questo servizio, ma le posso dire che abbiamo già diviso tutte le attività produttrici di redditi in categorie presso a poco corrispondenti alle categorie fissate dall'Istituto centrale di statistica per i rilievi dei redditi e delle attività produttive in genere, per cui avremo rapidamente per ciascuna categoria l'ammontare del reddito accertato, l'ammontare dell'imposta dovuta e quando controlleremo questi elementi cominceremo ad avere un primo elemento per vedere se l'andamento degli accertamenti è accettabile oppure no, settore per settore, categoria per categoria. Questo lo possiamo già fare con le ottanta colonne che sono disponibili nelle schede, ma lasciamo la possibilità di fare le cartelle con questo sistema. Devo ancora rettificare alcune osservazioni di fatto perchè non resti alcun equivoco sebbene sia stato estremamente chiaro su questo punto il relatore di maggioranza. Il sistema previsto dalla legge è quello di creare centri alle dipendenze dell'amministrazione finanziaria. Lo dice molto chiaramente, mi pare, l'articolo 13 del testo governativo. Mentre l'articolo 11 stabilisce che è l'amministrazione che crea l'organizzazione e la legge dà la facoltà di cedere l'esercizio di questa organizzazione ad un consorzio obbligatorio di esattori. Ciò significa che non vi può essere il pericolo sottolineato dal senatore Fortunati di centri che, una volta entrati completamente in funzione secondo lo schema della nostra legge, possono dire agli enti impositori: non ci occupiamo di rendere quei servizi che voi ci chiedete perchè siamo impegnati a fare i bilanci delle nostre banche. Questo sarà completamente escluso, perchè la legge dice chiaro che i centri possono assumersi anche lavori estranei alla compilazione dei ruoli e statistiche finanziarie, ma quando non hanno impegni derivanti dalla legge e dalla convenzione e cioè dopo che hanno assoluto tutti i loro obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti impositori.

È vero che, non nella relazione, ma nella discussione che abbiamo fatto davanti alla Commissione, io ho avuto più volte occasione di dire che nella prima fase utilizzeremo i centri già esistenti e andremo estendendone la loro competenza, ma nella prima fase di organizzazione dei servizi, ad un certo momento, ai singoli enti che esercitano l'esattoria ed hanno questi centri sarà posto il quesito: o i centri passano completamente alla dipendenza del consorzio per gli scopi di legge, oppure si creeranno centri nuovi ed essi tratterranno le macchine per i loro usi privati, per la loro attività interna di amministrazione. Anche questo pericolo quindi non esiste.

FORTUNATI, relatore di minoranza. A pagina 3 della sua relazione non è scritto questo.

VANONI, Ministro delle finanze. Leggiamo dunque questa pagina 3, poichè debbo continuamente dare un'interpretazione autentica di quanto scritto.

FORTUNATI, relatore di minoranza. « Consentire al consorzio di utilizzare gli impianti già posseduti dai singoli esattori consorziati, impianti che non rimarrebbero mai inattivi, perchè, compiuto il lavoro per la compilazione dei ruoli e per la riscossione, essi possono continuare ad essere utilizzati per servizi bancari e per altri servizi statistici e contabili, che privati ed amministrazioni intendessero affidare al consorzio ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. E non è quello che ho detto io?

FORTUNATI, relatore di minoranza. Ma essi di fronte all'ente impositore locale che chiede un'elaborazione possono rispondere: dobliamo compiere altri servizi statistici e altri servizi bancari e non questo.

OTTANI, relatore di maggioranza. Ma dice chiaramente: « Dopo aver compiuto il lavoro per la compilazione dei ruoli e per la riscossione ». La sua preoccupazione non ha quindi luogo.

VANONI, Ministro delle finanze. Questi mi sembrano i dati che possono interessare per arrivare ad una conclusione. Nessuna innovazione a quello che è l'ordinamento della formazione dei ruoli e delle responsabilità tassative in materia di ruoli. Sistema, secondo la nostra valutazione, il più semplice possibile; passaggio da una situazione di fatto attiva in alcune zone ad una situazione di diritto che sarà uniforme in tutto il Paese e che porterà i centri meccanografici ad essere alle dipendenze esclusive dell'amministrazione finanziaria e del Consorzio che l'amministrazione finanziaria controlla.

Se dovremo, per rendere sempre più efficiente il servizio, modificare la legge, credo che l'ono-

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

revole Fortunati sarà il primo a rallegrarsi con noi; gli daremo ragione se alcuni inconvenienti saranno sorti e cercheremo di rimediare. Oggi non sono riuscito, con tutta la buona volontà, a persuadermi che si verificheranno questi inconvenienti; ma se domani l'esperienza me lo dimostrasse, stia tranquillo, onorevole Fortunati, non avrò paura di convertirmi alla sua tesi. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8 nel testo della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

#### TITOLO II.

Trascrizione dei ruoli con sistemi meccanici a mezzo di schede perforate.

## Art. 8.

La trascrizione dei ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, è eseguita con sistemi meccanici, a mezzo di schede perforate.

L'impianto delle schede per la trascrizione dei ruoli deve essere in ogni caso distinto da quello eventualmente utilizzato per la trascrizione delle cartelle esattoriali.

I ruoli trascritti a mezzo di schede perforate debbono sempre riportare le seguenti indicazioni: generalità dei contribuenti, e non semplici numeri di riferimento a rubriche alfabetiche; base imponibile; categoria e aliquota di tassazione; ammontare complessivo del tributo. In linea di massima, nell'àmbito delle possibilità tecniche, debbono essere riportate distintamente, in linea orizzontale, le basi imponibili e la relativa imposta per ogni categoria di tassazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo della minoranza della Commissione, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo della maggioranza della Commissione. Se ne dia lettura. BISORI, Segretario:

#### TITOLO II.

Meccanizzazione dei ruoli.

## Art. 8.

I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate.

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 9. Se ne dia lettura nel testo della maggioranza della Commissione. BISORI, Segretario:

## Art. 9.

- Il Ministro delle finanze con propri decreti:
- a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori e dagli esattori;
- b) determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro;
- c) fissa, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9 nel testo della minoranza della Commissione. BISORI, Segretario:

## Art. 9.

Nell'attesa di regolare la materia con apposite disposizioni legislative, il Ministro per le finanze è autorizzato, per l'applicazione sino

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

al 31 dicembre 1953 delle norme fissate nell'articolo precedente, a:

- 1) emanare le istruzioni per la formazione dei ruoli, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori, dagli esattori;
- 2) determinare la sede dei centri, presso i quali si procede alla trascrizione dei ruoli a mezzo di schede perforate;
- 3) stabilire la circoscrizione territoriale di ciascun centro;
- 4) fissare, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del nuovo sistema di trascrizione dei ruoli.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza ha nulla da aggiungere?

FORTUNATI, relatore di minoranza. Nulla. PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo della minoranza della Commissione, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 9 nel testo della maggioranza della Commissione, di cui l'onorevole Segretario ha dato lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura. BISORI, Segretario:

## Art. 10.

La meccanizzazione dei ruoli è effettuata, per tutto il territorio della Repubblica, dall'Amministrazione finanziaria e può da questa essere affidata in concessione a un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto del consorzio.

Alla concessione del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione con il consorzio obbligatorio provvede con proprio decreto il Ministro delle finanze. PRESIDENTE. La minoranza propone un diverso testo dell'articolo 10. Se ne dia lettura. BISORI, Segretario:

#### Art. 10.

La trascrizione dei ruoli con sistemi meccanici, a mezzo di schede perforate, è effettuata, per tutto il territorio della Repubblica, dall'Amministrazione finanziaria, e può da questa essere affidata in concessione a consorzi di Comuni e Provincie e a un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica.

I consorzi di Comuni e Provincie e il consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica sono costituiti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze. Con gli stessi decreti sono approvati gli statuti dei consorzi.

Alla concessione del servizio e alla approvazione della convenzione provvede con proprio decreto il Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Debbo soltanto dire che è paradossale che vi siano enti impositori che dispongano già di centri meccanografici e non possano utilizzare i centri stessi per tutte le operazioni relative alla formazione e trascrizione dei ruoli, e anzi debbano pagare un altro centro meccanografico per far eseguire tali operazioni! Sono assurdi che possono accadere soltanto sotto un Governo dominato da dogmatiche prevenzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo della minoranza, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Braitenberg aveva proposto di sostituire il secondo comma del testo della maggioranza della Commissione con il seguente:

« Le esattorie presso le quali entro il 31 dicembre 1953 siano in uso sistemi meccanizzati ritenuti dall'Amministrazione finanziaria rispondenti alle esigenze del servizio, possono

21 Marzo 1952

essere con lo stesso decreto esonerate dall'obbligo di partecipare al consorzio.

« Alla concessione del servizio ed alle relative convenzioni con consorzio obbligatorio e con le esattorie meccanizzate esonerate dal parteciparvi provvede con propri decreti il Ministro delle finanze ».

Però il senatore Braitenberg ha dichiarato di ritirarlo.

Metto pertanto ai voti l'articolo 10 nel testo della maggioranza della Commissione del quale è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 11. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

#### Art. 11.

Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:

- a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in hase all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1950 di ciascuna esattoria;
- b) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli medesimi;
- c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico — al netto degli aggi — iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;
- d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;
- e) con il provento di cui all'articolo seguente.

Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) è determinato dall'Amministrazione stessa.

Nel caso di concessione del servizio al consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 10, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) è stabilito con deliberazione del consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro delle finanze.

Lo statuto del consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione, sia i contributi specificati nel comma precedente.

Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonchè gli stampati occorrenti.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha presentato un diverso testo di questo articolo. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

## Art. 11.

Alle spese per la gestione dei centri incaricati della trascrizione dei ruoli con sistemi meccanici a mezzo di schede perforate, si provvede:

- a) con un contributo degli enti impositori, nella misura di lire una per ogni mille lire di carico al netto degli aggi iscritto nei ruoli trascritti con il nuovo sistema, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;
- b) con il provento di cui all'articolo seguente;
- c) con le entrate provenienti dalla esecuzione di lavori, da parte dei centri, per conto di terzi.

Nei casi in cui il servizio di trascrizione dei ruoli con sistemi meccanici, a mezzo di schede perforate, è affidato in concessione ai consorzi di cui all'articolo 10, i consorzi delibelano, con l'approvazione del Ministro per le finanze, l'ammontare del contributo che i consorziati debbono corrispondere una volta tanto per le spese d'impianto del servizio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza ha nulla da aggiungere?

21 Marzo 1952

FORTUNATI, relatore di minoranza. Nulla. PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo della minoranza della Commissione, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 12. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

#### Art. 12.

A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico, che andranno in riscossione nel 1951, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata è devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

PRESIDENTE. La minoranza ha proposto un nuovo testo dell'articolo. Se ne dia lettura. BISORI, Segretario:

#### Art. 12.

Nei ruoli trascritti a mezzo di schede perforate, che andranno in riscossione dopo l'entrata in vigore della presente legge, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata, è devoluta in conto spese di esercizio dei centri, presso cui il ruolo è stato trascritto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di minoranza se ha nulla da aggiungere.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Nulla. BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Onorevole Presidente, volevo farle osservare che al primo comma dell'articolo 12 la data « 1951 » va sostituita con l'altra « 1952 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta questa modifica?

VANONI, Ministro delle finanze. L'accetto. PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo proposto dalla minoranza e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione, con la correzione indicata dal senatore Bertone. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

## Art. 12.

A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico, che andranno in riscossione nel 1952, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata è devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

# Art. 13.

Il Ministero delle finanze ha la vigilanza sul consorzio. Quando ricorrano gravi inadempienze od irregolarità, esso può disporre, con proprio decreto motivato, la decadenza degli

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

organi del consorzio e la nomina di un commissario per la gestione o la liquidazione.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto un nuovo testo dell'articolo. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

## Art. 13.

Il Ministro per le finanze ha la vigilanza sui consorzi di cui all'articolo 10. Quando ricorrano gravi inadempienze o irregolarità, il Ministro stesso può disporre, con decreto motivato, la decadenza degli organi dei consorzi e la nomina di un commissario provvisorio per la gestione o la liquidazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di minoranza se ha nulla da aggiungere.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Nulla. PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13 nel testo proposto dalla minoranza e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

#### Art. 14.

Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli, è dovuto al consorzio un compenso nella misura che sarà determinata dal Ministro delle finanze, sentito il consorzio medesimo.

Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso è determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il consorzio. PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto un nuovo testo dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

#### Art. 14.

La misura del compenso per la esecuzione dei lavori richiesti dagli enti impositori ai centri meccanografici è determinata dal Ministro per le finanze, sia nel caso di gestione dei centri da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia nel caso di gestione affidata ai consorzi di cui all'articolo 10.

Per la esecuzione degli altri lavori, compresi quelli eventualmente occorrenti per la trascrizione a mezzo di schede perforate delle cartelle esattoriali, la misura del compenso è determinata dal Ministro per le finanze, nel caso di gestione diretta dei centri meccanografici; è determinata di comune accordo tra consorzi e richiedenti, nel caso di gestione affidata ai consorzi di cui all'articolo 10.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di minoranza se ha nulla da aggiungere. FORTUNATI, relatore di minoranza. Non

ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 nel testo proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

#### Art. 15.

Nel caso di mancato pagamento, da parte degli esattori delle imposte dirette, dei contributi previsti nelle lettere a) e b) dell'articolo 11, e di mancato versamento al consorzio del contributo indicato alla lettera c) dell'articolo stesso, il Ministero delle finanze può, per il

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

loro recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dell'aggio del 2 % (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennità di mora del 5% (cinque per cento) a favore dello Stato o del consorzio.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione propone la soppressione di questo articolo.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo della minoranza della Commissione, emendamento non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo propesto dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16. BISORI, Segretario:

#### Art. 16.

Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con più di tre cifre decimali, essa è applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non supera il quattro, ed in eccesso dal cinque in su.

La differenza in più o in meno fra il carico totale del ruolo risultante, nella liquidazione del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico ente impositore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri enti impositori oltre lo Stato; dell'ente impositore che ha il carico più elevato, quando, fra più enti impositori, non figura lo Stato.

PRESIDENTE. Quest'articolo è identico anche nel testo della minoranza della Commissione. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17. BISORI, Segretario:

#### Art. 17.

Le persone addette ai centri meccanizzati od al rilevamento statistico sono vincolate al segreto d'ufficio per ogni notizia di cui vengano a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione, si applica l'articolo 326 del Codice penale.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione propone un altro testo di quest'articolo. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

## Art. 17.

Le persone comunque addette ai centri meccanografici sono vincolate al segreto di ufficio per ogni notizia di cui vengano a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione, si applica l'articolo 326 del Codice penale.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza ha nulla da aggiungere?

FORTUNATI, relatore di minoranza. Rinunzio a svolgere questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 17 nel testo proposto dalla minoranza della Commissione, testo non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La minoranza della Commissione ha proposto un articolo 17-bis. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

BISORI, Segretario:

#### Art. 17-bis.

Le disposizioni riguardanti il nuovo sistema di trascrizione dei ruoli non escludono la facoltà da parte degli enti impositori di effettuare tutte le pubblicazioni che ritengono necessarie, al fine di rendere effettivamente pubbliche le risultanze tributarie e di ottenere un efficace controllo da parte dei cittadini delle risultanze stesse.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza ha facoltà di parlare.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Rinuncio a svolgere la mia proposta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze a dichiarare se accetta questo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questo articolo aggiuntivo è superfluo perchè nessuno ha mai pensato di limitare in qualsiasi modo questa facoltà.

FORTUNATI, relatore di minoranza. I Prefetti lo pensano e lo fanno.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo parere al riguardo.

OTTANI, relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17bis proposto dalla minoranza della Commissione, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18. BISORI, Segretario:

#### Art. 18.

Per le vertenze, che dovessero sorgere tra enti impositori e consorzio circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui al precedente articolo 10 ed, in genere, per quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al consorzio stesso, sono applicabili le norme dell'articolo 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401. PRESIDENTE. La minoranza della Commissione propone un testo diverso. Se ne dia lettura.

BISORI, Segretario:

#### Art. 18.

Per le vertenze che dovessero sorgere tra enti impositori e consorzi circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui all'articolo 10 e, in genere, per quanto riguarda la trascrizione dei ruoli affidata ai consorzi stessi, sono applicabili le norme dell'articolo 100 del testo unico sulla riscossione, 17 ottobre 1922, n. 1401.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Rinuncio a svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 18 nel testo proposto dalla minoranza della Commissione, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Come il Senato ricorda è stato accantonato l'emendamento relativo al titolo del disegno di legge, emendamento che abbiamo rimandato alla fine dell'esame del disegno di legge stesso. La Commissione finanze e tesoro propone di sostituire la dizione del titolo del disegno di legge che il Senato conosce, nell'altra: « Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali ».

Prego l'onorevole Ministro di voler esprimere il parere del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno domandando di parlare, metto ai voti l'emendamento di cui ho già dato lettura, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avverto che se non vi sono osservazioni, il coordinamento formale degli articoli approvati resta affidato alla Commissione, con la solita riserva che, qualora si renda necessario modificare sostanzialmente qualche disposizione, la Commissione dovrà riferirne all'Assemblea.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. I senatori favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

(Vivi applausi dal centro e dalla destra all'indirizzo del Presidente).

## Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Segretario di dare, in mia vece, lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BISORI, Segretario:

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza che il servizio dei telefoni seguita ad angosciare la città di Napoli e se è consentito alla Società SET commettere veri abusi nella gestione telefonica; per conoscere se al Ministro risulta che in questa abbandonata città vi è insufficienza di numeri disponibili oramai da anni, se vi è cattivo funzionamento delle centrali, specie delle nuove; se risulta che la Società applica tariffe arbitrarie per lavori speciali e per gli autocommutatori; per conoscere perchè la Società non si decide a pubblicare, come in tutte le altre città, l'annuale elenco abbonati che poi non costa nulla alla detta Società; per conoscere se consta al Ministro che la SET abbia esatto contributi straordinari da nuovi abbonati per la ricostruzione della rete; se è vero dell'aumento di lire 20.000 pagato sul canone normale dagli abbonati che abitando nell'ambito della centrale borsa sono collegati alla centrale Nolana; per conoscere infine perchè non vengono ampliate le reti di piccoli centri o di centri industriali come Torre del Greco ed altri che hanno infinite domande di utenze; e se le nuove centrali sono costruite con materiale scadente che si deteriora in breve tempo,

provocando, per le connessioni errate, sfunzionamenti a danno degli utenti (417).

ADINOLFI.

Al Ministro delle finanze, per sapere:

- 1) in base a quali norme di legge il Ministero delle finanze, nella tassazione delle Società per azioni, si è ritenuto autorizzato a sostituire l'accertamento in base a bilancio prescritto dalla legge, con il sistema degli « accordi collettivi » non previsto n'è consentito dalle leggi in vigore per le Società azionarie, rendendo così possibile una larga evasione fiscale;
- 2) in virtù di quali poteri il Ministero delle finanze si è ritenuto autorizzato ad emanare con circolari ministeriali delle norme in contrasto con le leggi in vigore (legge di perequazione tributaria; Codice civile, ecc.), in conseguenza delle quali si sono aggravate le evasioni fiscali;
- 3) a quanto ammonta il rimborso di imposte indebitamente disposto in conseguenza degli accordi collettivi e delle norme irregolari sopra indicate, che in non pochi casi hanno portato alla definizione di redditi imponibili inferiori a quelli spontaneamente dichiarati in bilancio e per i quali l'imposta iscritta a ruolo era già stata liquidata o era in via di riscossione;
- 4) a quanto si può presumere possa ammontare nel complesso la evasione fiscale delle Società azionarie, in conseguenza della nuova e irregolare procedura di cui una parte di esse ha usufruito;
- 5) se ritenga lecito che i funzionari finanziari nell'assolvere al loro compito siano costretti ad applicare norme contrarie alle leggi, gravandoli così delle responsabilità previste dall'articolo 28 della Costituzione (418).

SCOCCIMARRO.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: perchè esponga i criteri che lo hanno indotto a rifiutare l'offerta, a titolo completamente gratuito, del terreno occorrente per la istituenda colonia Hauseniana di Gioia del Colle (Bari), preferendo un'area vicina, del

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

costo di diversi milioni, che richiede inoltre una maggiore spesa per l'acquedotto e l'elettrodotto e che è ubicata nelle immediate vicinanze di una zona molto frazionata ed intensamente coltivata da moltissimi piccoli proprietari coltivatori diretti, a confine della importante strada Gioia-Matera, in una contrada in cui il Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana intendeva far sorgere una borgata rurale (419).

GENCO, ANGELINI Nicola, CASARDI, ANGIOLILLO, RUSSO.

PRESIDENTE. Avverto che queste interpellanze saranno svolte nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e gli interpellanti e senza discussione.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Vorrei pregarla, signor Presidente, di vedere se fosse possibile discutere la mia interpellanza con una certa urgenza dato che riguarda un argomento di rilevante importanza e di estrema attualità.

PRESIDENTE. Lei ha diritto di fare questa proposta come l'onorevole Ministro ha diritto di esporre in risposta le sue ragioni. Ha pertanto facoltà di parlare l'onorevole Ministro per le finanze per dichiarare quando intende rispondere all'interpellanza del senatore Scoccimarro.

VANONI, Ministro delle finanze. Vorrei pregare l'onorevole Scoccimarro di permettermi di dichiarare nella seduta di martedì quando potrò discutere questa interpellanza perchè, da una prima lettura che ne è stata data, ho compreso che occorrono parecchi elementi piuttosto complessi che non so con precisione entro quale termine potrò avere a disposizione.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che nella seduta di martedì sarà fissato il giorno dello svolgimento dell'interpellanza.

## Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. BISORI, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere la versione che il Governo dà, dopo gli assodamenti della inchiesta, al grave fatto di Villa Literno per la uccisione del contadino Noviello; e quali provvedimenti ha adottato, specie dopo il ripetersi degli avvenimenti sanguinosi nel Mezzogiorno ovunque vi siano legittime costituzionali aspirazioni di masse contadine ad avere distribuzioni di terreni (2017-Urgenza).

ADINOLFI.

Al Ministro dell'interno, perchè dia conto delle ragioni che hanno determinato i luttuosi fatti di Villa Literno e dica quali provvedimenti abbia presi o intenda prendere contro i provocatori della strage (2018-*Urgenza*).

JANNELLI.

Al Ministro dell'interno: sui gravi fatti di Villa Literno, nei quali un contadino è rimasto ucciso ed altri feriti e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perchè la vita dei cittadini sia garantita e non sia alla mercè e all'arbitrio delle forze di polizia; evitando così il ripetersi di sanguinosi incidenti (2019-Urgenza).

PALERMO.

Al Ministro dell'interno, per sapere se gli risulti che le autorità prefettizie di Matera, non riuscendo a trovare motivi decenti di scioglimento dell'amministrazione comunale di San Giorgio Lucano, dopo aver ottenuto dalla compiacente connivenza del Provveditore agli studi l'allontanamento del sindaco socialista Egidio Ventimiglia, maestro elementare, hanno più volte cercato di indurre a dimettersi il vice sindaco e gli assessori, tutti democristiani, e se non ritenga che tali sollecitazioni, dirette ad evidenti finalità di preparazione elettorale, costituiscono una intollerabile forma di pressione sulla libera volontà degli amministratori e degli amministrati (2020).

MILILLO.

DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

# Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non crede giusto e opportuno concedere, dopo ventisei mesi dalla richiesta, il sussidio statale per indispensabile costruzione di un edificio scolastico nella frazione di Tavazzano, comune di Villavesco (Milano) (2184).

LOCATELLI.

Ai Ministri dell'interno e del tesoro, per sapere quando saranno finalmente approvate le nuove tabelle organiche per i dipendenti del Comune di Milano, già votate da oltre due anni, e precisamente nella seduta del consiglio comunale che si tenne il 24 febbraio 1950 (2185).

LOCATELLI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, per sapere se non ritengano di dovere intervenire immediatamente per la più larga liquidazione delle indennità spettanti alle famiglie delle vittime del motopeschereccio « Nuova Margherita » di Siracusa e per ogni altro provvedimento diretto a lenire le sofferenze e i danni provocati da una così dolorosa sciagura (2186).

Rizzo Giambattista.

Al Ministro dell'interno, per conoscere la ragione, per la quale nella Prefettura di Catanzaro non vengono espletati i due concorsi per assistenza ostetrica 1941 e 1951 già banditi, con sommo pregiudizio delle concorrenti e specialmente delle popolazioni di quei paeselli (2187).

MANCINI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero, per sapere quali urgenti e concreti provvedimenti intendano prendere o proporre per superare, alleggerire e attenuare la profonda crisi in cui si dibattono i nostri frutticoltori — specialmente in Romagna — per l'arresto improvviso della esportazione che impedisce di smaltire le enormi giacenze nei nostri frigoriferi (2188).

BRASCHI.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendo ora presenti i Ministri competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con richiesta di urgenza.

Martedì, 25 marzo, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

- I. Discussione dei seguenti disegni di legge:
  - 1. Modificazione degli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale (1492).
  - 2. Terracini. Rilascio dei passaporti (1008);

Rilascio dei passaporti per l'estero (1612-Urgenza).

- 3. Porzio e Labriola. Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).
- 4. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- 5. Disposizioni per la protezione della populazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:
  - 1. MACRELLI ed altri. Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste

# DISCUSSIONI

21 Marzo 1952

od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35) (Nella seduta del 4 marzo 1952 rinviata la discussione alla prima seduta dopo le vacanze pasquali).

2. Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Discussione di disegno di legge rinviata (per abbinamento a disegno di legge da esaminarsi dalle Commissioni):

MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 22,15).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti.